

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

652° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	24
3 ^a - Affari esteri.....	»	41
7 ^a - Istruzione.....	»	50
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	82
11 ^a - Lavoro.....	»	84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	90

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	108
--------------------------	-------------	-----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	111
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	113
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	115
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	146
Riforma amministrativa	»	195
Consorzi agrari.....	»	203

Sottocommissioni permanenti

7 ^a - Istruzione - Pareri.....	<i>Pag.</i>	204
---	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

594^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MARCHETTI***indi del Presidente***VILLONE**

Intervengono i Ministri per la funzione pubblica Bassanini e per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa

(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il relatore CABRAS rileva che le proposte emendative presentate dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea non modificano in modo sostanziale l'impianto del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Tutta-

via ritiene le soluzioni ipotizzate non soddisfacenti, preferendo le formulazioni contenute nel provvedimento in titolo.

Venendo al merito, in primo luogo osserva che il problema della perequazione tra territori a seconda della loro capacità di produrre reddito è risolto in un modo soddisfacente dal provvedimento, che fissa il principio della coesione nazionale. Questa formula appare più incisiva rispetto a quella contenuta nelle proposte presentate dall'opposizione che fanno riferimento solo al Mezzogiorno e alle Isole. Tale formulazione potrebbe in futuro portare alla paradossale conseguenza di impedire interventi perequativi indirizzati verso territori del centro e del nord del paese.

Similmente reputa insoddisfacente e macchinosa la soluzione prevista per garantire la partecipazione delle regioni al procedimento legislativo nazionale. Attribuire al Presidente di ciascuna regione un voto unitario, che pesi quanto quello del complesso dei senatori eletti nella regione stessa, pone molti problemi, essendo difficile comporre in modo soddisfacente i diversi rapporti rappresentativi dei Presidenti e dei Parlamentari direttamente eletti. Questa soluzione, inoltre, potrebbe creare problemi nella costituzione di maggioranze omogenee nelle due Camere.

Quanto alla proposta relativa alla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, ritiene che la materia possa essere affrontata solo in sede revisione della prima parte della Costituzione.

In conclusione, rilevata la ristrettezza dei tempi in vista della fine della legislatura, auspica che le opposizioni, facendo un ulteriore passo verso un confronto costruttivo, convengano sulla opportunità di approvare, senza modifiche, il testo in esame così da garantirne il varo definitivo entro la fine della legislatura.

Prende quindi la parola il senatore ELIA che, nel concordare con questo invito, osserva come la questione federale debba essere vista oggi con riferimento allo sviluppo delle istituzioni europee. Mentre negli Stati Uniti lo Stato federale è sorto sulla base di una sicura uniformità delle tradizioni dei vari Stati federati, in Europa gli Stati nazionali hanno tradizioni profondamente diverse. L'Europa è, come diceva De Gaulle, l'Europa delle nazioni. La stessa integrazione europea ed il processo di cui sono oggetto le istituzioni dell'Unione riduce le possibilità di scelta all'interno degli ordinamenti nazionali che sono chiamati a competere, come ordinamenti considerati nel loro complesso, nel più ampio quadro comunitario. La scelta dunque non è fra ogni tipo di federalismo possibile, ma è, per i singoli Stati europei, nell'ambito di stretti limiti, che non pongano in questione la capacità dei sistemi nazionali di competere nel mercato comune europeo.

L'urgenza di una revisione del titolo V della parte II della Costituzione è motivata da una sorta di vuoto costituzionale. Si è affermata, infatti, la convinzione che le regole contenute nel titolo V siano insoddisfacenti, senza che, tuttavia, si sia ancora provveduto a definire regole nuove. Questa urgenza costituzionale è ancor più resa evidente dall'apertura di una fase statutaria nelle singole regioni ove molto spesso è forte la tenta-

zione di occupare, con improprie disposizioni da introdurre nei nuovi statuti, le zone lasciate sostanzialmente vuote dal progressivo discredito delle regole contenute nel titolo V della parte II. La riforma in esame, dunque, si deve compiere ed in tempi stretti, per porre rimedio a questa situazione di «Costituzione fluida». Vi sono poi motivi di ordine politico che rendono rischioso un ulteriore rinvio, come mostrato dall'esperienza del rinvio, forse troppo corrivamente accettato dalla maggioranza prima dell'estate, della definizione di una nuova legge elettorale; in particolare, pericoli si annidano in preoccupanti affinità elettive tra alcuni esponenti di Forza Italia al Nord e posizioni tradizionali della Lega.

Questi rilievi non escludono che debbano essere considerate con attenzione le proposte da ultimo avanzate dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà.

L'urgenza costituzionale di cui ha parlato rende però a suo avviso inutile rievocare proposte, come quelle convenute in alcuni emendamenti a suo tempo presentati dal senatore Rotelli, esaminate all'epoca della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Molte delle questioni oggetto delle proposte sono state peraltro sostanzialmente stralciate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. È questo il caso del principio della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, sulla cui definizione vi sono state molte oscillazioni, sia nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, sia lungo l'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Tale materia andrebbe a suo avviso trattata in modo più approfondito, occorrendo definire con chiarezza se il criterio per la pratica applicazione del principio di sussidiarietà sia la regolamentazione sufficiente, compiuta dal livello più vicino al cittadino, ovvero la regolamentazione migliore. Sono questioni complesse, non risolte in modo soddisfacente nemmeno nei trattati istitutivi dell'Unione europea, che dovranno dunque essere esaminate nell'ambito di una più complessiva considerazione dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione.

Il provvedimento in esame si limita, e deve rimanere limitato, invece alla revisione di alcune disposizioni del titolo V della Costituzione. Sulla base di questo criterio ritiene preferibile, per garantire una partecipazione delle regioni al procedimento legislativo, la soluzione contenuta nell'articolo 11, piuttosto che la proposta presentata dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà, che riprende una soluzione a suo tempo avanzata dal senatore Rotelli nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Fare infatti partecipare ai lavori del Senato con un voto ponderato i Presidenti delle regioni, anticipa sostanzialmente una complessiva riforma del bicameralismo, mentre la Camera ha deciso di non affrontare in questa fase tale questione.

Avanza poi alcune perplessità sulla formulazione di alcune proposte emendative da ultimo illustrate. Con riferimento alla ridefinizione delle materie da attribuire alla competenza esclusiva del legislatore nazionale, osserva che ci si limita ad attribuire allo Stato competenze in materia di

istruzione universitaria, senza prevedere una competenza quantomeno concorrente per gli altri gradi di istruzione.

Quanto alla riproposizione di un richiamo espresso al Mezzogiorno ed alle Isole quali aree di indirizzo di interventi perequativi, condivide i rilievi del relatore. Si tratta di un irrigidimento del testo costituzionale, che potrebbe impedire la realizzazione di interventi finanziari statali a sostegno di territori localizzati nel centro e nel nord del Paese.

Infine, reputa inopportuna la modifica delle modalità di nomina dei componenti della Corte costituzionale. Si tratta di una materia assai delicata, nella quale non sembra consigliabile toccare le competenze del Parlamento e del Presidente della Repubblica. Osserva peraltro che negli Stati federali titolari di simili poteri di nomina sono sempre organi costituzionali nazionali, mentre la Conferenza dei Presidenti delle regioni non sembra avere un rango ed una disciplina adeguati.

In conclusione, osserva che la statualità propria dei *Laender* tedeschi non trova riscontro nella tradizione italiana, né ci si può oggi riallacciare alla storia degli Stati preunitari. Crede inoltre che nella definizione dell'ordinamento della Repubblica si debba sempre lasciare un sufficiente grado di giudizio al legislatore nazionale sul livello di integrazione del paese, proprio per garantire la condizione di competitività del sistema italiano nell'ambito dell'ordinamento europeo.

Il ministro MACCANICO dichiara di apprezzare lo sforzo delle opposizioni di concentrare in un numero limitato di emendamenti le proposte di modifica. Venendo al merito delle medesime, osserva che la proposta relativa all'introduzione del principio di sussidiarietà dovrebbe essere esaminata nell'ambito di una revisione della prima parte della Costituzione e, al riguardo, ricorda che nel corso dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento si è convenuto sulla impossibilità di inserire una simile formula, che appare in contrasto con i principi contenuti nell'articolo 5 della Costituzione.

Quanto alla integrazione proposta relativamente all'ordinamento della città capitale, osserva che già oggi il Consiglio regionale del Lazio può promuovere una iniziativa legislativa per la definizione dell'ordinamento della capitale. Reputa quindi incompleta la elencazione delle funzioni attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, ed in particolare lamenta l'assenza di una previsione relativa alla giustizia amministrativa.

Interloquendo in proposito, il senatore LA LOGGIA ritiene invece sufficientemente comprensivo al riguardo il riferimento alla giurisdizione ed alle norme processuali.

Il ministro MACCANICO, riprendendo la sua esposizione, dichiara di condividere i rilievi del relatore circa la opportunità di non inserire un espresso riferimento al Mezzogiorno e alle Isole, mentre ricorda che le disposizioni del testo in esame relative ai rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali sono il frutto di un ampio confronto presso l'altro

ramo del Parlamento cui hanno dato un significativo contributo autorevoli esponenti dell'opposizione. In particolare, dichiara di non condividere la esclusione, dalle proposte emendative illustrate nelle precedenti sedute, del riferimento alla compartecipazione delle regioni ai tributi erariali; questi tributi, infatti, costituiscono la spina dorsale di tutti i sistemi tributari.

Infine, venendo a considerare la proposta relativa alla partecipazione delle regioni al procedimento legislativo nazionale, osserva che essa appare diversa da quella a suo tempo proposta dal senatore Rotelli. Dichiara quindi di non condividere la previsione dell'attribuzione di un peso differenziato al voto dei Presidenti delle regioni, mentre ricorda l'esperienza statunitense ove ciascuno Stato elegge lo stesso numero di senatori. In conclusione, condividendo le considerazioni del relatore e del senatore Elia, osserva che un'evidente urgenza determinata dal processo che si è appena aperto di revisione degli statuti regionali, motiva una rapida definizione del provvedimento in titolo sul quale si registra il consenso dei Presidenti delle regioni.

Il senatore LA LOGGIA, nel ringraziare per l'attenzione rivolta nel corso del dibattito alle proposte presentati dai Presidenti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle Libertà, osserva che si tratta di proposte discutibili e migliorabili, che introducono temi nuovi nel testo in esame che, se non oggi, certo in futuro dovranno essere comunque affrontati.

Rileva quindi che il risultato del dibattito sembra chiaramente consistere nel rifiuto della maggioranza e del Governo di riaprire la discussione sul contenuto del provvedimento in esame; di ciò prende atto.

Rileva peraltro che nelle puntuali argomentazioni svolte dal relatore, dal senatore Elia e dal ministro Maccanico, non vi è stata alcuna considerazione circa il tema dell'attuazione delle disposizioni degli statuti speciali. Spera quindi che in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, il Governo voglia assumere puntuali impegni in materia, impegni che potranno essere oggetto di un apposito ordine del giorno che si riserva di presentare.

Il presidente MARCHETTI ricorda infine che la discussione dei provvedimenti in titolo è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di domani mattina.

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio degli articoli 5 e 25

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente, con l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore PARDINI illustra il seguente ordine del giorno:

0/4375-B/2/1

«Il Senato,

in relazione al punto 54 dell'allegato A, sul procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura,

impegna il Governo:

nell'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 a tener conto dei seguenti principi e criteri direttivi

– disciplina differenziata per i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, i cittadini di stati dell'Unione Europea non residenti dell'area del Trattato di Schengen e gli altri soggetti;

– rilevazione dei dati anagrafici mediante autodichiarazione con facoltà di verifica con richiesta di esibizione di documento di identità;

– obbligo dei gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura di conservare i moduli di denuncia delle presenze e dei ricoveri per un periodo non superiore ad un anno o di trasmetterli a richiesta all'autorità di P.S.;

– disciplina differenziata per i soggiorni in struttura ricettiva in relazione alla loro durata;

– divieto di denuncia di ricovero in case ed istituti di cura per i ricoveri in ospedale diurno (*day hospital*);

– divieto di identificazione degli alloggi, stanze, camere, unità abitative in genere assegnate ai singoli di cui sia registrata la presenza o il ricovero;

– facoltà per l'Autorità di Pubblica Sicurezza di richiedere per periodi limitati e di norma non eccedenti 30 giorni che i gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura identifichino i clienti e trasmettano le generalità;

– previsione di sanzioni amministrative per i clienti che forniscono generalità inesatte e/o false, e per i gestori che rilevano generalità inesatte e/o false, ovvero che non le conservano o trasmettono quando richiesti. Nel caso di pluralità di infrazioni la sanzione amministrativa dovrebbe comportare la chiusura per un periodo limitato della struttura ricettiva, nei casi più gravi o di recidiva una chiusura per un periodo più lungo, ad esempio un anno;

– previsione di sanzione penale per i soggetti che dichiarino generalità false e/o inesatte per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità giudiziaria o agli obblighi di assistenza familiari;

– eventuale previsione di una pena detentiva quando la dichiarazione di false o inesatte generalità è connessa a ricerche dell'autorità giudiziaria per reati relativi alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, ai sequestri di persona, nonché al riciclaggio, all'immigrazione illegale, alla tratta dei minori e alla prostituzione di soggetti provenienti da paesi terzi. Alle stesse pene dovrebbe soggiacere il gestore di strutture ricettive e di case e istituti di cura che non conservi le denunce di presenze o non le trasmetta nei casi previsti».

Il senatore MAGNALBÒ chiede quali siano le strutture ricettive cui l'ordine del giorno fa riferimento, ed in particolare se fra esse siano ricomprese anche le aziende di agriturismo.

Il senatore PARDINI osserva che l'ordine del giorno fa riferimento alle sole strutture alberghiere, mentre il ministro BASSANINI, anche in relazione al rilievo del senatore Magnalbò, si riserva di approfondire la questione anche in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea ed invita pertanto il presentatore al ritiro dell'ordine del giorno.

Il senatore PARDINI, aderendo all'invito del Ministro, ritira l'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE, che manifesta delle perplessità sulla integrazione, approvata dalla Camera dei deputati, al n. 28 dell'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare. Si tratta di una materia delicata, relativa alla disciplina di depositi particolarmente pericolosi che richiedono una serie di cautele per l'installazione e il loro esercizio. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea volto a chiarire che l'intervento di semplificazione prevista non dovrà toccare la disciplina sostanziale di questi depositi, ma si debba limitare esclusivamente ai relativi procedimenti.

Coglie quindi l'occasione per preannunciare la presentazione di ulteriori ordini del giorno volti a chiarire la portata di alcune disposizioni (in particolare l'articolo 36) e a evidenziare complessità ed inutili appesantimenti in taluni procedimenti amministrativi.

Il senatore ELIA condivide le perplessità illustrate dal senatore Pastore con riferimento alla formulazione del n. 28 dell'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare. L'integrazione approvata dalla Camera ha suscitato allarmi che reputa giustificati. Vi è infatti il timore di una impropria azione di semplificazione che incida sulla regolamentazione relativa alla installazione e alla gestione dei depositi di gpl. In proposito rileva che la materia è oggetto di improprie pressioni provenienti da diversi gruppi industriali, taluni dei quali auspicherebbero procedimenti semplificati per l'installazione dei depositi medesimi che travolgano garanzie previste dalla normativa vigente. Osserva peraltro che la materia ri-

sulta essere regolata da leggi regionali, sulle quali appare impropria l'azione di delegificazione che la disposizione in esame sembra ipotizzare. Più in generale, ricorda che la possibilità per i regolamenti di delegificazione di incidere su materie di competenza del legislatore regionale è oggetto di questioni di legittimità costituzionale recentemente riproposte dalla Corte dei conti.

Il relatore VILLONE osserva che la questione da ultimo sollevata ha un sicuro fondamento, ritenendo tuttavia che la disposizione in esame possa essere letta come volta ad autorizzare la mera semplificazione di alcuni procedimenti amministrativi, senza toccare in alcun modo la normativa sostanziale di riferimento.

Il ministro BASSANINI, ricordato che questa disposizione è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento a seguito di un'iniziativa del Ministro dell'industria, osserva che la disciplina stabilita dalle leggi regionali relativamente alla installazione dei depositi di/gpl nonché ai relativi controlli, non può essere oggetto di modifiche da parte dei regolamenti di delegificazione, che hanno il solo fine di semplificare taluni procedimenti amministrativi. Dichiarò quindi la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che chiarisca una simile interpretazione restrittiva.

Il senatore STIFFONI ribadisce la richiesta di chiarimento formulata nella seduta di ieri relativa alla formulazione degli articoli 9 e 14 del provvedimento in titolo.

A questa richiesta replica il ministro BASSANINI, il quale osserva che l'integrazione introdotta dalla Camera al primo comma dell'articolo 14, che reputa peraltro superflua, fa sì che per la sola competenza relativa alla indizione della conferenza dei servizi si continui ad applicare quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 109 del 1994. Ciò risulta, a suo avviso, evidente da una lettura del terzo comma dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 9 del provvedimento in titolo.

Il relatore VILLONE, pur ritenendo discutibile la redazione delle citate disposizioni, osserva che questa ragionevole interpretazione è facilmente desumibile dalla lettura combinata degli articoli 9 e 14.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore VILLONE invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti.

Il senatore STIFFONI, aderendo a tale invito, ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Dopo che l'emendamento 28.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, prende la parola il senatore PINGGERA, che ritira l'emendamento 35.1 e illustra il seguente ordine del giorno:

0/4375-B/1/1

«La 1^a Commissione del Senato,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 4375-B,

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo 35 relativo alle controversie in materia di masi chiusi nel senso che le sue disposizioni sono da applicare solo ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore e non invece ai procedimenti già in corso in tale data».

Il relatore VILLONE osserva che l'ordine del giorno fa riferimento a procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria sui quali dunque non sembra proponibile un ordine del giorno che impegni il Governo. Invita conseguentemente il presentatore a ritirare l'ordine del giorno, rilevando che la interpretazione che ne emerge del secondo comma dell'articolo 35 del provvedimento in titolo potrà essere con chiarezza esposta nel corso dei lavori dell'Assemblea.

Anche il ministro BASSANINI invita il presentatore al ritiro dell'ordine del giorno, osservando che il secondo comma dell'articolo 35 si potrà applicare solo ai nuovi procedimenti; reputa pertanto evidente l'interpretazione fornita dal senatore Pinggera, mentre un'eventuale retroattività della normativa in questione dovrebbe essere espressamente prevista dal legislatore.

Alla luce di questi chiarimenti, il senatore PINGGERA ritira l'ordine del giorno.

Il ministro BASSANINI manifesta quindi la disponibilità del Governo ad accogliere ordini del giorno relativi alla interpretazione che l'amministrazione dovrà fornire di alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo.

La Commissione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo altresì a richiedere la possibilità di svolgere oralmente la relazione in Assemblea.

(3236) *Norme in materia di conflitti di interesse*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) *PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo*

(4465) *CÒ ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice DENTAMARO presenta e illustra alcuni emendamenti concernenti i primi cinque articoli del disegno di legge n. 3236, approvato dalla Camera dei deputati e assunto a base dell'esame, precisando in primo luogo che tali emendamenti sono coerenti alle indicazioni già formulate nella sua relazione, svolta nella seduta del 27 luglio 2000, e sono dunque diretti a migliorare e precisare le disposizioni contenute nel testo, con alcune modifiche sostanziali e un generale intento di razionalizzazione e semplificazione. I suoi emendamenti, inoltre, tengono conto di alcune proposte di modifica già presentate da altri senatori al testo approvato dalla Camera dei deputati. Precisa, infine, di aver scelto la modalità degli emendamenti sostitutivi, non già perché si vuole in tal modo una sostituzione integrale delle disposizioni contenute nell'articolato licenziato dalla Camera dei deputati, ma esclusivamente per ragioni di intellegibilità e chiarezza del nuovo testo che ne potrebbe risultare.

Il primo emendamento (1.500) sostituisce l'articolo 1 con due distinti articoli, riguardanti rispettivamente l'ambito soggettivo di applicazione della legge e l'obbligo di astensione da atti di governo. Quanto all'ambito di applicazione, la scelta è quella di limitare la disciplina a titolari di cariche di Governo in senso proprio, nonché ai commissari del Governo, non considerando tutte le altre situazioni previste dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge. Quei casi, infatti, comporterebbero a suo avviso una estensione impropria della disciplina e sono comunque già regolati da normative specifiche di incompatibilità. D'altra parte, reputa opportuno tenere conto anche della sollecitazione proveniente da alcuni emendamenti già presentati, diretta ad estendere la disciplina alle cariche di governo regionale e locale, che sicuramente appaiono rilevanti nel contesto normativo in esame: in proposito si riserva di valutare la possibile estensione in modo che questa sia compiuta selettivamente, individuando quelle parti della disciplina sostanziale elaborate nel proseguimento dell'esame che risulteranno applicabili anche alle cariche di governo territoriale. Nell'articolo 1 da lei proposto, non compare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, ma lo stesso principio (obbligo di dedizione esclusiva alle funzioni di governo e divieto di ingerenza in affari diversi) è enunciato in altra forma nell'ambito dell'articolo 2 da lei elaborato. Nello stesso contesto sono anche compresi gli oggetti normativi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2 del disegno di legge (obbligo di non

partecipazione in caso di interesse nell'affare oggetto di deliberazione). L'articolo 2 da lei proposto, inoltre, reca una disposizione ulteriore rispetto a quelle contenute nel testo approvato dalla Camera dei deputati che prevede, per evidenti ragioni di trasparenza, un obbligo di pubblicità dei casi di non partecipazione a deliberazioni che possano determinare un conflitto di interessi (articolo 2, comma 4, contenuto nell'emendamento 1.500).

Con l'emendamento 2.500, si intende sostituire l'articolo 2 con un altro articolo che, in termini di oggetto normativo, assorbe anche l'articolo 3 del disegno di legge: il nuovo articolo proposto riproduce sostanzialmente la corrispondente disciplina contenuta nel disegno di legge n. 3236, prevedendo per i professionisti la sospensione dall'esercizio della professione, anche in forma coercitiva in caso di inottemperanza, piuttosto che la sospensione dall'abilitazione, che probabilmente avrebbe comportato effetti sanzionatori non necessari concernenti lo *status* professionale dell'interessato. L'articolo 3 riguarda dunque tutte le situazioni diverse dall'esercizio delle attività imprenditoriali e si fa carico di recepire alcune indicazioni contenute negli emendamenti già presentati, sia riguardo alla posizione dei professionisti (evitando misure eccessivamente ed inutilmente severe) sia riguardo alla posizione di dipendenti pubblici e privati collocati di diritto in aspettativa (garantendo la conservazione della posizione professionale e di carriera).

Con l'emendamento 4.500, la relatrice propone di sostituire l'articolo 4 riprendendo dal testo della Camera dei deputati l'obbligo di comunicazione concernente le attività economiche, con un termine più ampio (da cinque a venti giorni, considerata la complessità dei dati da riferire all'Autorità garante): l'obbligo in questione ha un intrinseco scopo di trasparenza ed è funzionale a determinare il presupposto per applicare la disciplina conseguente, che peraltro viene differenziata secondo la rilevanza o meno dell'attività economica. Nella identificazione dei casi che comportano un obbligo di comunicazione, non si fa più riferimento, come nel testo del disegno di legge, al controllo, anche indiretto, della gestione, nozione priva di un sicuro fondamento normativo, ma alla titolarità e al controllo proprietario dell'impresa, definito ai sensi della normativa generale (articolo 2359 del codice civile e articolo 7 della legge n. 287 del 1990) e delle altre disposizioni speciali che prevedono fattispecie di controllo proprietario delle imprese, come ad esempio nei settori delle comunicazioni e del credito. Viene confermata, invece, la disciplina di individuazione delle attività economiche rilevanti (articolo 4, comma 2), in un testo corrispondente all'articolo 4, comma 3 del disegno di legge n. 3236. Il comma 3 dell'articolo 4 da lei elaborato introduce una nuova disposizione, tenendo conto di alcuni emendamenti già presentati, che costituisce una forma di garanzia per l'interessato (comunicazione dell'esito dell'accertamento da parte dell'Autorità garante), mentre il comma 4 conferma una disposizione del disegno di legge, giustificata dal carattere dinamico proprio delle attività di impresa. Il comma 5 dell'articolo 4 da lei elaborato introduce un'ulteriore possibilità di richiedere l'accertamento dell'Autorità garante,

attribuendone la facoltà a un decimo dei componenti di ciascuna Camera, considerato il rilievo politico delle situazioni di cui si tratta.

Con l'emendamento 5.500, si intende sostituire l'articolo 5 con una formulazione ispirata a quell'intento di razionalizzazione del testo approvato dalla Camera dei deputati già enunciato nella sua relazione e anche allo scopo di riequilibrare la relativa disciplina, considerata per opinione molto diffusa assai severa per alcuni casi di minore rilevanza, come quelli dell'imprenditore individuale, assolutamente carente per altri casi, come quello dell'impresa non individuale di dimensioni non rilevanti, e invece non sufficientemente rigorosa proprio per i casi più rilevanti.

L'articolo 5 da lei elaborato, dunque, nel riprendere il testo approvato dalla Camera dei deputati non si limita a regolare le attività economiche rilevanti ma tutte le attività di impresa, fermo restando che per quelle rilevanti sarà prevista anche una disciplina apposita. Il nuovo articolo 5, pertanto, afferma il principio generale del divieto dell'esercizio di attività imprenditoriali private da parte dei titolari di cariche di governo e l'altro principio della separazione gestionale, con il conseguente divieto di ingerenza da parte dell'interessato. Il comma 4 del nuovo articolo 5 riprende, aggiornandolo, il comma 2 dello stesso articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, specificando il principio di prevenzione del conflitto di interessi in riferimento al settore delle comunicazioni di massa. Il comma 5, infine, contempla i casi di inottemperanza ai principi, agli obblighi ed ai divieti appena rammentati, disponendo le sanzioni conseguenti: da una parte esse consistono in misure pecuniarie di entità notevole, giustificate dalla gravità delle trasgressioni e integrate dal divieto di oblazione, mentre d'altra parte riprendono, quanto alle attività imprenditoriali soggette ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso pubblico ovvero in regime di concessione, la sanzione già prevista dall'articolo 3, comma 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati (la revoca del relativo provvedimento), senza però limitarlo al caso dell'impresa individuale ma estendendolo a tutte le attività imprenditoriali, in qualsiasi forma esercitate.

La relatrice Dentamaro, infine, si riserva di presentare ulteriori emendamenti, concernenti le parti successive del disegno di legge e, in particolare, la disciplina conforme al principio di separazione gestionale.

Interviene quindi il sottosegretario CANANZI, che ringrazia la relatrice per il lavoro svolto ed esprime al riguardo il suo vivo apprezzamento sottolineando, in particolare, che il Governo consente alla limitazione dell'ambito soggettivo della legge solo alle cariche di Governo, anche perché le altre situazioni considerate nel testo approvato dalla Camera dei deputati sono effettivamente già regolate da specifiche norme di incompatibilità. Si dichiara perplesso, peraltro, sulla disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 3, in quanto una sospensione dall'esercizio della professione di durata corrispondente a quella della carica di Governo, non sarebbe effettivamente sanzionatoria: perché sia tale, infatti, dovrebbe

essere prevista una durata della sospensione maggiore della durata della carica di Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone di dedicare le sedute della settimana successiva prevalentemente alla trattazione dei disegni di legge sul conflitto di interessi (nn. 3236, 236 e 4465), riservando una parte del tempo disponibile anche al testo unico sulla documentazione amministrativa (n. 772), ai disegni di legge concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte dei disabili (n. 4393 e connessi) e a quelli recanti l'istituzione del Parco nazionale della pace di S. Anna di Stazzema (nn. 4859 e 174). Considerate le dimensioni cospicue dell'impegno che ne deriva, propone di convocare sedute anche in orari antimeridiani e notturni, eventualmente da sconvocare durante la settimana se non si riveleranno effettivamente necessarie. Propone, infine, di espungere dall'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge relativi al cosiddetto *Millennium bug* (4167 e connessi), considerata l'evidente inattualità della questione.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375-B**Art. 21.****21.1**

STIFFONI, TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono abrogati.»

21.2

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Con decreto», fino a: «per materia».

21.3

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e».

21.4

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti», fino a: «del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143», con le seguenti: «negli Accordi di Programma Quadro Stato-Regioni».

21.5

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 3, dopo le parole: «interesse nazionale», aggiungere le seguenti: «regionale o locale», e sopprimere le parole da: «procedendosi, ove occorra», fino alla fine del comma.

Art. 28.**28.0.1**

BESOSTRI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni relative alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive e dei ricoveri in case ed istituti di cura)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge norme relative alla denuncia delle presenze nelle strutture ricettive e dei ricoveri in case ed istituti di cura, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina differenziata per i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, i cittadini di stati dell'Unione Europea non residenti dell'area del Trattato di Schengen e gli altri soggetti;

b) rilevazione dei dati anagrafici mediante autodichiarazione con facoltà di verifica con richiesta di esibizione di documento di identità;

c) obbligo dei gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura di conservare i moduli di denuncia delle presenze e dei ricoveri per un periodo non superiore ad un anno o di trasmetterli a richiesta all'autorità di P.S.;

d) disciplina differenziata per i soggiorni in struttura ricettiva in relazione alla loro durata;

e) divieto di denuncia di ricovero in case ed istituti di cura per i ricoveri in ospedale diurno (*day hospital*);

f) divieto di identificazione degli alloggi, stanze, camere, unità abitative in genere assegnate ai singoli di cui sia registrata la presenza o il ricovero;

g) facoltà per l'Autorità di Pubblica Sicurezza di richiedere per periodi limitati e di norma non eccedenti 30 giorni che i gestori delle strutture ricettive, esclusi i rifugi alpini, e delle case ed istituti di cura identifichino i clienti e trasmettano le generalità;

h) previsione di sanzioni amministrative da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di venti milioni per i clienti che forniscono generalità inesatte e/o false, e per i gestori che rilevano generalità inesatte e/o false, ovvero che non le conservano o trasmettono quando richiesti. Nel caso di pluralità di infrazioni la sanzione amministrativa comporta la chiusura da uno a trenta giorni della struttura ricettiva, nei casi più gravi o di recidiva è disposta la chiusura fino ad un anno;

i) previsione di sanzione penale, dell'arresto da 15 giorni a 3 mesi per i soggetti che dichiarino generalità false e/o inesatte per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità giudiziaria o agli obblighi di assistenza familiari;

l) si può prevedere una pena detentiva da sei mesi a tre anni quando la dichiarazione di false o inesatte generalità è connessa a ricerche dell'autorità giudiziaria per reati relativi alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi, ai sequestri di persona, nonché al riciclaggio, all'immigrazione illegale, alla tratta dei minori e alla prostituzione di soggetti provenienti da paesi terzi. Alle stesse pene soggiace il gestore di strutture ricettive e di case e istituti di cura che non conservi le denunce di presenze o non le trasmetta nei casi di cui alla lettera i)».

Art. 35.

35.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«35-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione solamente nei procedimenti che verranno instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; a quelli già pendenti a tale data si continuano ad applicare le norme in vigore nel momento della loro instaurazione».

Art. 38.

38.0.1

TIRELLI, STIFFONI

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All'articolo 208, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, dopo le parole: «loro competenza» sono inserite le seguenti: «e per consentire la predisposizione di progetti-obiettivo da parte dei comuni, finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della sorveglianza ambientale sui territori di propria competenza».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236**Art. 1.****1.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 1.***(Ambito di applicazione)*

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.*(Obbligo di astensione da atti di governo)*

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2 del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delibera, quanto vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma».

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13.

Art. 2.**2.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)*

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

Art. 4.**4.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Dichiarazione delle attività economiche)*

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. L'interessato può chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti.

6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 1».

Art. 5.**5.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.***(Criteri di esercizio delle attività economiche)*

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.

2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli seguenti.

4. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione di massa, delle quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare o del soggetto controllante, mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'attività imprenditoriale è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

659^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice SCOPELLITI sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3744, recante istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale, rilevando l'opportunità di esaminare questo disegno di legge congiuntamente ai disegni di legge nn. 4834 e congiunti in materia di modifica dell'articolo 41-*bis* e di altre norme dell'ordinamento penitenziario.

Il presidente PINTO ritiene che, al fine di evitare un eccessivo appesantimento dell'*iter* procedurale dei disegni di legge nn. 4834 ed abbinati, il disegno di legge n. 3744 potrebbe essere esaminato separatamente senza essere congiunto con i primi.

Il senatore RUSSO, relatore sui disegni di legge nn. 4834 ed abbinati, ritiene preferibile la soluzione testé prospettata dal presidente PINTO, in considerazione del fatto che la materia oggetto del citato disegno di legge n. 3744 non è propriamente sovrapponibile a quella oggetto dei disegni di legge nn. 4834 e congiunti.

Prende la parola la senatrice SCOPELLITI che dichiara di non condividere le considerazioni svolte da ultimo dal senatore Russo, ritenendo invece che fra il disegno di legge n. 3744 e gli altri disegni di legge menzionati esista indubbiamente una connessione.

Il presidente PINTO, dopo aver aggiunto che sul disegno di legge n. 3744 è stata già da tempo nominata, come relatrice, la senatrice Bonfietti, assicura che in ogni caso tale disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno della Commissione per la prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(3238) Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CENTARO il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo, volto a modificare l'articolo 165 del codice di procedura civile sia ispirato a due diversi ordini di ragioni. Il primo è di carattere pratico e si sostanzia nella impossibilità concreta, vista la brevità del termine attuale, di un tempestivo ritorno della cartolina di ricevuta dell'atto notificato che, a sua volta, costringe, la maggior parte delle volte a procedere all'iscrizione alla cieca delle cause al ruolo. Il secondo è invece di carattere giuridico e si concretizza nell'esigenza di un riequilibrio dei termini concessi all'attore rispetto a quelli previsti per il convenuto.

Prende la parola il senatore RUSSO, il quale ritiene che la modifica proposta con il disegno di legge in titolo implichi la necessità di una riflessione in merito all'esigenza di una eventuale ridefinizione dei termini oggi previsti per la costituzione del convenuto, proprio al fine di evitare – contrariamente alle finalità perseguite dallo stesso disegno di legge – che l'intervento proposto determini una situazione di squilibrio nella posizione delle parti processuali.

Anche il senatore Antonino CARUSO ritiene importante una riflessione al fine di evitare che la modifica proposta si risolva in una riduzione dello spazio temporale effettivamente utilizzabile dal convenuto per preparare le proprie difese.

Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a martedì 21 novembre 2000, alle ore 18.

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(4673-bis) *Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

(4738-bis) *Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto rinviato nella seduta del 26 ottobre 2000.

Il relatore FASSONE illustra alla Commissione un ulteriore testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo.

Il Capo I del testo predisposto reca modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e rappresenta una priorità assoluta in considerazione della scadenza imminente – al 31 dicembre di quest'anno – delle disposizioni in materia di «videoconferenze».

Il Capo II interviene sulla problematica della trasgressione delle prescrizioni in materia di arresti domiciliari e benefici penitenziari.

Il Capo III, poi, riguarda le operazioni simulate ed il ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro.

Il Capo IV – che reca modifiche alla legge n. 689 del 1981, in tema di depenalizzazione, e nel quale è inserito anche un articolo concernente il programma di reintegrazione sociale – interviene sulla tematica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi che ha rivelato concreti problemi applicativi. Da un lato, infatti, la sostituzione con la pena pecuniaria assai spesso non garantisce l'eseguibilità della sanzione stessa e tale tipologia di pena rimane inoperante in una larghissima percentuale di casi. D'altra parte, ulteriori problemi applicativi nascono dalla sostituzione della pena con la libertà controllata, misura che determina un'attività di puro controllo, è scarsamente applicata e non appare delineare una consistente azione di recupero rispetto al reinserimento sociale della persona. Infine, per quanto attiene alla semidetenzione, tale misura andrebbe ricalibrata nei rapporti con la detenzione domiciliare.

Il relatore Fassone, richiamata nuovamente l'attenzione della Commissione sulla necessità di intervenire in ordine alla data di scadenza delle «videoconferenze» anche mediante un eventuale stralcio del relativo Capo, ritiene necessario ed opportuno approfondire il più possibile – in una prospettiva *de iure condendo* - gli aspetti relativi all'impiego in termini sanzionatori delle prestazioni in lavori di pubblica utilità, anche in rapporto all'esigenza di creare concrete possibilità per attività di questo tipo, ricordando l'azione dell'Amministrazione penitenziaria con quella delle regioni e degli enti locali. Tali profili andrebbero approfonditi sia dal punto di vista dottrinale, per verificare gli effetti che il testo in esame avrebbe dal punto di vista sistematico, sia con gli elementi che potranno essere assunti da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il senatore RUSSO, il senatore CENTARO e il relatore FASSONE, in merito all'urgenza delle disposizioni del testo illustrate dal relatore Fassone concernenti le videoconferenze ed alla opportunità di raccordare i lavori della Commissione con quelli della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento, dove è in corso di esame un disegno di legge avente ad oggetto la pura e semplice proroga delle vigenti disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario in materia di videoconferenze.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.

**ULTERIORE TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE 1210, 1529,
4673-BIS E 4738-BIS**

CAPO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO PENALE A DISTANZA

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis*. - (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). –
1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza».

Art. 3.

1. All'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 la lettera c) è abrogata;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di de-

tenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 147-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-*quater*. - (*Esame a distanza dei minori*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 498, comma 4-*ter*, del codice, il giudice, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame del minore avvenga a distanza. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 147-*bis*, comma 2.

2. Su richiesta del minore o del suo difensore l'esame viene effettuato con modalità tali da assicurare la visibilità dell'esaminato da parte del solo giudice».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 205-*bis*. - (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-*bis*.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

Art. 6.

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dalla legge 26 novembre 1999, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è posto al 31 dicembre 2001».

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, in lire 30 miliardi per l'anno 2001, ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 48 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 13 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ARRESTI DOMICILIARI E BENE- FICI PENITENZIARI

Art. 8.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere».

2. Nell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il giudice, se l'arresto è avvenuto nelle ipotesi di cui all'articolo 385, terzo comma, del codice penale, provvede in ogni caso anche a sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

1-ter. Si applica l'articolo 27 del codice di procedura penale se il giudice, contestualmente o successivamente al provvedimento di cui al comma 1-bis, dichiara la sua incompetenza.

1-quater. La polizia giudiziaria, quando l'arresto in flagranza è avvenuto per una condotta punibile a norma dell'articolo 385, terzo comma, del codice penale, ne dà immediata notizia anche al pubblico ministero presso il giudice competente per il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, che trasmette immediatamente al giudice competente per la convalida l'ordinanza applicativa e gli altri atti relativi alla sua esecuzione».

Art. 9.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede».

CAPO III

OPERAZIONI SIMULATE E RITARDO OD OMISSIONE DEGLI ATTI DI CATTURA, DI ARRESTO O DI SEQUESTRO

Art. 10.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, beni ovvero cose che sono l'oggetto, il prodotto, il profitto, il prezzo del reato o il mezzo per commetterlo, ovvero altre utilità provenienti da taluno dei delitti per cui si procede, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Le operazioni indicate nel comma 1 possono essere effettuate in relazione ad uno dei seguenti delitti:

a) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale;

c) usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

e) delitti concernenti armi e materiali d'armamento, di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

f) delitti riguardanti stupefacenti o sostanze psicotrope, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

g) delitti aggravati a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

h) delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione.

Art. 11.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 10, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

3. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente in relazione al luogo in cui l'operazione deve svolgersi.

Art. 12.

1. Le operazioni indicate nell'articolo 10 possono essere effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Direzione investigativa antimafia o ai servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Fatte salve le disposizioni impartite a norma del comma 5 del predetto articolo 12, per le finalità di coordinamento ivi previste, le operazioni relative ai delitti di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria addebi alle unità specializzate antidroga. Per i delitti di contrabbando gli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni devono essere altresì in possesso della qualifica di ufficiali di polizia tributaria.

2. L'esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal direttore della Direzione investigativa antimafia, dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito dell'operazione. L'esecuzione delle operazioni relative ai delitti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve darne preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 10. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative, e sono individuate le operazioni attivabili dagli ufficiali di polizia giudiziaria di specifiche unità specializzate competenti per la persecuzione dei delitti determinati, anche in relazione alla competenza preminente della forza di polizia cui appartengono.

Art. 13.

1. Sono abrogati gli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Restano salve le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni può sostituire tale pena con il programma di reintegrazione sociale di cui all'articolo 53-*bis*; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la custodia domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di nove mesi può sostituirla inoltre con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è aggiunto il seguente:

«Art. 53-*bis*.- 1. Il programma di reintegrazione sociale comporta:

a) l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in istituti, o sezioni di istituti disciplinati in modo da essere compatibili con le finalità del programma;

b) l'obbligo di prestare l'attività lavorativa a favore della collettività.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste nella prestazione di attività lavorativa non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, e comporta la prestazione di almeno tre e non più di sei ore di lavoro giornaliero.

4. Il giudice determina il programma di reintegrazione sociale tenendo conto delle opportunità lavorative offerte dagli Enti locali, e organizzate dalla Regione, curando altresì, per quanto possibile il perseguimento degli obiettivi del trattamento, di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. Ogni giorno di attività lavorativa equivale, ad ogni effetto di legge, a due giorni di pena detentiva se l'attività lavorativa si svolge per tre ore al giorno; equivale a tre giorni di pena detentiva se per una durata maggiore.

6. È garantita la tutela assicurativa e previdenziale, alle quali provvedono gli enti locali beneficiari della prestazione lavorativa. Alle spese di mantenimento del condannato contribuisce la Regione competente per territorio, nel quadro di convenzioni stipulate con l'Amministrazione penitenziaria.

7. Il condannato può chiedere, se ciò è compatibile con la natura dell'attività da svolgere, che il complesso delle ore lavorative determinato a suo carico sia diversamente distribuito nell'arco della giornata o del mese.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59 e 60, sono esclusi dal programma di reintegrazione sociale i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché i condannati nei cui confronti sia intervenuto un provvedimento di revoca di benefici penitenziari.».

Art. 16.

1. L'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Custodia domiciliare*). - 1. La sanzione della custodia domiciliare comporta l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o assistenza.

2. La custodia domiciliare comporta altresì:

a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

b) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente.

3. Se il condannato lo richiede, può essere ammesso a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. In tal caso, l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Se il condannato viene ammesso al lavoro di pubblica utilità, il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ha una durata pari a otto ore, da determinarsi tenendo conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato.

5. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Nei confronti del condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale».

Art. 17.

1. All'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La custodia domiciliare può essere applicata se non risulta indispensabile la detenzione in carcere».

Art. 18.

1. L'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - (*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*). - 1. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei quattro anni dalla condanna precedente.

2. La pena detentiva, se è stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo quinquennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati per più di due volte per delitti della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di affidamento in prova o di semilibertà.

3. Le condizioni soggettive che escludono la sostituzione della pena detentiva previste nel presente articolo non si estendono agli imputati minorenni».

2. All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

b) nel primo comma, le parole «385 (evasione)» sono soppresse;

c) nel secondo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

d) nel terzo comma, le parole «Le pene sostitutive» sono sostituite dalle seguenti «Le medesime pene sostitutive»;

e) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Le pene sostitutive della pena pecuniaria, della libertà controllata e della custodia domiciliare non si applicano al delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, ai delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale nonché ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

Art. 19.

1. All'articolo 64 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Fuori del caso in cui il condannato sia stato ammesso a prestare un lavoro di pubblica utilità, se risulta che il condannato alla custodia domiciliare non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero che versa in situazione di assoluta indigenza, il magistrato di sorveglianza può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa, osservando le norme del capo II-*bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza dispone in ogni caso che la detenzione venga eseguita in un luogo di pubblica cura se il condannato versa in condizioni di salute tali da renderne necessario il ricovero.

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-*bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

c) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa agli organi di polizia competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.»;

d) nel quarto comma, le parole: «numeri 1, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 3».

Art. 20.

1. All'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Quando il condannato, senza giusto motivo, si allontana dai luoghi in cui sconta la custodia domiciliare o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero lo abbandona, la parte rimanente della detenzione domiciliare si converte nella pena detentiva sostituita.

La restante parte della pena si converte altresì nella pena detentiva sostituita quando, senza giusto motivo, è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla custodia domiciliare o alla libertà controllata.»;

c) nel secondo comma, le parole: «o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato» sono soppresse.

Art. 21.

1. L'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - (*Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione*).
- 1. Nei confronti del condannato alla custodia domiciliare o alla libertà controllata non sono applicabili le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1. Le misure alternative alla detenzione indicate nel comma 1 sono altresì escluse per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 66.

2. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai condannati minori di età al momento della condanna».

Art. 22.

1. L'articolo 70 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - (*Esecuzione di pene concorrenti*). - 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della custodia domiciliare o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con la custodia domiciliare non può complessivamente superare la durata di un anno e sei mesi; se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente tale durata ma non supera i due anni, si applica la pena detentiva per la parte eccedente un anno e sei mesi e la stessa viene espiata con precedenza.

3. Le pene della custodia domiciliare e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la custodia domiciliare».

Art. 23.

1. All'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione » è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare, anche quando è affiancata dal lavoro di pubblica utilità.».

2. Nell'articolo 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

3. All'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il quarto comma è abrogato.

4. All'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel quarto comma, le parole: «, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione» sono soppresse.

5. All'articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono approntate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;
- b) il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 68 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono approntate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;
- b) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;
- c) nel quarto comma, le parole: «La semidetenzione» sono sostituite dalle seguenti: «La custodia domiciliare».

7. All'articolo 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono approntate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;
- b) nel terzo comma, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

CAPO V

NORMA FINALE

Art. 24.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

325^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il ministro plenipotenziario Rocco Antonio Cangelosi, direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli affari esteri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli affari esteri

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il presidente MIGONE fa presente che con l'odierna audizione del ministro Cangelosi la Commissione si propone di approfondire tutte le questioni incluse nell'agenda del prossimo Consiglio europeo di Nizza, con particolare riferimento alla revisione delle istituzioni europee e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A questo proposito precisa che, dopo l'approvazione di tale Carta al recentissimo vertice di Biarritz, si discutono i seguiti che essa potrà avere e, in particolare, se potrà essere recepita nel Trattato dell'Unione europea.

Nel dare la parola al ministro Cangelosi per il suo intervento introduttivo, chiede infine se a Nizza sarà possibile risolvere le questioni istituzionali rimaste aperte dopo il Consiglio europeo di Amsterdam, nonché le ulteriori proposte che sono state avanzate dai paesi più interessati alla costruzione di un'Europa politica.

Il ministro plenipotenziario Rocco Antonio CANGELOSI osserva anzitutto che con il Consiglio europeo di Nizza si concluderà la terza conferenza intergovernativa svoltasi in meno di dieci anni, al fine di impri-

mere una significativa accelerazione al processo di integrazione europea mediante un progressivo adeguamento dei trattati. Peraltro un rafforzamento delle istituzioni europee e, in particolare, dei meccanismi decisionali è imprescindibile in relazione al prossimo allargamento dell'Unione; un avanzamento dell'integrazione non mancherà poi di avere effetti positivi anche sulla moneta unica europea.

Al Consiglio europeo di Amsterdam si era convenuto che la successiva conferenza intergovernativa avrebbe dovuto affrontare tre grandi questioni rimaste irrisolte: l'estensione del voto a maggioranza qualificata, le dimensioni e la struttura della Commissione, la riponderazione dei voti nel Consiglio. Per iniziativa dell'Italia e di altri Stati membri, il negoziato si è poi esteso a numerosi e rilevanti temi, i quali solo in parte potranno trovare la loro definizione al Consiglio europeo che si svolgerà nel mese prossimo a Nizza, essendo previste sin da ora ulteriori fasi della progressiva revisione dei trattati.

Sul problema cruciale dei meccanismi di voto, il Governo ritiene che si debba prevedere di regola la maggioranza qualificata, facendo salve le materie più delicate, come le deroghe al mercato interno, nonché tutti gli atti che debbano essere ratificati dai singoli Stati. Su altri temi, come la fiscalità e la sicurezza sociale, sarà necessario raggiungere compromessi con quei paesi che più si oppongono all'abbandono dell'unanimità, non intendendo privarsi del proprio diritto di veto. In materia di politica commerciale l'Italia propugna l'estensione della competenza della Comunità – già riconosciuta in via generale – anche agli ambiti finora riservati ai governi nazionali, come i servizi e la proprietà intellettuale, almeno per quel che concerne il negoziato in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Vi è poi il tentativo di comunitarizzare le materie afferenti al terzo pilastro, cioè la cooperazione negli affari interni e la giustizia, che si svolge attualmente a livello intergovernativo. Si riscontrano però le resistenze di alcuni paesi che avrebbero problemi di costituzionalità se fosse approvata tale proposta.

Il ministro Cangelosi illustra poi la posizione italiana in ordine alle cooperazioni rafforzate, che già sono previste dalle disposizioni vigenti ma non decollano, poiché devono essere approvate all'unanimità e richiedono l'adesione della maggioranza degli Stati membri; ciò ha determinato una situazione in cui alcune cooperazioni rafforzate sono state avviate, ma prescindendo dal Trattato dell'Unione europea. L'Italia, che non desidera un'Europa a più velocità, ritiene che tali condizioni possano essere superate e preferisce parlare di integrazione rafforzata, piuttosto che di cooperazione rafforzata.

Per quel che concerne la composizione della Commissione, il Governo ritiene opportuno mantenere l'attuale numero di 20 commissari anche nell'ipotesi di un allargamento che porterebbe l'Unione ad avere da 25 a 30 Stati membri: un organismo pletorico sarebbe infatti destinato a funzionar male e ad avere scarso peso decisionale. Tale scelta comporta inevitabilmente un sistema di rotazione nella designazione dei commissari,

che per l'Italia dovrebbe interessare tutti gli Stati membri, poiché la discriminazione tra membri permanenti e membri a rotazione porterebbe a nazionalizzare la Commissione, contraddicendo così i principi fondamentali su cui si è costruita l'Unione europea.

La riponderazione dei voti nel Consiglio è il necessario *pendant* della riforma della Commissione, poiché esso è la sede appropriata in cui si deve tener conto del peso degli Stati. La legittimità democratica dell'Unione europea è garantita soltanto se vi è una corrispondenza tra le dimensioni di ciascuna popolazione e i diritti di voto di cui dispone il rispettivo governo; l'Italia propone perciò un sistema che consenta l'approvazione a maggioranza qualificata delle proposte o degli atti sostenuti da governi che rappresentino complessivamente almeno il 60 per cento degli abitanti dell'Unione.

Altri paesi propongono invece un sistema di doppia maggioranza che consentirebbe di bloccare il Consiglio ai rappresentanti di Stati che complessivamente raggiungano l'11 per cento degli abitanti. Ciò limiterebbe fortemente la legittimità democratica del Consiglio europeo e, in concreto, lascerebbe il diritto di veto a uno o pochi paesi; la proposta italiana prevede invece che una minoranza di blocco debba avere dimensioni ben più consistenti. Sarà opportuno comunque tranquillizzare i piccoli Stati, evitando con meccanismi appropriati che le decisioni a maggioranza qualificata possano essere imposte da un accordo tra i paesi più popolosi.

L'Italia è poi favorevole a un ampio riordino dei trattati, che porti a distinguere le disposizioni di carattere costituzionale – tra le quali vorrebbe vedere inserita anche la Carta dei diritti fondamentali – dalle altre che non disciplinano materie tipicamente costituzionali. Si tratta però di un'opera di ampio respiro, che non potrà certo esaurirsi al Consiglio europeo di Nizza, ma dovrà essere oggetto di successivi negoziati. In tale ambito dovrà essere poi affrontato anche il fondamentale tema della sussidiarietà, definendo in concreto quale funzioni debbano essere attribuite rispettivamente all'Unione europea e agli Stati nazionali.

Il ministro Cangelosi ricorda poi che il 20 novembre il Consiglio affari generali, assieme ai Ministri della difesa, adotterà importanti decisioni volte a rendere operativo il corpo di 60.000 uomini che è stato creato al Consiglio europeo di Helsinki, al fine di poter intervenire nella gestione delle crisi con azioni di *peace keeping*. Anche in tal caso l'Italia avanza, assieme ai Paesi Bassi, al Belgio e al Lussemburgo, la proposta di inserire questo nuovo ambito di attività nei trattati, precisando le funzioni del Segretario generale del Consiglio nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune. Infine il Governo propone anche la creazione di organismi idonei a condurre una politica economica organica, in mancanza dei quali l'intero peso dell'unione economica e monetaria continuerebbe a gravare sulla Banca centrale europea, che ha a disposizione soltanto strumenti monetari.

In conclusione è necessaria un'attenta riflessione sui temi indicati, perché complesse decisioni di carattere istituzionale non possono essere affidate soltanto a una conferenza intergovernativa.

Il senatore PORCARI, dopo aver espresso apprezzamento per l'esposizione del ministro Cangelosi, domanda quali siano le aspettative del Governo italiano rispetto alla posizione che sarà espressa dagli altri *partner* comunitari sul documento presentato dall'Italia in vista del vertice di Nizza, ed in particolare che attese vi siano circa la posizione della Francia, che avrà ovviamente un ruolo chiave in quanto detiene la Presidenza di turno.

Il ministro CANGELOSI rileva come la linea portata avanti dall'Italia coincida in larga misura con le posizioni francese e tedesca, e come significative convergenze esistano anche con Gran Bretagna, Spagna ed altri Stati membri, il che rende ragionevole l'aspettativa di veder affermare un processo di aggregazione dei consensi idoneo a portare al successo la Conferenza intergovernativa. La comunanza di vedute con la Francia si è manifestata, in particolare, sul tema delle cooperazioni rafforzate, in ordine al quale residuano ormai soltanto alcune differenziazioni rispetto alla posizione espressa dall'Italia. Su tale fondamentale questione non è del resto privo di significato il fatto che la proposta italiana sia stata scelta come testo base per la discussione.

Molto incoraggiante è inoltre il grado di convergenza al quale si è pervenuti su un'altra questione fondamentale, quale quella del meccanismo di calcolo dei voti, ove si sta affermando la scelta di una forte riponderazione fra gli Stati membri.

Non può invece essere sottaciuta l'esistenza di disparità di vedute, in particolare con la Francia, per quanto riguarda l'identificazione delle materie per le quali andrà previsto il voto a maggioranza. Al riguardo, va dato atto ai negoziatori francesi dell'esistenza di peculiari difficoltà interne di ordine costituzionale, alle quali potrebbe forse ovviarsi nel caso in cui fosse inserita nei trattati una previsione per la quale, a partire dal 2004, un complesso di materie che attualmente non ne fanno parte dovranno essere inserite nel cosiddetto «primo pilastro» ed assoggettate quindi alla regola del voto a maggioranza. Nel complesso, è comunque lecito attendersi un atteggiamento di disponibilità ed apertura da parte della Francia, anche perché un eventuale insuccesso della Conferenza intergovernativa che si concluderà nel semestre della sua presidenza rappresenterebbe un elemento molto negativo per il paese, suscettibile di determinare rilevanti ripercussioni anche sugli assetti politici interni.

Il senatore VOLCIC, prende atto delle valutazioni espresse dal ministro Cangelosi circa l'esistenza di un'ampia convergenza su buona parte dei temi negoziali che saranno sottoposti al vertice di Nizza. Chiede quindi se, alla luce di ciò, le ricostruzioni operate dai mezzi di comunicazione negli scorsi mesi circa gli indirizzi e gli obiettivi delle cancellerie europee per il processo di integrazione - per le quali vi sarebbero sensibili disparità di vedute, ad esempio, fra il cancelliere Schroeder e il ministro Fischer, ovvero fra lo stesso ministro Fischer e il suo omologo francese Vedrine - siano da considerare fantasiose e comunque prive di riscontro.

Il ministro CANGELOSI osserva come il fatto che sui mezzi di informazione si sia svolta nei mesi scorsi una discussione circa il modello al quale dovrà conformarsi il processo di evoluzione europea, con l'alternativa – in via di estrema semplificazione – tra la scelta federale e quella confederale, ha rappresentato certamente un'opportunità preziosa di coinvolgimento dell'opinione pubblica. Tuttavia, bisogna considerare che allo stato attuale nessuno è in condizione di prevedere compiutamente quale sarà il risultato finale del processo, visto che quella europea è una costruzione *in fieri*. Il dibattito svoltosi non è stato comunque inutile, potendosi senz'altro ritenere che, nei termini attualmente previsti, il meccanismo delle cooperazioni rafforzate abbia accolto molte delle esigenze e delle sollecitazioni nel senso di un'accelerazione ed un approfondimento dell'integrazione.

Il senatore SERVELLO sottolinea l'esigenza di assicurare al Parlamento, e alla Commissione esteri in particolare, le condizioni per un adeguato approfondimento in ordine alle questioni attinenti al testo di Carta dei diritti negoziato in sede comunitaria. Chiede poi al ministro Cangelosi in quale sede e con quali tempi si potrà operare per promuovere i necessari miglioramenti ed integrazioni rispetto a quelle soluzioni negoziali, così da pervenire ad una tavola dei diritti che faccia anche riferimento ai principi su cui si fonda l'identità dell'Europa, ad esempio in materia religiosa, con conseguente necessità di enunciare il divieto della clonazione umana e di affermare per converso il diritto alla vita, in ogni stadio, il ruolo della famiglia come società naturale, la libertà di insegnamento. Si tratta di tematiche profondamente sentite nella coscienza civile, ma sulle quali il Parlamento non è stato al momento in condizione di dare il suo apporto.

Il ministro CANGELOSI osserva in primo luogo come il complesso processo negoziale che ha portato alla elaborazione di un progetto di Carta dei diritti sia stato tale da assicurare la diretta partecipazione per ciascuno degli Stati membri di rappresentanti dei Parlamenti. Non sono mancate certamente le difficoltà, ma il testo messo a punto può considerarsi nel complesso soddisfacente. Fra gli aspetti più significativi, va menzionato l'ampliamento della sfera dei diritti con riferimento alle problematiche della bioetica e delle nuove tecnologie, come pure la previsione di diritti come quello all'informazione o alla salubrità dell'ambiente. Non vanno poi dimenticate le enunciazioni riguardanti la libertà di impresa e quelle relative alla ricerca scientifica e al diritto alla buona amministrazione.

Certamente non mancano aspetti sui quali sarebbero state possibili soluzioni migliori. Sulla scorta delle scelte compiute al vertice di Biarritz, una volta che, in occasione del prossimo vertice di Nizza, sarà stata adottata la Carta, si porrà la questione di individuare un meccanismo appropriato per inserirla nel sistema dei trattati dell'Unione, eventualmente contemplando la possibilità di successivi passaggi formali. A tal fine, potrebbe eventualmente affermarsi la possibilità di inserire il contenuto della

Carta in un testo di rango costituzionale: se tale percorso dovesse essere adottato, si tratterà evidentemente di apportare al testo i necessari affinamenti di ordine giuridico-costituzionale, ed in tale contesto vi sarà l'occasione di aprire una discussione.

La senatrice DE ZULUETA domanda se, qualora il vertice di Nizza non fosse in grado di raggiungere il complesso degli obiettivi assegnatigli, siano stati considerati scenari alternativi. Al riguardo, osserva come, al fine di far fronte al previsto allargamento dell'Unione europea, sarebbe forse necessario intervenire almeno sui versanti della riponderazione dei voti e del numero dei componenti della Commissione.

Rileva poi come la scelta tattica di non esplicitare gli obiettivi finali, in senso federalista, del processo di integrazione sia oggi svuotata di significato, dal momento che è ormai evidente, anche in quei paesi che come la Gran Bretagna hanno una vocazione europeistica piuttosto labile, che è in gioco la scelta tra una trasformazione federale dell'Unione e un ritorno alla logica intergovernativa.

Il senatore BASINI manifesta rincrescimento per l'inadeguatezza del coinvolgimento, nel processo negoziale che ha portato all'elaborazione della Carta dei diritti, dei Parlamenti nazionali e dello stesso Parlamento europeo. A tale riguardo, non può ritenersi soddisfacente la possibilità di un intervento emendativo successivo, nell'eventualità che alla Carta venga assegnato un qualche rango costituzionale, dal momento che il contenuto sarebbe comunque, giunti a quel punto, sostanzialmente precostituito.

Nel merito, il testo risultante dai negoziati dà adito a forti riserve. Intanto, si è scelto per la prima volta di formulare una dichiarazione dei diritti dell'uomo che esordisce non con un riferimento alla libertà, ma ad un concetto nebuloso come quello della dignità umana. Inoltre, mentre vengono definiti in modo molto analitico i diritti collettivi, quelli individuali sono enunciati in termini ambigui, con ampie possibilità di deroghe e limitazioni per garantire la posizione e gli interessi dei gruppi, come ad esempio avviene nel caso dell'articolo 23, ove si prefigurano eccezioni al principio della parità per favorire soggetti appartenenti al sesso sotto-rappresentato sui luoghi di lavoro.

Tale scelta, come le numerose altre di ispirazione analoga enucleabili dal testo della Carta, riflette un'impostazione di tipo socialista che non può essere accettata da chi per l'Europa vorrebbe affermare, per converso, un assetto costituzionale ispirato dai valori del liberalismo.

Il senatore SCALFARO, dopo aver rilevato come la soluzione adottata a Biarritz sia quella di non attribuire per il momento alla Carta un valore giuridico, sottolinea l'esigenza di un adeguato approfondimento circa il percorso più idoneo per l'attribuzione al testo di un rango costituzionale.

Al riguardo, esprime rammarico per il fatto che finora il Parlamento non sia stato in condizione di contribuire in modo efficace all'elaborazione del testo. Né vale la considerazione secondo cui esso rappresenta al momento soltanto una dichiarazione politica, sulla quale vi sarà in prosieguo di tempo la possibilità di una revisione: da un lato, infatti, le decisioni politiche rivestono talvolta, come nel caso presente, anche maggiore importanza di quelle che si collocano sul piano strettamente giuridico; dall'altro, le soluzioni raggiunte in sede negoziale non potranno che condizionare largamente gli esiti finali.

Si augura quindi che la Commissione possa avere nel prossimo futuro adeguati spazi per discutere le enunciazioni della Carta, in modo tale da sottoporre poi all'Assemblea un suo contributo di riflessione, eventualmente corredato da proposte di modifica e integrazione per gli ipotizzati, successivi passaggi negoziali in sede europea.

Rileva infine come sia necessario avviare una riflessione sul ruolo che dovrà essere assegnato alla Commissione europea nell'ambito dei futuri assetti istituzionali, osservando che lasciare nell'ombra una questione di tale portata solo per non determinare tensioni sarebbe scelta controproducente, oltretutto criticabile sul piano della trasparenza democratica.

Il senatore PIANETTA domanda in primo luogo se ad avviso del ministro Cangelosi sia possibile prevedere un ampio ricorso alla formula delle cooperazioni rafforzate senza pregiudicare la necessaria omogeneità della costruzione europea, specie nel contesto dei previsti ampliamenti dell'Unione.

Per quanto riguarda il richiamo espresso dal senatore Scalfaro all'opportunità di una più approfondita discussione sulle tematiche oggetto della Carta, ricorda che la sua parte politica ha chiesto a suo tempo di effettuare una discussione in Assemblea, discussione che non sembrerebbe potersi surrogare con un breve dibattito in Commissione.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, nel prendere atto delle previsioni sostanzialmente ottimistiche del ministro Cangelosi circa gli esiti del prossimo vertice di Nizza, osserva come vi siano tuttavia numerosi segnali che farebbero dubitare della possibilità di raggiungere i risultati annunciati. Se si concretizzasse lo scenario meno favorevole, andrebbero preparate misure idonee a far fronte agli inevitabili contraccolpi negativi per il processo di integrazione europea. Occorre pertanto che il Parlamento, almeno nella presente occasione, affronti con sufficiente consapevolezza le implicazioni del passaggio di fronte al quale si trova l'Unione europea.

Il presidente MIGONE sottolinea in primo luogo come sia essenziale che l'Italia, nell'attuale delicata fase del processo di integrazione europea, continui ad operare, come è avvenuto nei decenni trascorsi, come protagonista degli sforzi di affermazione di un'Europa unita.

Come già avvenne alla vigilia del vertice di Amsterdam, il rischio è che si faccia strada tra i responsabili politici degli Stati dell'Unione un at-

teggiamento minimalista, con la rinuncia ad esprimere volontà forti e la subalternità del processo decisionale alla logica dei veti diplomatici. Se ciò accadesse, sarebbe alquanto probabile un risultato deludente del vertice, prospettiva questa che potrebbe risultare più negativa di quella di non raggiungere alcun risultato. In vista del vertice di Nizza, andrebbe pertanto considerata la possibilità di dichiarare l'indisponibilità a sottoscrivere soluzioni che non siano sufficientemente caratterizzate nel senso dell'innovazione.

In merito alle considerazioni svolte dal senatore Scalfaro, condivide l'esigenza di un chiarimento sugli obiettivi politici del processo di integrazione, in particolare per ciò che attiene al ruolo della Commissione europea.

Per quanto riguarda il tema della Carta dei diritti, rileva come la discussione odierna costituisca una prima occasione di approfondimento su tematiche che torneranno certamente in discussione. Non sarebbe peraltro giustificato sottacere l'apporto che il Parlamento italiano ha già potuto dare ai negoziati, considerato che la Commissione che ha messo a punto il testo che sarà adottato a Nizza ha visto l'attiva presenza di membri del Parlamento di tutti gli Stati dell'Unione. Non può certamente ignorarsi il fatto che un documento che approva il contenuto politico della Carta sia stato oggetto di approvazione parlamentare a maggioranza. Tuttavia, dopo che il vertice di Nizza adotterà il testo, verosimilmente ridimensionandolo ad una dichiarazione politica, si aprirà, per coloro che intendono coltivare la prospettiva di una Costituzione europea, la possibilità di contribuirvi attivamente, con adeguati spazi di discussione parlamentare. In tale contesto, la Commissione è chiamata a sottoporre all'Assemblea un documento di indirizzo, anche alla stregua delle sollecitazioni espresse dal Presidente del Senato. Al riguardo, potrà risultare opportuno individuare un percorso di riflessione comune con la Giunta per gli affari delle comunità europee, che ha già avviato una propria procedura su tali tematiche.

Il ministro CANGELOSI osserva in primo luogo come l'Italia non abbia mai rinunciato ad affermare la propria opzione di fondo favorevole ad una trasformazione dell'Europa in senso federale, sin dal progetto Spinelli e dalla dichiarazione di Stoccarda Genscher-Colombo, anche se ovviamente lungo il percorso è stato necessario volta per volta raggiungere un compromesso su obiettivi intermedi.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse sull'ipotesi che il vertice di Nizza non dia risultati pari agli obiettivi annunciati, nel ribadire la fondatezza degli affidamenti circa la possibilità di un accordo soddisfacente, concorda sull'opportunità di individuare una soglia minima al di sotto della quale converrà rinunciare alle intese. Al riguardo, sottolinea come non vada drammatizzata la portata delle ripercussioni negative in caso di insuccesso del prossimo vertice, ricordando come il processo di integrazione europea si sia sviluppato nel corso degli anni anche attraverso numerosi passaggi critici.

Per quanto riguarda la Carta dei diritti, ricorda come la procedura negoziale seguita sia stata definita sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio europeo di Colonia, ed abbia comunque visto la partecipazione attiva di rappresentanti dei Parlamenti nazionali.

Il senatore SERVELLO domanda in quale sede i rappresentanti designati dal Parlamento italiano abbiano riferito in ordine allo stato dei negoziati ai quali hanno partecipato.

Dopo che la senatrice DE ZULUETA ha osservato che i parlamentari italiani designati hanno riferito in modo assiduo sull'andamento dei negoziati alla Giunta per gli affari europei del Senato e, rispettivamente, alla Commissione per le politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, il senatore SERVELLO rileva come si sia trattato comunque a suo avviso di una procedura non idonea a garantire l'adeguato coinvolgimento delle Camere.

Il ministro CANGELOSI, nel ribadire che si è trattato di un meccanismo negoziale definito dal Consiglio europeo di Colonia, e al quale si sono attenuti tutti gli Stati dell'Unione, rileva che le modalità di discussione parlamentare sulle linee del progetto sono state ovviamente definite a livello dei singoli organi parlamentari.

Sottolinea comunque come il testo della Carta contempra una serie di importanti strumenti per una più efficace tutela dei diritti dei cittadini, e non vada sottovalutata la portata dei risultati raggiunti, anche se vi potrà certamente essere l'opportunità di apportare miglioramenti.

In risposta poi al quesito formulato dal senatore Pianetta circa le modalità più appropriate per evitare che le cooperazioni rafforzate favoriscano l'insorgere di troppo accentuate differenziazioni tra gli Stati membri, fa presente che, alla stregua della proposta italo-tedesca elaborata al riguardo, la Commissione europea sarà chiamata a pronunciarsi volta per volta sull'ammissibilità delle iniziative dirette ad avvalersi di tale peculiare modalità di integrazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Cangelosi per il contributo di riflessione assicurato e dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

475^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Carli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SALUTO AL SENATORE LORENZI

Il presidente BISCARDI, a nome dell'intera Commissione, rivolge un affettuoso saluto al senatore Lorenzi, che torna a prendere parte ai lavori della Commissione, gli augura di riprendere il proficuo lavoro con la consueta serenità d'animo ed esprime piena solidarietà per la vicenda che lo ha personalmente coinvolto.

Si associano i componenti della Commissione e il sottosegretario CARLI.

IN SEDE REFERENTE

(4047) BRUNO GANERI ed altri. – *Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali*

(4110) BRUNO GANERI. – *Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 26 ottobre 2000.

Il presidente relatore BISCARDI comunica che, nella seduta di ieri, la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio ha preso atto che la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero sui provvedimenti in titolo non è stata positivamente verificata dal Ministero del tesoro. Osserva tuttavia che, in quella seduta, il sottosegretario Morgando ha finalmente indicato una quantificazione degli oneri necessari alla copertura del testo. Avverte pertanto di aver predisposto alcune proposte emendative che tengono conto dei rilievi formulati in sede di Sottocommissione pareri della Commissione bilancio, sui quali si augura possa essere ottenuto parere favorevole sì da riprendere sollecitamente l'*iter* del testo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4584) MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2000.

Nel dibattito interviene il senatore MONTICONE, il quale rimarca l'importanza del disegno di legge, che tocca un tema sul quale ogni uomo di cultura e pensiero non può non prestare attenzione, nonché l'esigenza di riferirsi a quanto definito dal Parlamento europeo, dal Consiglio d'Europa e da altre istituzioni, sulla ricerca, i suoi limiti e le stesse prospettive di vita e sviluppo dell'umanità. Per questo riguardo, egli tiene a sottolineare come il suo Gruppo abbia presentato la proposta di ratificare la Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie, a distanza di tre anni non ancora recepita nell'ordinamento italiano. Questo come altri documenti presi in esami dal Parlamento europeo possono fornire prezioso ausilio per il dibattito in corso.

Circa il contenuto del disegno di legge, talune osservazioni – egli ritiene – sono formulabili sull'articolo 4, il quale definisce poteri ed attività della istituenda Autorità garante per le ricerche sul genoma umano. In particolare, non risultano appieno definiti i rapporti intercorrenti tra la predetta autorità e il Comitato nazionale per la bioetica, potendosi così temere sovrapposizioni o un non adeguato raccordo. Né in tutto delineati sono i rapporti tra l'Autorità ed alcuni enti e centri di ricerca, in particolare il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto superiore di sanità. Maggiore attenzione dovrebbe poi esser rivolta alle relazioni internazionali, introducendo talune precisazioni rispetto al dettato del disegno di legge. Infine, da approfondire è la composizione dell'Autorità nonché dello *staff* del quale essa possa disporre, elementi questi da commisurare a quanto previsto per altre Autorità garanti nonché ad esigenze di funzio-

nalità, tenuto anche conto della facoltà di stipulare convenzioni con enti di ricerca e consulenti, che sarebbe attribuita alla nuova Autorità.

Salve le indicazioni problematiche sopra formulate, egli ribadisce la rilevanza del disegno di legge, del quale auspica una tempestiva approvazione.

Il senatore ASCIUTTI richiama l'attenzione, più che sulle singole disposizioni del disegno di legge, sottoscritto del resto da numerose forze politiche, su un più generale profilo, che trae spunto dalle recenti scoperte sul genoma, frutto di una ricerca avviata in Italia e conclusasi negli Stati Uniti. Tale esito è imputabile alla mancata volontà e capacità, da parte delle istituzioni italiane, di finanziare siffatto progetto di ricerca, perdendo così una grande opportunità. Per questo aspetto, è certo auspicabile da parte del Governo una maggiore attenzione verso il settore della ricerca scientifica. Ad ogni modo, nonostante le difficoltà che permangono in ordine alla definitiva e completa conoscenza dei geni del DNA, può ben essere opportuno prevedere fin d'ora che vi sia un'Autorità garante, la quale si pronunci sul piano etico in ordine all'uso delle conoscenze scientifiche acquisite. Riguardo al dettato del disegno di legge, talune osservazioni critiche possono certamente essere mosse, ma la loro compiuta formulazione sarà rimessa al momento della presentazione di emendamenti. Per quanto riguarda invece il generale impianto della proposta in esame, esso può ben dirsi condivisibile.

Il senatore RESCAGLIO sottolinea come bene abbia fatto il presidente Ossicini, in un suo intervento preliminare al dibattito in corso, a sottolineare l'importanza del provvedimento ed a richiamare la riflessione del Comitato nazionale per la bioetica nonché il contributo scientifico recato dalla professoressa Levi Montalcini e dal professor Dulbecco, attestato dal conferimento del premio Nobel. Riprova, questa, di come la ricerca scientifica italiana, pur seguendo itinerari in parte diversi rispetto ad altri Paesi, sia riuscita comunque a raggiungere in significativi ambiti risultati di assoluta eccellenza. Per quanto poi riguarda la discussione sinora svolta sul disegno di legge in esame, è stata opportuna l'accentuazione della dimensione del dubbio, introdotta dal relatore Nava con i suoi riferimenti al destino dell'uomo e alla predestinazione, ponendo così un interrogativo di ordine teologico che allarga la visuale a un orizzonte valoriale, trascendente quello meramente scientifico. Siffatto procedimento, volto alla problematicizzazione delle nuove conoscenze acquisite, è certamente positivo: ad esso dà coerente risposta la proposta di istituzione di un'Autorità garante, la quale valga a individuare tempestivamente percorsi di riflessione, destinati a diventare vieppiù preziosi con l'aumento delle conoscenze scientifiche.

Il senatore BEVILACQUA rivolge preliminarmente un cordiale saluto ed augurio di buon lavoro al senatore Lorenzi, insieme con il compiacimento per l'esito delle vicende personali che lo hanno coinvolto.

Circa il provvedimento in esame, l'istituzione di un'Autorità garante è da giudicare positivamente, egli ritiene, dal momento che il progresso talora impetuoso della scienza apre nuovi scenari nel campo della ricerca, suscitando al contempo legittime inquietudini. Le necessarie modificazioni del testo potranno essere apportate tramite adeguate proposte emendative, rimane comunque auspicabile una rapida approvazione del disegno di legge.

Concluso il dibattito, replica agli intervenuti il relatore NAVA, il quale rimarca come oggetto del provvedimento in esame sia un tema centrale sotto il riguardo scientifico, etico, culturale, politico: questo, in tempi di grandi mutamenti, anche tormentosi, che pongono sfide di cui nemmeno si è in grado di cogliere fino in fondo la portata, concernendo la penetrazione nei segreti della vita. Ed è di questi giorni, presso il Consiglio d'Europa, il richiamo all'esigenza di un'ampia condivisione di iniziative e propositi, al punto che pare emergere fin la prospettiva di un garante europeo. Peraltro tale evoluzione potrebbe avere maggiore efficacia ove fosse ratificata la Convenzione di Oviedo, quale prima tavola di principi fondamentali. Sorprendentemente, tale Convenzione non è stata ancora ratificata da parte italiana: va quindi auspicato che il relativo *iter* procedurale sia tempestivamente ripreso ed ultimato, giungendo così ad una definizione di principi etico-culturali e giuridici di riferimento che agevolerebbero la stessa attività dell'Autorità garante, la cui istituzione è oggi discussa.

Molti sono stati – rimarca il relatore – gli spunti e le sollecitazioni emersi nel corso del dibattito, ad esempio in ordine al rapporto fra la nuova Autorità e il Comitato nazionale per la bioetica, con il quale certamente deve esservi un chiaro raccordo, da meglio definire attraverso debiti emendamenti; o ancora, in ordine alle relazioni internazionali ed a quelle scientifiche; infine, rispetto alla strutturazione e composizione dell'ufficio, che pare, nella formulazione del disegno di legge, sin troppo estesa. Nel ringraziare i firmatari della proposta, così come gli intervenuti nel dibattito, per il prezioso contributo fornito, conclusivamente sollecita la fissazione di tempi serrati per assicurare uno spedito *iter* al disegno di legge, di peculiare rilievo in quanto richiama l'attenzione, in una prospettiva problematica, sullo stesso destino dell'uomo e la sua sopravvivenza nella storia.

Il presidente OSSICINI sottolinea, a un tempo, la complessità della materia e la qualità della riflessione attorno ad essa già svolta in sede di Comitato nazionale per la bioetica, in virtù anche della stretta collaborazione prestata da insigni esponenti della comunità scientifica, ed in qualche misura sintetizzata nella relazione che, sotto la sua Presidenza, il Comitato ha redatto il 18 marzo 1994. Vi sono dunque gli elementi per andare avanti nella definizione del provvedimento in esame, di grande rilievo pur se da calibrare in alcune sue disposizioni, ad esempio circa il rapporto dell'Autorità garante con il predetto Comitato ovvero circa la

sua struttura (invero pletorica, nel testo del disegno di legge). Opportuno è dunque un margine di approfondimento, in ordine a un provvedimento che si colloca sulla grande frontiera fra scienza ed etica, attraverso la quale passa il destino dell'uomo.

Il senatore ASCIUTTI suggerisce di attendere la replica del Governo, prima di procedere alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore LORENZI precisa di avere svolto il suo intervento tempo addietro, senza pertanto aver potuto tener conto di significativi elementi di riflessione successivamente emersi nella comunità scientifica. Se potesse intervenire oggi, formulerebbe osservazioni in parte diverse o ulteriori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(735) *SERVELLO. - Nuove norme in materia di teatro di prosa*

(1459) *MANCONI. - Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(3685) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. - Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(4041) *Athos DE LUCA. - Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada*

- e petizione n. 786 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI, il quale dà atto al relatore Lombardi Satriani di aver coordinato efficacemente i lavori del Comitato ristretto, ponendo correttamente attenzione alle molte questioni in quella sede sollevate. In particolare, esprime compiacimento per le soluzioni raggiunte in ordine alla diffusione della cultura italiana all'estero, alla programmazione nazionale dell'attività teatrale con specifico riferimento alle aree disagiate, alla promozione dell'educazione teatrale in ambito scolastico e all'unitarietà dell'intervento statale, per il quale auspica peraltro un chiaro intento di indirizzo e coordinamento in una dimensione decentrata.

Il testo presenta tuttavia, prosegue, anche alcune ombre: anzitutto, le risorse appaiono inadeguate a sostenere l'ambizioso progetto sotteso al provvedimento; inoltre, risulta insoddisfacente il coordinamento con l'intervento pubblico negli altri settori dello spettacolo (al riguardo, cita il disegno di legge sull'attività musicale, recentemente approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati, nonché le iniziative relative alla danza e alle attività cinematografiche).

Infine, fa presente che è pervenuta la richiesta, da parte di alcuni direttori di teatri stabili, di essere auditi con riferimento al provvedimento in titolo. Auspica pertanto che il relatore manifesti la sua disponibilità in tal senso, nonostante la fase ormai avanzata di trattazione del testo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, replica il relatore LOMBARDI SATRIANI, il quale rassicura anzitutto il senatore Asciutti in ordine alla effettuazione delle audizioni da lui prospettate. Quanto all'andamento dei lavori in sede ristretta, tiene a chiarire l'evidente equivoco intercorso con il senatore Marri: i lavori del Comitato ristretto non sono stati infatti interrotti per decisione arbitraria del relatore, che avrebbe al contrario avuto interesse a che essi proseguissero fino al raggiungimento di un accordo sull'intero testo. Purtroppo però, nella riunione del 12 ottobre scorso, dopo aver proceduto ad una seconda audizione dell'AGIS (volta a verificare l'effettivo orientamento dell'Associazione sul Centro nazionale per il teatro), egli ha dovuto prendere atto che – rispetto ad alcune problematiche fra cui proprio l'istituzione del Centro nazionale per il teatro – le posizioni dei diversi schieramenti politici erano così distanti da non lasciare alcuno spazio per ulteriori mediazioni. In tali condizioni, appariva sostanzialmente superfluo proseguire i lavori in sede ristretta ed egli ha pertanto optato per una rimessione del provvedimento alla sede plenaria, alla quale ha sottoposto un proprio testo unificato. Ciò non toglie, prosegue, che sulla maggior parte degli articoli, il Comitato ristretto abbia concordato su modifiche che hanno indubbiamente migliorato il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, conferendogli una migliore articolazione e compattezza.

Conviene infine con il senatore Asciutti sull'esigenza di un coordinamento fra le discipline dei diversi settori dello spettacolo. Per quanto attiene in particolare al provvedimento in esame, egli stesso ha sollecitato in sede ristretta una serie di modifiche volte ad evitare strabismi normativi rispetto al disegno di legge sull'attività musicale. Sta tuttavia al Governo assicurare un quadro di insieme, che inglobi le discipline settoriali. Analogamente, spetta al Governo rinvenire risorse aggiuntive delle quali egli non potrà che rallegrarsi. Osserva tuttavia che il provvedimento, già nella stesura attuale, corrisponde significativamente alle aspettative degli operatori del settore e non preclude certo miglioramenti successivi.

Auspica conclusivamente che il testo registri un'ampia convergenza, tale da consentire di richiederne il trasferimento alla sede deliberante, e suggerisce di porre un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, al fine di giungere ad una sollecita conclusione dell'*iter*.

Il presidente OSSICINI registra con compiacimento la disponibilità del relatore a svolgere le audizioni sollecitate dal senatore Asciutti. Suggerisce altresì che il termine per gli emendamenti sia posto ad una data successiva allo svolgimento delle audizioni medesime, onde poterne trarre utili spunti di riflessione. Del resto, osserva, il provvedimento, nella stesura attuale, non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato e potrebbe essere trattato anche nel corso dell'imminente sessione di bilancio.

Replica infine il sottosegretario CARLI, il quale rileva anzitutto che nel disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati, è previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 30 miliardi per il 2001 a favore del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Inoltre, conferma l'intento del Governo di assicurare organicità di interventi nei diversi settori dello spettacolo sia pure attraverso diversi strumenti. Si riserva infine di intervenire più diffusamente nella fase di esame degli emendamenti.

Su proposta del presidente OSSICINI, la Commissione delibera infine di fissare a venerdì 17 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore, assunto quale testo base, con l'intesa che le audizioni richieste siano svolte prima di tale data.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 per interventi su beni culturali statali (n. 779)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513. Esame e rinvio)

Il senatore MONTICONE riferisce sullo schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno. Ricorda che la legge 21 dicembre 1999, n. 513, già oggetto di approfonditi dibattiti presso la Commissione in occasioni e sedi diverse, stanziava fra l'altro 43 miliardi nel triennio 1999-2001 per interventi di restauro, conservazione e valorizzazione a favore di beni culturali di proprietà dello Stato. Il decreto in esame, conformemente all'articolo 1, comma 2, della legge, individua gli interventi da finanziare. Il Governo ha seguito, a tal fine, il criterio di tener conto delle indicazioni parlamentari espresse nelle finalizzazioni dei fondi globali della legge finanziaria per il 1999, nonché degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione dell'esame parlamentare di iniziative legislative in materia di beni culturali. Sulla base di tali precise indicazioni parlamentari, il finanziamento totale è stato assegnato a otto interventi di particolare rilievo, così da evitare una sua dispersione a pioggia. Un successivo

decreto preciserà l'articolazione dei fondi per ciascun anno del triennio. Inoltre lo schema di decreto in esame provvede anche a rettificare un errore materiale contenuto nel decreto ministeriale del 4 agosto 2000, con il quale, in attuazione di altra disposizione della citata legge n. 513, sono stati assegnati finanziamenti per i restauri di beni non statali.

In conclusione il relatore, pur segnalando la difficoltà di esprimere una valutazione di merito relativa ai singoli interventi indicati, tutti comunque di notevole rilievo, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, dopo aver ricordato il dibattito e le controversie che hanno accompagnato l'*iter* della legge n. 513 del 1999, fa presente che l'articolo 1, comma 2, rinviava ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa (e cioè entro i primi giorni del marzo 2000), la determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi previsti. Il Ministero peraltro, in violazione di quella disposizione, ha tardato per molti mesi l'emanazione del decreto, tant'è che egli presentò, l'11 maggio scorso, un'interrogazione (4-19217) nella quale fra l'altro lamentava come il ritardo del Ministero rendesse inapplicabile la legge, con grave danno, da una parte, di tutti i potenziali beneficiari dei contributi e, dall'altra di quei beni statali che richiedevano un urgente restauro. Il decreto fu poi emanato il 4 agosto scorso ma, in evidente violazione della previsione legislativa, non conteneva alcun criterio direttivo per l'assegnazione dei contributi: al contrario, indicava senz'altro l'elenco dei beneficiari. L'oratore giudica quindi scorretto siffatto agire amministrativo, che imputa all'inerzia di apparati burocratici i quali operano senza trasparenza al di fuori di qualsiasi indirizzo e controllo politico, con ciò contraddicendo agli impegni programmatici del Governo.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI condivide la valutazione positiva del relatore sullo schema di decreto. Osserva tuttavia che gli interventi di restauro previsti per Venezia, Reggio Emilia, Firenze e Perugia – indubbiamente di grande rilievo – beneficiano di finanziamenti rispettivamente per 11, 10, 7 e 6 miliardi, mentre alla realizzazione del parco archeologico di Hipponion-Valentia Scavo (progetto complesso che implica una grande varietà di interventi, dallo scavo ai restauri all'acquisizione di nuove aree) ne sono destinati solo 4. Chiunque conosca l'importanza culturale di quell'area archeologica dovrà dare atto dell'esiguità di tale somma rispetto all'obiettivo perseguito; per tale ragione, pur condividendo pienamente le finalità dello schema di decreto in esame, invita il Governo ad incrementare lo stanziamento suddetto e raccomanda al relatore di inserire tale indicazione nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente OSSICINI avverte che la Sottocommissione pareri è convocata immediatamente al termine della seduta plenaria in corso, onde esprimere il parere alla 1^a Commissione sulla legge di semplificazione, già approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati. Rileva peraltro fin d'ora che non vi sono aspetti di rilievo di competenza della Commissione istruzione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

411^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(4818) Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, approvato dalla Camera dei Deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore VEDOVATO, relatore, illustra il provvedimento in esame volto a ridurre il disagio abitativo con l'aumento dell'offerta di alloggi in locazione. In particolare, con l'articolo 1 si provvede al trasferimento ai comuni delle risorse predisposte dalla legge n. 431 del 1998 volte all'utilizzo di fondi per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione. L'articolo 2 prevede invece misure volte a supplire l'emergenza abitativa aumentando la quota di riserva a favore degli sfrattati degli immobili degli enti previdenziali non locati. Con l'articolo 3 si stabilisce quindi l'attuazione di un programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo mediante interventi di edilizia residenziale pubblica. Si sofferma poi sull'articolo 6 riguardante la riprogrammazione dei fondi di edilizia residenziale pubblica che le regioni possono effettuare anche in difformità dagli obiettivi fissati dal CIPE. Infine, sottolinea che l'articolo 7 è volto alla promozione mediante finanziamenti della costituzione, da parte dei comuni, di società che effettuino studi di fattibilità per la trasformazione urbana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.1000.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, ricorda che era stato accantonato il subemendamento 3.1000/64-*bis*.

Sulla formulazione del subemendamento si apre un dibattito al quale prendono parte i senatori BALDINI, FALOMI, FOLLONI ed il sottosegretario VITA.

La Commissione conviene infine sulla opportunità di mantenere l'accantonamento del subemendamento in questione per giungere ad una formulazione più precisa.

Il Presidente ricorda dunque che erano stati accantonati anche tutti i subemendamenti da 3.1000/31 a 3.1000/41 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri).

Il senatore CASTELLI ritira il subemendamento 3.1000/37.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, i subemendamenti 3.1000/31 e 3.1000/32 sono respinti. Sono quindi respinti anche i subemendamenti 3.1000/33, 3.1000/34, 3.1000/35, 3.1000/36 e 3.1000/38.

Sul subemendamento 3.1000/39 il RELATORE propone la seguente riformulazione: «Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: »un terzo« con le seguenti: «due terzi».

Sulla proposta si apre un dibattito nel quale i senatori FALOMI, ROGNONI e SEMENZATO esprimono perplessità a meno che non si stabilisca, allo stesso comma, una differenza di disciplina tra soggetti che hanno una sola concessione radiotelevisiva e coloro che ne hanno più di una.

Il senatore CASTELLI dichiara di accogliere la modifica proposta dal Presidente.

Il sottosegretario VITA si dichiara favorevole a tale proposta purché con un subemendamento ulteriore sia affermato il principio richiamato, in particolare, dal senatore Rognoni.

Posto ai voti il subemendamento 3.1000/39 nel nuovo testo è approvato.

Conseguentemente, il senatore ROGNONI riformula il proprio subemendamento 3.1000/40 nel modo seguente: «Al comma 1, dopo le parole: "Nessun soggetto" aggiungere le seguenti: "che sia titolare di più di una concessione radiotelevisiva"».

Sul nuovo testo del subemendamento 3.1000/40 esprimono parere favorevole tanto il RELATORE quanto il RAPPRESENTANTE del Governo. Posto ai voti è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto precluso il subemendamento 3.1000/41. Dichiara quindi decaduti per assenza del presentatore i subemendamenti 3.1000/66, 3.1000/67, 3.1000/69 e 3.1000/70.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 3.1000/68.

Successivamente, posto ai voti, è approvato il subemendamento 3.1000/71.

Il senatore CASTELLI ritira i subemendamenti 3.1000/72 e 3.1000/74. Il senatore BORNACIN ritira l'emendamento 3.1000/73.

Posto ai voti è poi approvato il subemendamento 3.1000/75.

I senatori FOLLONI e FALOMI ritirano rispettivamente i subemendamenti 3.1000/79 e 3.1000/81.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti i subemendamenti 3.1000/76, 3.1000/76-bis, 3.1000/78 e 3.1000/80.

Il senatore CASTELLI e il senatore BORNACIN ritirano rispettivamente i subemendamenti 3.1000/85 e 3.1000/86.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti i subemendamenti 3.1000/82, 3.1000/83 e 3.1000/84. Posto ai voti è poi respinto il subemendamento 3.1000/87.

Il RELATORE propone la seguente riformulazione del subemendamento 3.1000/88: «Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "L'abilitazione è rilasciata dal Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico"».

Il senatore BALDINI dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Posto ai voti il subemendamento 3.1000/88, nel nuovo testo, è approvato.

Il senatore CASTELLI ritira i subemendamenti 3.1000/89 e 3.1000/90 e il senatore BORNACIN ritira il subemendamento 3.1000/91.

Posto ai voti è quindi approvato il subemendamento 3.1000/92.

Il senatore BALDINI ritira il subemendamento 3.1000/93.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 3.1000/94.

Il RELATORE si dichiara favorevole al subemendamento 3.1000/95 purché sia soppressa la parola «connessi».

Il senatore BALDINI si dichiara favorevole ad accogliere la modifica proposta dal Relatore.

Posto ai voti nel testo modificato il subemendamento 3.1000/95 è approvato. Posto ai voti è successivamente respinto il subemendamento 3.1000/96.

La Commissione, su proposta del RELATORE, decide quindi di accantonare i subemendamenti 3.1000/97, 3.1000/98 e 3.1000/99.

Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 3.1000/100.

Il senatore CASTELLI ritira i subemendamenti da 3.1000/101 a 3.1000/106.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, i subemendamenti 3.1000/107, 3.1000/108, 3.1000/109, 3.1000/110, 3.1000/111 e 3.1000/112 sono respinti.

Il sottosegretario VITA presenta quindi il subemendamento n. 3.1000/112 *bis* così formulato: «All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire le parole: "in tecnica analogica" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2002"».

Posto ai voti il subemendamento è approvato.

Il sottosegretario VITA illustra quindi l'emendamento 4.1000 volto a sostituire gli articoli 4, 5, 6 e 7 del testo adottato dal Comitato ristretto.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione decide dunque di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti tanto all'emendamento 4.1000 quanto all'emendamento 11.1000, presentato dal Governo nella seduta del 24 ottobre scorso, entro le ore 12 di mercoledì 15 novembre 2000.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 3, 4, 5, 6, 7 E 11 DEL
TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138 E SUBEMENDA-
MENTI ALL'EMENDAMENTO 3.1000**

Art. 3.

3.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

*(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda)*

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

2. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della conces-

sione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti costituiscono consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradabili nel medesimo blocco di programmi. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

3. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*Digital Audio Broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e DVB (*Digital Video Broadcasting*) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali.

4. Le trasmissioni televisive su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», adegua il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica.

5. L'Autorità predispose il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale entro il 30 settembre 2001, con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio, sulla base dei piani di assegnazione di cui al comma 5, delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora su frequenze terrestri.

7. Nelle more dell'attuazione del piano di radiodiffusione sonora di cui al comma 5 il Ministero autorizza, per esigenze ambientali e sanitarie, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate dal Ministero nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità tenendo conto dei principi della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati.

9. In ambito locale, il Ministero rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai seguenti servizi: MMDS (*microwave multipoint distribution systems*), MVDS (*multipoint video distribution systems*), LVDS (*local video distribution systems*), LMDS (*local multipoint distribution systems*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può costituire, ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre, una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti. I blocchi di programmi contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti i programmi degli altri operatori. Al fine di sviluppare il settore della televisione digitale e la produzione audiovisiva italiana ed europea, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può partecipare direttamente o tramite società controllata a società di gestione di una piattaforma per la diffusione digitale di programmi televisivi e servizi, a condizione di contribuire direttamente o indirettamente all'attività di tale piattaforma con canali televisivi la cui programmazione sia, per almeno il 50 per cento, di produzione italiana o europea.

11. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, 3, comma 10, 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero.

12. Il Ministero pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 9, sentita l'Autorità e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

13. Le licenze di cui al comma 9 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

14. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

15. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

16. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

Art. 4.

4.1000

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli 4, 5, 6 e 7 con il seguente:

«Art. 4.

(Delega al Governo per l'emittenza radiofonica nazionale e radiotelevisiva locale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi concernenti le condizioni e i requisiti delle licenze e delle autorizzazioni per l'emittenza radiofonica nazionale e per l'emittenza radiotelevisiva locale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

b) la distinzione, ai fini del rilascio delle licenze per emittenti radiotelevisive locali, tra emittenti con obblighi di informazione ed emittenti aventi scopi commerciali;

c) la previsione di autorizzazione per le emittenti radiotelevisive non *profit*;

d) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, anche dello Stato e degli enti pubblici, di sponsorizzazioni e di televendite;

e) la previsione di norme per le diffusioni radiotelevisive locali interconnesse».

Art. 11.

11.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Tutela dei minori)

1. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto o che, comunque:

a) possano nuocere al predetto sviluppo psichico, fisico o morale;

b) contengano scene di violenza gratuita oppure insistita oppure efferata oppure pornografiche;

c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente di cui al comma 1, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate ai minori;

b) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele;

d) conferimento all'Autorità delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria, senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica;

e) definizione delle procedure di controllo.

3. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, nonché di quelle adottate ai sensi del comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

3.100/64-bis.

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le frequenze televisive disponibili sono assegnate ai soggetti di cui al comma 1 per la sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale dai siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato dall'Autorità con delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni e integrazioni. L'Autorità, sentito il Ministero, adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento concernente i termini e le modalità per l'assegnazione delle predette frequenze».

3.1000/66

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri».

3.1000/67

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «frequenze terrestri» inserire: «e di preservare le attività legittimamente operanti».

3.1000/68

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, primo periodo, sono abrogate le parole da: «di norma nel bacino d'utenza» fino alla fine del periodo.

3.1000/69

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «di norma».

3.1000/70

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bacino di utenza» sopprimere: «, o parte di esso».

3.1000/71

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, secondo periodo, la parola: «costituiscono» è sostituita dalle seguenti: «possono costituire».

3.1000/72

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ovvero definiscono intese,».

3.1000/73

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine le emittenti richiedenti costituiscono consorzi, ovvero definiscono intese» aggiungere: «a cui possono partecipare regioni o province autonome».

3.1000/74

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo la parola: «gestione» inserire: «comune».

3.1000/75

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, alla fine del secondo periodo, sono inserite le seguenti parole: «e dei servizi».

3.1000/76

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo la frase: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» inserire la seguente: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».

3.1000/77

LO CURZIO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, aggiungere, dopo la frase: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» la seguente: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».

3.1000/78

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «e in banda UHF-L» aggiungere: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».

3.1000/79

FOLLONI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» aggiungere le seguenti: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».

3.1000/80

CIMMINO

All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» aggiungere le seguenti: «tutelando coloro che già ne utilizzano le frequenze».

3.1000/81

FALOMI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «in banda VHF-III e in banda UHF-L» aggiungere le seguenti: «tenendo conto di coloro che già utilizzano le frequenze».

3.1000/82

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, è soppresso il penultimo periodo.

3.1000/83

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, è soppresso il quarto periodo.

3.1000/84

ERROI, VERALDI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, sopprimere le parole da: «Nessun soggetto può irradiare» a: «...nel medesimo blocco di programmi».

3.1000/85

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Nessun soggetto può irradiare, in tecnica digitale, più di due terzi dei programmi irradiabili nel bacino di utenza di riferimento».

3.1000/86

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, dopo le parole: «nel medesimo blocco dei programmi» aggiungere il seguente periodo: «La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti. In ogni caso deve essere permessa la trasmissione di dati».

3.1000/87

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «progetto radioelettrico» aggiungere le seguenti: «il progetto di attuazione e il progetto radioelettrico devono essere firmati da un ingegnere, nell'ambito delle proprie competenze, iscritto all'albo dell'Ordine degli ingegneri di appartenenza e successivamente presentati».

3.1000/88

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 2, sono inserite le seguenti parole: «entro i successivi 30 giorni dalla presentazione dei progetti».

3.1000/89

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

3.1000/90

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

3.1000/91

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 3, sostituire le parole: «DAB e DVB» con le seguenti: «DAB-T e DVB-T».

3.1000/92

FALOMI

All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 3, aggiungere le parole: «anche interattivi».

3.1000/93

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministro delle comunicazioni e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce il Piano per l'introduzione del digitale terrestre sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) la individuazione della data entro la quale tutte le trasmissioni in tecnica analogica debbono convertirsi in tecnica digitale tenuto conto della diffusione e della congrua ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale, nonché del rispetto delle fasi di cui alla lettera *b)* del precedente comma. Tale data non può comunque essere antecedente al 31 dicembre 2005 e successiva al 31 dicembre 2008;

b) la sospensione dell'applicazione delle misure previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, introducendo le modifiche e le deroghe funzionali alla transizione graduale e alla sperimentazione della trasmissione in digitale sulle frequenze terrestri anche in conseguenza delle necessarie e progressive trasformazioni dei siti di trasmissione per consentire il passaggio dall'analogico al digitale sulla base delle fasi definite alla lettera *a)* del precedente comma;

c) la individuazione della localizzazione degli impianti in tecnica digitale tenuto conto, per quanto possibile, del mantenimento degli attuali siti di trasmissione in analogico e di quelli previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, definendo gli standard tecnici di trasmissione nel rispetto degli indirizzi europei e le norme per la condivisione degli impianti, nell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e non di-

scriminazione e per l'individuazione delle responsabilità nella diffusione dei programmi;

d) la previsione dell'obbligo di trasmissione in ogni blocco di diffusione di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi».

3.1000/94

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le trasmissioni televisive su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale in una data compresa tra il 31 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2008, sulla base della decisione dell'Autorità che deve essere comunque operata entro il 31 dicembre 2004 tenendo conto della effettiva diffusione e ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale a quella data».

3.1000/95

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, dopo le parole: «Le trasmissioni televisive» inserire le seguenti: «dei programmi e dei connessi servizi multimediali».

3.1000/96

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006» con le seguenti: «entro l'anno 2010».

3.1000/97

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, è soppresso il secondo periodo, ed è aggiunto il comma 4-bis:

«4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, predispone, entro 18 mesi, con le procedure di cui alla

legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano per l'introduzione del digitale terrestre. Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica nonché di quelli previsti dal Piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 249 del 31 luglio 1997. Le restanti misure previste dal medesimo piano sono sospese».

3.1000/98

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

All'emendamento 3.1000, al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità definisce il Piano per l'introduzione del digitale terrestre con la finalità di individuare la localizzazione degli impianti in tecnica digitale tenendo conto, per quanto possibile, del mantenimento degli attuali siti di trasmissione in analogico e di quelli previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Conseguentemente, le misure previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi del medesimo articolo della stessa legge 31 luglio 1997, n. 249, sono sospese».

3.1000/99

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministro delle comunicazioni e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce il Piano per l'introduzione del digitale terrestre sulla base della sospensione dell'applicazione delle misure previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la introduzione delle modifiche funzionali alla sperimentazione della trasmissione in digitale sulle frequenze terrestri con la finalità di individuare la localizzazione degli impianti di trasmissione in tecnica digitale tenendo conto, per quanto possibile, del mantenimento degli attuali siti di trasmissione in analogico e di quelli previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

3.1000/100

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e predispone, sentito il Ministero per le comunicazioni, un nuovo piano di assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».

3.1000/101

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e predispone, sentito il Ministero per le comunicazioni, un nuovo piano di assegnazione delle frequenze».

3.1000/102

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e, sentito il Ministero per le comunicazioni, dispone l'assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».

3.1000/103

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e dispone l'assegnazione delle frequenze accordando

priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».

3.1000/104

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autorità assume tutte le iniziative idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri, anche segnalando al Parlamento ed al Governo l'opportunità di adottare specifici provvedimenti normativi».

3.1000/105

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e le competenti commissioni parlamentari».

3.1000/106

CASTELLI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

3.1000/107

ERROI, VERALDI

All'emendamento 3.1000, sostituire dopo la locuzione: «di seguito denominata "Autorità"», sino alla fine del comma con le seguenti parole: «redige un piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui attuazione rimane pertanto sospesa salvo per

quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».

3.1000/108

CIMMINO

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire le parole: «di seguito denominata "Autorità"» fino alla fine del comma con le seguenti: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».

3.1000/109

FOLLONI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, sostituire le parole: «di seguito denominata "Autorità"» fino alla fine del comma con le seguenti: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».

3.1000/110

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, dopo le parole: «di seguito denominata "Autorità"» sostituire fino alla fine del comma come segue: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».

3.1000/111

LO CURZIO

All'emendamento 3.1000, al comma 4, dopo le parole: «di seguito denominata "Autorità"» sostituire fino alla fine del comma come segue: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».

3.1000/112

BALDINI, BORNACIN, BOSI

All'emendamento 3.1000, al comma 4, dopo le parole: «di seguito denominata "Autorità"» sostituire fino alla fine del comma con le seguenti: «redige un Piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, che sostituisce il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica, la cui applicazione rimane pertanto sospesa salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

383^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*La seduta inizia alle ore 15,25.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente SCIVOLETTO, preso atto che non è stato ancora raggiunto il numero legale previsto dall'articolo 30, comma 1, del Regolamento per l'esame delle proposte di nomina, iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 139 *bis* del Regolamento, propone di rinviarne la trattazione alle sedute da convocare per la prossima settimana, tenuto anche conto che è stata accordata dalla Presidenza del Senato la proroga dei termini richiesta dalla Commissione nella seduta di ieri.

La Commissione conviene.

SU ALCUNE QUESTIONI URGENTI INERENTI IL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

Il senatore PREDÀ richiama l'attenzione sulla rilevanza, per i produttori italiani, delle decisioni che verranno assunte a Bruxelles il 20 novembre in relazione alla riforma dell'OCM ortofrutta. A tale riguardo ritiene opportuno che la Commissione acquisisca dal ministro Pecoraro Scanio una sintetica informativa, anche scritta, in cui sia precisato quale sarà l'atteggiamento del Governo italiano in relazione alle scelte che verranno effettuate a Bruxelles, al fine di difendere i produttori italiani.

Ritiene altresì importante che la Commissione acquisisca dal Ministero delle politiche agricole anche la situazione delle erogazioni definitive delle somme da liquidare a valere sui fondi operativi previsti dal regolamento CEE n. 1035/72 (in materia di associazioni di produttori), cui è subentrato il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996, per gli anni successivamente al 1995.

Il senatore CUSIMANO si associa alle richieste avanzate dal senatore Preda, concordando sulla rilevanza delle questioni sollevate, e propone di trasmettere al ministro Pecoraro Scanio anche la relazione consegnata agli atti della Commissione, nel corso della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, dal ministro per le politiche comunitarie Mattioli.

Il presidente SCIVOLETTO, preso atto degli orientamenti espressi, assicura che si farà carico di inviare tale richiesta di chiarimenti al ministro Pecoraro Scanio, cui trasmetterà anche la relazione del Ministro per le politiche comunitarie, acquisita nel corso della sua audizione in Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

496^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15.**Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Piloni.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta il PRESIDENTE informa che gli sono pervenuti informalmente, da parte di un senatore non facente parte della Commissione ma primo firmatario di un provvedimento iscritto all'ordine del giorno di questa settimana, alcuni rilievi critici riguardanti la mancata comunicazione dell'anticipazione alla seduta di ieri della trattazione dei disegni di legge in tema di esposizione dei lavoratori all'amianto, trattazione che, secondo l'indicazione contenuta nel calendario di massima trasmesso in allegato al telegramma di convocazione delle sedute, avrebbe dovuto svolgersi nella seduta odierna. In proposito, il Presidente – dopo aver ricordato che l'anticipazione si è resa necessaria per l'impossibilità del relatore sui disegni di legge n. 195 e connessi di prendere parte alla seduta odierna – ricorda che tale programma – inviato ai componenti della Commissione, nonché ai firmatari dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno non facenti parte della Commissione, in calce al telegramma di convocazione – ha carattere indicativo e non impegnativo, ed ha lo scopo precipuo di garantire la presenza, nelle varie sedute, dei sottosegretari competenti per materia o per delega. Resta pertanto fermo che tutti gli argomenti indicati nell'ordine del giorno della settimana possono essere trattati in ognuna delle sedute previste. Peraltro qualsiasi notizia in ordine allo svolgimento dei lavori può essere acquisita direttamente presso l'ufficio di segreteria della Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario PILONI risponde all'interrogazione n. 3-03031, osservando che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno trovato ampia diffusione nel mondo produttivo sia per le loro intrinseche caratteristiche di flessibilità, stante la natura del rapporto, sia per la correlata contribuzione previdenziale introdotta con la legge n. 335 del 1995.

Rileva che il problema posto dai senatori interroganti è meritevole di attenzione nella misura in cui si ricorre al rapporto di lavoro atipico in sostituzione di un rapporto di lavoro subordinato, dando luogo ad un utilizzo assolutamente improprio e *contra legem* dell'istituto, tanto da andare incontro a sanzioni ove gli uffici ispettivi riscontrino ipotesi di frode alla legge. L'accento quindi non va posto sull'istituto, che ha una sua dignità ordinamentale, ove correttamente utilizzato nell'ambito dell'attività organizzativa, ma sull'uso sostitutivo e quindi distorto che, in alcune circostanze, ne viene fatto e che va represso e perseguito con fermezza.

Altro e parallelo problema è quello di dare un regime certo, di regole legali e contrattuali, a tale tipologia di lavoro. Di ciò si fa carico la proposta di legge n. 5651, già approvata dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, che prevede una regolamentazione di tali rapporti garantendo ai lavoratori in questione una specifica tutela, sempre prendendo atto della diversità di tale rapporto rispetto a quello subordinato.

Si tratta di una diversità ontologica, che non può non portare ad una diversità di regolamentazione, ancorché comunemente ispirata ad un principio di tutela e protezione del lavoratore. Da qui consegue, per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, anche la diversità contributiva, ispirata da un lato alle aliquote del lavoro autonomo e dall'altro, per quanto concerne la ripartizione dell'onere contributivo e delle prestazioni, al lavoro subordinato.

La rappresentante del Governo conclude assicurando che il Ministero del lavoro presta estrema attenzione sia ai profili di regolazione sostanziale del rapporto nelle diverse sedi, ispettive e legislative, sia al piano delle implicazioni previdenziali, cui sono state dedicate analisi e valutazioni, anche alla luce delle considerazioni esposte dagli interroganti.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi soddisfatto, ringrazia la sottosegretaria per la risposta, che ha toccato un tema di grande e crescente rilevanza nel paese. Sottolinea quindi l'incresciosa situazione che si verifica in molte aziende, che da un lato denunciano esuberanti di mano d'opera e dall'altro coprono le esigenze di organico con soluzioni che incrementano il precariato e tendono a ridurre le garanzie per i lavoratori. Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Battafarano, primo firmatario dell'interrogazione 3-03295 ha chiesto di rinviare lo svolgimento della stessa, non potendo essere presente alla seduta odierna. Ove la Commissione convenga, si potrebbe decidere di iscrivere la predetta interrogazione all'ordine del giorno delle sedute che verranno convocate la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(51-B) SMURAGLIA ed altri. – *Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge 51-B è stato rimesso all'esame dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Propone pertanto di dare per acquisiti gli atti compiuti nel corso della discussione in sede deliberante.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Michele de Luca ha già svolto l'illustrazione preliminare del provvedimento. Dichiarò quindi aperta la discussione generale e, poiché non vi sono iscritti a parlare, la dichiarò chiusa. Avverte poi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore LAURO dà per illustrati gli emendamenti 1.7 e 1.6.

Il relatore Michele DE LUCA, rifacendosi alle argomentazioni già esposte nel corso dell'illustrazione preliminare del disegno di legge in titolo, illustra quindi l'emendamento 1.1, rivolto a evitare che la mancata costituzione degli organismi paritetici pregiudichi la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria. Sempre al fine di assicurare la tutela dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'emendamento 1.2 prevede che il giudice possa essere adito non soltanto in caso di esito negativo della procedura preliminare innanzi agli organismi paritetici, ma anche nel caso di inutile decorso del termine di sette giorni assegnato agli organismi stessi per decidere.

L'emendamento 2.1 è finalizzato a consentire ai soggetti direttamente colpiti e alle organizzazioni sindacali di costituirsi parte civile nei procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 1.

Il senatore MULAS chiede di rinviare ad altra seduta l'illustrazione degli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, al fine di poterne ulteriormente approfondire i contenuti.

Il senatore LAURO, primo firmatario degli emendamenti per i quali si chiede il rinvio dell'illustrazione, dichiara di non avere obiezioni su tale richiesta.

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta del senatore Mulas, rinvia ad altra seduta l'illustrazione degli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 51-B**Art. 1.****1.3**

LAURO, PICCIONI, MULAS

*Sopprimere l'articolo.***1.4**

LAURO, PICCIONI, MULAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dopo avere inutilmente esperito le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può richiedere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, all'ispettorato del lavoro di intervenire ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994,» inserire le seguenti: «se costituiti,».

1.7

LAURO, PICCIONI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i quali si esprimono entro sette giorni».

1.5

LAURO, PICCIONI, MULAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro sette giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.6

LAURO, PICCIONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro sette giorni» con le seguenti: «nei tempi prestabiliti dagli accordi tra le parti o, in assenza, nei tempi stabiliti dagli organismi stessi».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di esito negativo,» inserire le seguenti: «oppure di decorrenza dello stesso termine,».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «lavoratori interessati,» inserire la seguente: «anche».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

476^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Ladu.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE**(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47**(1817) SPECCHIA ed altri. - Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995**(2462) Roberto NAPOLI ed altri. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori**(2769) VERALDI. - Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie**(3415) VERALDI. - Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio**(3472) SPECCHIA ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio***- e petizione n. 653 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4337, assunto come testo base.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LASAGNA, l'emendamento 8.9 è respinto dalla Commissione; la Commissione conviene

poi sull'emendamento 8.12, mentre respinge successivamente l'emendamento 8.14.

Dopo che il senatore MANFREDI ha dichiarato voto favorevole (non essendovi alcun bisogno di creare nuovi organi, come proposto dal testo del disegno di legge), l'emendamento 8.16 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione approva poi l'emendamento 8.18, risultandone precluso l'emendamento 8.19.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 8.24 ed 8.26.

Il relatore PAROLA rileva che il capoverso 7 del novellato articolo 4 (come proposto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8) non si inserisce nell'attuale organizzazione delle forze dell'ordine, rischiando di deresponsabilizzare gli operatori; pertanto appare preferibile l'emendamento 8.30, sul quale esprime parere favorevole.

Dopo che anche il sottosegretario LADU si è espresso positivamente, l'emendamento 8.30 è modificato dal senatore MANFREDI in un nuovo testo, recependo l'invito del senatore BORTOLOTTO ad introdurre anche la comunicazione al sindaco.

Coi pareri favorevoli di Relatore e Governo, l'emendamento 8.30 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 8.32 e 8.33, di contenuto identico.

La Commissione respinge l'emendamento 8.34.

Il relatore PAROLA, pur esprimendo preferenza per l'attribuzione al Ministro della mera facoltà di istituire un osservatorio nazionale sull'abusivismo, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.54, che il presidente GIOVANELLI giudica coerente con la recente decisione del Ministero dei lavori pubblici di istituire un'apposita direzione generale.

Con il parere favorevole del sottosegretario LADU, l'emendamento 8.54 è approvato dalla Commissione.

Il senatore MANFREDI difende i contenuti dell'emendamento 8.55, dichiarando che la regione non dispone della capacità di attenzione sul territorio propria di organi di livello più ristretto come le prefetture.

Il relatore PAROLA ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 8.55, dichiarando che la competenza precedentemente attribuita

– in questa seduta – al prefetto resta un'eccezione rispetto alle funzioni ordinarie di competenza delle regioni; per lo stesso motivo, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.56.

Il senatore BORTOLOTTO contesta la congruità del riferimento (contenuto nel capoverso 9 del novellato articolo 7, come introdotto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 8) al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 47 del 1985; peraltro, fa presente che nella seduta di ieri ha ritirato l'emendamento 8.57 nel presupposto che il relatore fosse contrario, per cui ora – visto che il relatore ha mutato avviso sull'emendamento 8.56, di contenuto identico – ritiene che l'avviso favorevole testé espresso si estenda anche alla proposta avanzata dal Gruppo Verdi-I'Ulivo.

Dopo che il sottosegretario LADU ha espresso pareri conformi a quelli del relatore sugli emendamenti 8.55 e 8.56, il presidente GIOVANELLI si sofferma sull'opportunità che il relatore verifichi in Assemblea la congruità del riferimento al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 47 del 1985.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 8.55; risulta poi approvato l'emendamento 8.56.

La Commissione conviene sull'emendamento 8.59, mentre respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.60 ed 8.63.

Il relatore PAROLA invita la Commissione ad una riflessione sugli emendamenti 8.68 ed 8.70, che consentirebbero di affrontare meglio anche la questione di cui all'articolo 10; d'altro canto, componenti autorevoli della Commissione giustizia hanno assicurato che esso non avrebbe esiti dirompenti sull'ordinamento penale esistente, garantendo semmai un allungamento dei tempi necessari per la prescrizione del reato.

Il senatore BORTOLOTTO difende i contenuti degli emendamenti 8.68 ed 8.70, che laddove prefigurano un reato consentono anche la sua estinzione mediante un ravvedimento operoso; dal comportamento delle forze politiche l'opinione pubblica potrà trarre conclusioni probanti su chi è schierato da parte degli abusivi e chi invece vi si contrappone risolutamente.

Il senatore CAPALDI risponde che probanti sono solo le conclusioni tratte dal comportamento sul campo, e non quelle conseguenti a proposte spesso svincolate dalla conoscenza dei loro effetti. Già oggi per gli amministratori pubblici il tutto si traduce in un'automatica trasmissione d'atti alla Procura della Repubblica, con conseguenti giacenze penali assai numerose e spesso afferenti a mere costruzioni in difformità di manufatti pertinenziali minori.

Il senatore FIGURELLI dichiara che l'emendamento 8.68 avrebbe un apprezzabile effetto di deterrenza, oltre a cumularsi con l'emendamento 8.70 che opportunamente consente l'estinzione del reato; in proposito auspica che la sanzione amministrativa sia commisurata al costo della restituzione in pristino dello stato dei luoghi, mentre condivide le perplessità espresse per il caso dei piccoli abusi.

Il sottosegretario LADU invita al ritiro degli emendamenti 8.68 ed 8.70 (che eventualmente potrebbero essere ripresentati in Assemblea), in caso contrario si rimette alla Commissione.

Il senatore SPECCHIA concorda con l'invito al ritiro degli emendamenti 8.68 ed 8.70, che potrebbero essere ripresentati in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,30.

477^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GIOVANELLI*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

(1817) SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995

(2462) Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori

(2769) VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie

(3415) VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

(3472) SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

– e petizione n. 653 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore BORTOLOTTO insiste per la votazione degli emendamenti 8.68 e 8.70.

Il senatore RESCAGLIO osserva che l'emendamento 8.68 tocca alcuni aspetti di estrema delicatezza che potrebbero opportunamente formare oggetto di un più ampio confronto in Assemblea.

Il senatore LASAGNA esprime perplessità sull'emendamento 8.68 e ricorda che nelle aree soggette a vincoli di tutela talvolta basta semplicemente espiantare alcuni alberi per commettere un illecito. Oltretutto, si tratta di un settore in cui molti abusi vengono segnalati dagli stessi cittadini e non da pubblici ufficiali.

Il presidente GIOVANELLI, intervenendo a titolo personale, esprime perplessità sull'emendamento 8.68, sul quale non potrà esprimere un voto favorevole, nella convinzione che tale proposta emendativa si ispiri ad una visione dei rapporti fra pubblici poteri e cittadino che non ritiene condivisibile. L'emendamento in questione, infatti, mira ad introdurre una sorta di norma che, come lo spaventapasseri, terribile e rigorosissima in apparenza, finirebbe nella sostanza con l'essere applicata assai di rado, senza avere alcuna seria funzione deterrente. Si tratta pertanto di un tipico esempio di quella tecnica legislativa che, con l'intenzione di fare una giustizia «esemplare», in realtà non fa vera giustizia. La giustizia uguale per tutti non può essere quella che punisce direttamente qualcuno e lascia correre nella maggioranza dei casi di analoghi comportamenti illegali.

Se da un lato è inaccettabile che si facciano, come in Sicilia, proposte di condono che cancellano a buon mercato comportamenti già sanzionati penalmente, non ha senso d'altro lato qualificare gli stessi come delitti, per poi prevederne una facile derubricazione o addirittura la remissione in nome di stati di bisogno.

Il senatore SPECCHIA condivide in linea di massima quanto testè osservato dal presidente Giovanelli in merito all'emendamento 8.68 e fa presente che con il comma 1 della proposta emendativa in questione si assoggetterebbero al pagamento di ingentissime sanzioni amministrative anche i pubblici impiegati che venissero considerati responsabili anche di lievi errori o inosservanza di norme.

Il senatore MAGGI annuncia il voto contrario dei senatori di Alleanza Nazionale sull'emendamento 8.68, esprimendo vivo sconcerto per l'impostazione assurdamente persecutoria che contraddistingue certe proposte emendative.

Il senatore RIZZI annuncia il voto contrario dei senatori di Forza Italia sull'emendamento 8.68 condividendo integralmente le osservazioni del presidente Giovanelli.

Il relatore PAROLA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.68 ed 8.70 ed annuncia che personalmente si asterrà. D'altra parte, con l'emendamento 8.68, al di là di qualsiasi giudizio ideologico, i presentatori miravano probabilmente a dare più efficacia alle norme e alle procedure introdotte con il disegno di legge in titolo con l'obiettivo di combattere in modo più efficace l'abusivismo edilizio. Nella sostanza poi il comma 1 di cui all'emendamento in questione, eccezion fatta che per l'entità delle sanzioni amministrative, non è in realtà diverso dall'articolo 20, lettera *a*), della legge n. 47 del 1985.

Inoltre, senza voler avallare logiche ingiustamente punitive, non si possono stigmatizzare proposte volte semplicemente a rendere più efficaci le disposizioni normative.

L'emendamento 8.68 viene respinto dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI osserva che l'emendamento 8.70 appare condivisibile, in quanto potrebbe trovare applicazione con riferimento alle sanzioni già vigenti.

Il senatore CAPALDI fa presente che la norma di cui all'emendamento 8.70 non troverebbe, nella sostanza, alcuna applicazione, in quanto è molto più conveniente ricorrere al patteggiamento.

L'emendamento 8.70 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore CAPALDI propone al relatore di riformulare l'emendamento 8.73.

Il relatore PAROLA riformula l'emendamento 8.73 in un nuovo testo, come suggerito dal senatore Capaldi.

L'emendamento 8.73 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi l'emendamento 8.76, approva l'emendamento 8.79 e respinge gli emendamenti 8.84 e 8.85.

Il senatore MAGGI riformula l'emendamento 8.87 in un nuovo testo.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sull'emendamento 8.87 (nuovo testo).

Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 8.87 (nuovo testo) e respinge gli emendamenti 8.88 e 8.89.

Il senatore MAGGI riformula l'emendamento 8.91 in un nuovo testo.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sull'emendamento 8.91 (nuovo testo).

La Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 8.91 (nuovo testo) e respinge gli emendamenti 8.93, 8.95 e 8.50 (nuovo testo).

Il presidente GIOVANELLI esprime perplessità sull'emendamento 8.96 che, pur mirando correttamente a rimediare ad un evidente errore di stesura del testo del disegno di legge n. 4337, rischia di ampliare l'ambito di sanatoria di una serie di abusi.

Il senatore SPECCHIA osserva che con l'emendamento 8.96 non si modificherebbe in alcun modo la volontà normativa del Governo, che ha presentato il disegno di legge in questione.

Il relatore PAROLA invita la Commissione ad approvare tanto l'emendamento da lui presentato quanto il subemendamento 8.96/1.

Con separate votazioni la Commissione approva il subemendamento 8.96/1, l'emendamento 8.96 nel testo emendato e infine l'articolo 8 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4337**Art. 8.****8.9**

MINARDO, RIZZI

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 2, sopprimere il periodo da: «Costituisce elemento», fino a: «per l'edificazione».

8.12

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Quando non ricorrano le condizioni richieste dal comma 2, o comunque quando non sia possibile effettuare l'immediata demolizione, il dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone, entro il termine massimo di quarantotto ore dall'accertamento, l'immediata sospensione dei lavori, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, avvalendosi anche del Nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5».

8.14

LAURO, LASAGNA

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 3, sostituire le parole: «fino all'adozione dei provvedimenti definitivi», con le seguenti: «con la fissazione di un termine per l'adozione dei provvedimenti definitivi pena la decadenza della sospensione dei lavori».

8.16

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

All'articolo 8, comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sopprimere il capoverso 5.

8.18

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 5, sostituire la parola: «mensile», con la seguente: «trimestrale».

8.19

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 5, sostituire le parole: «con cadenza almeno mensile», con le seguenti: «con cadenza almeno bimestrale».

8.24

ZAMBRINO, SPECCHIA, MAGGI

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, sostituire: «quarantotto ore» con le seguenti: «ventiquattro ore».

8.26

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, penultimo periodo, dopo le parole: «della violazione è» inserire la seguente: «immediatamente».

8.30

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«7. In relazione all'entità degli abusi edilizi o su specifica richiesta da parte dell'amministrazione comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi il Prefetto, sentito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, impartisce specifiche direttive alle forze di polizia al fine di coordinare l'attività di prevenzione nel campo dei reati in materia edilizia, anche attraverso piani coordinati di controllo del territorio, dandone tempestiva comunicazione al presidente della regione o provincia autonoma».

8.30 (nuovo testo)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«7. In relazione all'entità degli abusi edilizi o su specifica richiesta da parte dell'amministrazione comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi il Prefetto, sentito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, impartisce specifiche direttive alle forze di polizia al fine di coordinare l'attività di prevenzione nel campo dei reati in materia edilizia, anche attraverso piani coordinati di controllo del territorio, dandone tempestiva comunicazione al presidente della regione o provincia autonoma ed al sindaco».

8.32

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera c), nella rubrica del novellato articolo 6, sopprimere le parole: «del progettista».

8.33

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c) dalla rubrica del novellato articolo 6 sopprimere le parole: «del progettista».

8.34

LAURO, LASAGNA, RIZZI

Al comma 1, lettera c), nel novellato articolo 6, inserire all'inizio del capoverso 1 il seguente periodo: «La domanda di concessione a costruire deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori.».

8.54

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, dopo il capoverso 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri componenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.55

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 9, sostituire la parola: «la regione» con: «il Prefetto».

Conseguentemente sopprimere le parole: «al prefetto».

8.56

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 9, sostituire le parole: «la Regione» con le seguenti: «Il Presidente della Giunta regionale».

8.59

COLLA, MORO, PAROLA

Al comma 1, lettera e), nel novellato articolo 13, capoverso 1, dopo le parole: «di cui al primo comma dell'articolo 9» inserire le seguenti: «purchè l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda».

8.60

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera e), nel novellato articolo 13, capoverso 1, primo periodo in fine, sostituire le parole: «sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda» con le seguenti: «al momento della realizzazione dell'opera».

8.63

LAURO, LASAGNA, RIZZI

Al comma 1, lettera l), nel novellato articolo 13, dopo il capoverso 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il responsabile dell'abuso può ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999 in sanatoria, nell'ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale. La richiesta di autorizzazione in sanatoria sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni.».

8.68

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge e dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, nonché dai regolamenti edilizi, dalla concessione e dagli strumenti urbanistici, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venti milioni a lire settanta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e ferme le sanzioni amministrative, si applica la pena della reclusione fino a due anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e ferme le sanzioni amministrative, si applica la pena della reclusione da mesi tre ad anni tre e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico o ambientale avvenuti in variazione essenziale, totale difformità o assenza di concessione."».

8.70

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, SARTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, MANCONI, PETTINATO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) Dopo l'articolo 20, inserire il seguente articolo:

"Art. 20-bis. – 1. Nei casi in cui al comma 2 dell'articolo 20, l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può essere ammesso, su propria istanza, a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo della multa qualora dimostri di aver provveduto alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi. Il pagamento estingue il reato.

2. In concomitanza con la presentazione dell'istanza, l'imputato deve fornire prova idonea dell'avvenuta demolizione e versare la metà del massimo della multa.

3. Il giudice respinge l'istanza qualora ricorrano i casi previsti dagli articoli 99, terzo capoverso, 102, 103 e 105 del codice penale, ovvero quando manca la prova della avvenuta demolizione.

4. Il giudice può respingere la domanda se il fatto risulta di particolare gravità"».

8.73

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di demolizione delle opere abusive è approvato dal dirigente, nel limite di stanziamento previsto. Ai fini della certificazione di congruità del progetto di demolizione, può essere approvato dal dirigente un apposito prezzario, ovvero può essere disposta l'adozione di un prezzario in vigore presso altre Amministrazioni».

8.73 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il progetto di demolizione delle opere abusive è approvato dal dirigente, nel limite di stanziamento previsto. Ai fini della congruità dei prezzi, il progetto di demolizione deve fare riferimento al prezzario regionale; per quanto in esso non previsto può essere approvato dal dirigente un apposito prezzario, ovvero può essere

disposta l'adozione di un prezzario in vigore presso altre Amministrazioni».

8.76

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole: «di sgombero delle macerie».

8.79

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile hanno l'obbligo di dare notizia al Prefetto dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono trascorsi i termini del piano di cui al comma 1».

8.84

MINARDO, LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, al capoverso 1, sopprimere il periodo che va da: «e in conformità», fino a: «già approvati.».

8.85

LAURO, LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, dopo la parola: «approvati», aggiungere le seguenti parole: «fatta eccezione per i Comuni delle Isole Minori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno, anche mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, avviato iniziative al fine di conseguire l'approvazione su base regionale di un P.U.T. con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali».

8.87

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 1, dopo le parole: «al finanziamento», inserire le seguenti: «anche parziale».

8.87 (nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 1, sostituire le parole: «con le previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistici», con le seguenti: «con le previsioni dei piani territoriali paesistici eo dei piani urbanistici» e, dopo le parole: «al finanziamento», inserire le seguenti: «anche parziale».

8.88

MINARDO, LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

All'articolo 8, comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, al capoverso 1, lettera b), sostituire la parola: «rispetto», con la seguente: «compatibilità».

8.89

LAURO, LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 2, lettera f), sopprimere le parole da: «ai sensi», fino alla fine del capoverso.

8.91

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 3, in fine aggiungere il seguente periodo: «Le varianti possono essere predisposte dai Comuni e/o da soggetti privati».

8.91 (nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 3, in fine aggiungere il seguente periodo: «I piani attuativi delle suddette varianti possono essere presentati ai Comuni anche dai privati riuniti in consorzio, senza alcun onere per il Comune».

8.93

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Al comma 1, lettera m), nel novellato articolo 45, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: «iniziate dopo il 30 gennaio 1977».

8.95

LAURO, LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Al comma 1, lettera m), nel novellato articolo 45, dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le aziende erogatrici di servizi pubblici devono segnalare al Comune in tempo reale le richieste di fornitura in modo da supportare i controlli che devono essere svolti dai Comuni.».

8.50 (Nuovo testo)

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.96/1

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LO CURZIO

All'emendamento 8.96, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

8.96

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni provvedono ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dalla lettera i) del comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine, si applica il comma 2 del medesimo articolo 29».

Conseguentemente al comma 1, lettera i), sopprimere al capoverso 1 le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» ed al capoverso 2 le seguenti: «Decorso il termine di cui al comma 1, e».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

85ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(3045) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia*

(4823) RESCAGLIO ed altri. – *Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia*

(4847) CASTELLANI Carla ed altri. – *Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori*

(Esame congiunto e rinvio)

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI nel dare la parola alla senatrice Bruno Ganeri, relatrice sui provvedimenti in titolo, auspica che, pur con i necessari approfondimenti, si possa pervenire al più presto al varo di un provvedimento che, considerata l'estrema delicatezza della materia, tante attese suscita in seno all'opinione pubblica.

La senatrice BRUNO GANERI, relatrice alla Commissione, esordisce, rilevando anch'ella come la delicatezza e l'urgenza del problema della reiterazione dei reati di pedofilia renda auspicabile il consenso politico più ampio possibile su tali tematiche, in modo da approvare il provvedimento prima della fine della legislatura. Tre sono i disegni di legge attualmente all'esame, cui – ella preannuncia – si aggiungerà un quarto d'iniziativa del Gruppo dei Democratici di Sinistra. Siamo di fronte al verificarsi con sempre maggiore intensità di gravissimi episodi che lasciano sgomenta l'opinione pubblica, avendo per vittime minori innocenti. È noto come i reati di tipo pedofilo vengano frequentemente reiterati e abbiano come sfera d'azione prevalentemente la famiglia e l'area parentale. Opportunamente, nell'estate del 1998 il Parlamento ha approvato la legge n. 269

per contrastare le violenze sui minori, provvedimento sicuramente moderno ed efficace come riconosciuto anche in sede internazionale; orientato prevalentemente nell'ottica della pena, tale strumento repressivo sta dando ancora oggi buoni risultati. Con l'occasione odierna si tratta invece di individuare una serie di strumenti di tipo preventivo contro la reiterazione dei reati di pedofilia che, insieme ad altri provvedimenti volti a prevenire il disagio giovanile, quali per esempio quello relativo allo psicologo nelle scuole, possano costituire un insieme di misure organiche coerenti.

Entrando nel merito dei singoli provvedimenti, rileva come sia il disegno di legge di iniziativa della presidente Mazzuca Poggiolini, sia quello del senatore Rescaglio individuino all'articolo 1 la figura del «Garante scolastico», identificato nel medico scolastico presente presso le scuole di ogni ordine e grado, a salvaguardia di una strategia di prevenzione in materia di disagio minorile. Allo stato attuale peraltro, il medico scolastico non è presente in tutti gli istituti, mentre sicuramente sarebbe opportuno prevederlo. Altro elemento di novità comune a tutti e tre i disegni di legge è la possibilità di allontanare dal contesto familiare l'adulto autore di reati contro il minore, attraverso una modifica dell'articolo 333 del Codice civile. Aspetto qualificante dei provvedimenti è quello relativo al trattamento psico-terapeutico o farmacologico, su base volontaria o per decisione dell'autorità sanitaria: quest'ultima possibilità è prevista peraltro nel solo disegno di legge d'iniziativa della senatrice Castellani. Personalmente, concorda con tale previsione che lascia all'autorità sanitaria la responsabilità di sottoporre il condannato, su provvedimento del giudice, a trattamento obbligatorio. Nei tre disegni di legge sono previsti altresì benefici in termini di sospensione condizionale della pena e applicazione di misure alternative in regime detentivo con riferimento all'andamento del programma di recupero a cui il condannato accetti di sottoporsi.

A scopo preventivo contro la reiterazione dei reati di pedofilia, i disegni di legge prevedono una serie di misure cautelative, quali l'obbligo di comunicare la residenza, in modo che possano essere eventualmente avvertite le autorità scolastiche locali, nonché istituti e associazioni frequentate prevalentemente da minori. Altro aspetto significativo presente in tutti i provvedimenti è l'introduzione, quali pene accessorie, dell'interdizione perpetua dall'insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché l'interdizione dall'impiego o da incarichi in istituzioni e associazioni frequentate prevalentemente da minori. Il disegno di legge d'iniziativa della senatrice Castellani prevede inoltre il divieto di soggiorno in determinate località, nonché il ritiro del passaporto, in modo da creare una rete di protezione sociale che consenta alla collettività di cautelarsi di fronte alla possibile reiterazione del reato di pedofilia, con uno strumento normativo incisivo, ma equilibrato.

Il disegno di legge d'iniziativa della presidente Mazzuca Poggiolini, così come quello del senatore Rescaglio, prevedono inoltre che presso

ogni ASL sia istituita una unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori, con possibilità di operare in stretto raccordo con altri organismi per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento dei medici scolastici. Si prevede inoltre l'istituzione del Osservatorio per la prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'avvio di accordi bilaterali con i Paesi esteri per la prevenzione e la repressione dei reati di pedofilia. Auspica quindi che, pur con i dovuti approfondimenti, la Commissione sia in grado di elaborare al più presto un testo unificato che individui misure e strumenti atti a prevenire la reiterazione dei reati, in un quadro organico di iniziative, alcune già in atto nel Paese anche se non a livello legislativo.

Seguono brevi interventi del senatore CALLEGARO (che sottolinea la necessità di acquisire il parere di esperti che aiutino a meglio comprendere i vari aspetti della pedofilia), del senatore CAMERINI (che riterrebbe utile disporre di un'indagine comparata sulle misure già in atto nei vari Paesi europei), della senatrice CASTELLANI (che concorda con la richiesta di audizioni, preannunciando la presentazione di un disegno di legge in materia anche da parte del senatore Antonino Caruso), del senatore RE-SCAGLIO (che si pone l'interrogativo se il giudice possa imporre un trattamento di tipo psichico-terapeutico), del senatore Athos DE LUCA (che auspica che sul provvedimento si registrino le più larghe intese in modo da consentirne anche il trasferimento in sede deliberante) e della presidente MAZZUCA POGGIOLINI (che concorda sull'opportunità di tenere una serie di audizioni, in sede di ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, e sottolinea l'opportunità di dare il massimo impulso agli accordi bilaterali con i Paesi stranieri per la prevenzione e la repressione dei reati di pedofilia).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

234^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, gli onorevoli Elmar Brok e Dimitrios Tsatsos, rappresentanti del Parlamento europeo alla Conferenza intergovernativa.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4172) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore BEDIN ricorda che nella precedente seduta ha illustrato il provvedimento in titolo proponendo di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere nei termini proposti.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che il prossimo 22 novembre il Parlamento europeo organizzerà un'audizione sul tema dell'istituzione di un Pubblico ministero europeo cui è prevista la partecipazione di un rappresentante della 2^a Commissione, nonché, per la Giunta, del senatore Magnalbò.

La Giunta prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BEDIN avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per l'indagine conoscitiva sulla Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale e che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Giunta aderisce alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il Presidente avverte altresì che dell'audizione che si terrà nel quadro della suddetta indagine sarà effettuata la resocontazione stenografica a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale: audizione dei rappresentanti del Parlamento europeo alla Conferenza intergovernativa

(Svolgimento dell'indagine e rinvio)

Il presidente BEDIN porge il benvenuto ai rappresentanti del Parlamento europeo, onorevoli Brok e Tsatsos, che hanno seguito gli sviluppi della Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale riferendo periodicamente alla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo i cui lavori, con apprezzabile iniziativa, sono stati aperti alla partecipazione dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali.

Prendono quindi la parola gli onorevoli BROK e TSATSOS.

Intervengono successivamente i senatori BETTAMIO, MANZELLA, VERTONE GRIMALDI, GASPERINI, MAGNALBÒ e MUNGARI e il presidente BEDIN.

I deputati europei TSATSOS e BROK replicano ai senatori intervenuti nel dibattito.

Il presidente BEDIN ringrazia infine gli onorevoli Brok e Tsatsos per la chiarezza delle loro esposizioni e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, fa presente che è pervenuta alla Commissione della corrispondenza il cui contenuto sarà esaminato dall'Ufficio di Presidenza. Al riguardo annunzia che quest'ultimo si riunirà martedì 14 novembre 2000 alle ore 13,30.

AUDIZIONI DEI DIRETTORI DI RETE DELLA RAI

(Svolgimento dell'audizione e rinvio)

Svolgono relazioni sul rispetto del pluralismo nella programmazione rispettivamente televisiva e radiofonica Maurizio BERETTA, direttore di RAI 1, Carlo FRECCERO, direttore di RAI 2, Giuseppe CEREDA, direttore di RAI 3 e Paolo RUFFINI, direttore di RADIO 1, Sergio VALZANIA, direttore di RADIO 2, Roberta CARLOTTO, direttore di RADIO 3, nonchè Massimo MAGLIARO, direttore di RAI *International*, quest'ul-

timo rispondendo anche a domande di precisazione del deputato Mario BORGHEZIO (LNP) e del deputato Mario LANDOLFI, Presidente.

Intervengono sull'ordine dei lavori, esprimendo critiche nei riguardi del conduttore della trasmissione *Il raggio verde* – programma sul quale si è dibattuto nella seduta dell'8 novembre 2000 – il quale ha espresso alla stampa rilievi sul contenuto del dibattito medesimo, i deputati Paolo ROMANI (FI), Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), Mario BORGHEZIO (LNP) e Alessio BUTTI (AN) nonché il senatore Emiddio NOVI (FI).

Il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS) si dissocia dalle osservazioni avanzate da chi lo ha preceduto.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che eventuali iniziative al riguardo potranno essere assunte a nome della Commissione solo in seguito a una conforme decisione dell'Ufficio di Presidenza già convocato. Comunica altresì che l'audizione odierna proseguirà in una successiva seduta, nella quale prenderanno la parola i membri della Commissione iscritti a parlare oggi sul contenuto delle relazioni svolte.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente dell'INPDAP, dottor Rocco Familiari, il Direttore generale, dottor Andrea Simi e il dottor Francesco Collari, direttore di Ragioneria.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sul bilancio consuntivo dell'Istituto per il 1999

Il presidente De Luca, ringraziati il dottor Familiari, Presidente dell'Inpdap, ed il dottor Simi, Direttore generale, per aver aderito all'invito della Commissione, fa presente che, con l'audizione odierna, si intende conoscere tempestivamente il risultato della gestione dell'Istituto e, inoltre, quale valutazione si formuli, da parte dei responsabili dell'Istituto, della norma introdotta nel disegno di legge finanziaria, in corso di discussione alla Camera dei deputati, relativa alla unificazione delle gestioni.

Il dottor Familiari, sottolineato preliminarmente che il bilancio consuntivo 1999 indica fondamentali positivi (rendiconto finanziario, situa-

zione patrimoniale, conto economico e cassa) ricorda talune specifiche vicende che hanno caratterizzato l'esercizio, quali il trasferimento dal Tesoro all'Inpdap del pagamento diretto delle pensioni, il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, la chiusura dei fondi integrativi per il personale ex Enpas e ex Enpdep. I risultati contabili – prosegue il dottor Familiari – esprimono valori di segno positivo evidenziando, tra l'altro, un avanzo di competenza pari a 1.652 miliardi e una differenza fra le riscossioni e i pagamenti di più di 22.000 miliardi. Le entrate contributive sono in linea con le previsioni, mentre, tra le spese correnti pari a 83.000 miliardi, va segnalato, in particolare, un consistente incremento, dovuto agli oneri per il personale in servizio. Le spese di amministrazione continuano tuttavia a rimanere più basse rispetto agli altri enti pubblici. Rilevato altresì un positivo decremento dei residui passivi e attivi fa presente che il rapporto iscritti-pensionati, pari a 1,6, può essere considerato accettabile, pur non potendosi trascurare le difformità dei dati riferibili a ciascuna cassa. Osservato poi come l'avanzo finanziario del CPDEL, che interrompe precedenti andamenti negativi, non sia segnale di inversione di tendenza, quanto piuttosto l'effetto dell'alienazione dell'intero portafoglio titoli, con un provvisorio intervento dello Stato, il dottor Familiari pone in rilievo l'incremento registrato nella gestione prestazioni creditizie e sociali. Espresso quindi l'avviso che le modifiche al disegno di legge finanziaria, alle quali si è riferito il presidente De Luca, comportano vantaggi in termini di semplificazione del bilancio, consentendo automatiche compensazioni all'interno delle gestioni, il dottor Familiari sottolinea che la spesa per pensioni, depurata delle imposte, ammonta complessivamente a 55.000 miliardi, dato, questo, che va evidenziato, perché indica l'esatta dimensione quantitativa alla quale deve correttamente farsi riferimento.

Soffermandosi sull'operazione di dismissioni immobiliari, conferma i dati forniti alla Commissione nella precedente audizione dell'11 ottobre scorso, ribadendo che, entro il primo trimestre del 2001, saranno alienate tutte le unità immobiliari ricomprese nella prima *tranche*, pari al 25 per cento dell'intero patrimonio dell'Istituto che poi proseguirà nella vendita fino alla completa liquidazione del settore immobiliare.

Interviene successivamente il dottor Simi che, apprezzata la novità normativa che si annuncia nel quadro del disegno di legge finanziaria per i benefici indotti in termini di semplificazione della gestione amministrativa, tali da liberare anche risorse, conferma che, con la nuova gestione internalizzata, l'Inpdap, entro qualche anno, potrà completare la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare. Peraltro l'operazione in atto – efficacemente condotta dai dirigenti e dal personale dell'Istituto – procede in modo soddisfacente, registrando solo marginali contestazioni.

Il deputato Stelluti chiede di conoscere se l'aumento del personale debba identificarsi con le unità trasferite dalla direzione del Tesoro e se l'unificazione delle gestioni potrà comportare ulteriori variazioni negli organici.

Il deputato Gasperoni sollecita informazioni in ordine alla consistenza di quanto versato all'Inpdap sotto forma di contribuzioni.

Il dottor Familiari, chiarito che il trasferimento del personale dal Tesoro, al quale deve attribuirsi l'incremento di organico, accompagna anche il trasferimento delle funzioni svolte, precisa che l'unificazione delle gestioni determinerà solo economie di scala. Al riguardo ritiene opportuno che le 700 mila pensioni ancora in pagamento presso altri enti siano ricondotte all'Inpdap, comportando, tale operazione razionalizzatrice, un ridotto aggiustamento negli organici. L'Inpdap, al quale lo Stato fornisce risorse per 13.000 miliardi, incassa dalle contribuzioni dei lavoratori 61.000 miliardi: tali dati – precisa il dottor Familiari – risultano distinti nel bilancio per esigenze di trasparenza. Rispondendo ad un'ulteriore osservazione del deputato Stelluti, il dottor Familiari, rileva che si registra un attivo pari alla differenza tra i 55.000 miliardi di spese per le pensioni e i 61.000 miliardi di entrate derivanti dalle contribuzioni.

Dopo che il deputato Gasperoni ha notato che un bilancio che scorpori il dato relativo all'Irpef è in grado di offrire una migliore rappresentazione della gestione, contribuendo così ad attenuare fenomeni ricorrenti di allarmismo sociale, il presidente De Luca chiede se possa affermarsi in modo netto che il bilancio consuntivo è in linea con le previsioni e sollecita altresì una indicazione delle entrate che hanno determinato un consistente miglioramento rispetto alle previsioni.

Il dottor Collari, premesso che il bilancio consuntivo è in linea con le previsioni, fa presente che il miglioramento intervenuto è dipeso da fattori contingenti e imprevedibili quali le entrate derivanti dall'alienazione del portafoglio titoli e dall'intervento dello Stato in conto ripianamento cui ha fatto precedentemente riferimento il presidente Familiari.

Il presidente De Luca, preso atto che le previsioni di bilancio sono state rispettate al pari di quelle relative all'operazione di dismissioni immobiliari, dichiara conclusa l'audizione.

Il Presidente dispone che il testo della relazione del Presidente dell'Inpdap al conto consuntivo 1999, della relazione al Consiglio di amministrazione con le tabelle consegnate dal dottor Familiari, sia pubblicato in allegato al resoconto sommario.

Il Presidente toglie infine la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame ed approvazione della proposta di documento sullo smaltimento dell'amianto (relatore: senatore Giovanni Iuliano).

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che nelle scorse settimane si sono svolti gli interventi di carattere generale sulla proposta in titolo e sono state formulate da alcuni commissari modifiche formali al testo illustrato dal relatore: tali modifiche sono state già inserite nel testo distribuito nell'odierna seduta.

Precisa, in particolare, che nel documento compaiono le notizie relative all'audizione svoltasi presso la prefettura di Napoli il 16 ottobre scorso, in cui una delegazione della Commissione – presieduta dal relatore Iuliano – ha ascoltato i rappresentanti sindacali ed alcuni lavoratori marittimi, nonché i rappresentanti della SNAV e della CAREMAR.

Inoltre, il 3 novembre scorso, una delegazione della Commissione si è recata a Cavriana, in provincia di Mantova, per un incontro con l'amministrazione comunale e con la cittadinanza in ordine ai progetti di bonifica di un sito contenente, tra l'altro, materiali di amianto: anche di questo sopralluogo viene data menzione nel testo.

Nelle prossime settimane una delegazione della Commissione si recherà infine a Balangero, nei pressi di Torino, per acquisire notizie e dati in ordine all'ipotizzata bonifica di un sito contenente notevolissime quantità di amianto: di ciò potrà essere eventualmente fatta menzione nel testo in sede di coordinamento formale.

Non essendo state presentate ulteriori proposte emendative, passa alle dichiarazioni di voto finali sul complesso del documento.

Angelo RESCAGLIO (PPI) esprime innanzitutto soddisfazione per il lavoro svolto dal relatore in ordine alla proposta in esame, ringraziandolo altresì per le delucidazioni fornitegli a più riprese in via breve nelle ultime settimane.

Svolge poi una serie di considerazioni sulle problematiche relative alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto, soffermandosi in particolare sul loro smaltimento, in armonia con la normativa contenuta nel «decreto Ronchi» del 1997 nonché nel decreto ministeriale n. 471 del 1999 sulle bonifiche dei siti contaminati; formula alcune valutazioni anche sui materiali alternativi all'amianto, in fibra di carbonio o sintetici organici, finora utilizzati anche nei settori industriali.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia innanzitutto il relatore ed i collaboratori della Commissione per il lavoro svolto e ricorda che l'Italia è stato il primo Paese comunitario a bandire l'amianto nella costruzione di nuovi manufatti, anche se poi sono trascorsi alcuni anni perché se ne prendesse piena conoscenza: la conferenza nazionale sull'amianto promossa dai Ministeri dell'ambiente e della sanità si è svolta infatti solo nei primi mesi del 1999.

Ritiene che finora il Parlamento non abbia posto la necessaria attenzione alle tematiche in esame, in considerazione della rilevanza del problema e dell'allarme suscitato nella popolazione sotto il profilo sanitario ed ambientale.

Giovanni IULIANO, *relatore*, ritiene che, essendo possibile pervenire nella seduta odierna all'approvazione del documento, possano essere inseriti come allegato, in sede di coordinamento formale del testo, un *vademe-cum* contenente le norme di sicurezza per gli operatori che vengono in contatto con le fibre di amianto, un riepilogo dei costi connessi alle bonifiche dei siti, nonché il resoconto del sopralluogo che sarà effettuato nelle prossime settimane nel sito di Balangero, nei pressi di Torino.

Giovanni LUBRANO di RICCO (Verdi-U) precisa che nel documento deve essere sottolineata la necessità che le indagini per rilevare la presenza di amianto debbono essere svolte da enti terzi.

Preannunzia voto favorevole alla proposta in titolo.

Giovanni IULIANO, *relatore*, assicura il senatore Lubrano di Ricco che nel testo è stato inserito quanto richiesto.

Intervengono successivamente i deputati Lucio MARENCO (AN) e Pierluigi COPERCINI (LNIP), nonché i senatori Franco ASCIUTTI (FI) e Giovanni Pietro MURINEDDU (DS), i quali preannunziano il loro voto favorevole.

Massimo SCALIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, ricorda che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si ritiene autorizzata al coordinamento formale del testo; in tale sede saranno inseriti gli allegati cui ha testé fatto cenno il relatore.

Pone in votazione la proposta in titolo, che è approvata.

(Il testo della proposta approvata viene pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 15 novembre 2000, alle ore 13.30, per ascoltare i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato per il Veneto.

La seduta termina alle ore 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 15,10.

ALLEGATO

Documento sullo smaltimento dell'amianto*(Relatore: Senatore Giovanni IULIANO)*

I N D I C E

1. Premessa	Pag. 150
2. Gli aspetti ambientali	152
3. Le problematiche relative alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto.	154
3.1 Definizione e classificazione dei rifiuti contenenti amianto	154
3.2 Le problematiche poste dalla classificazione dei RCA	156
3.3. Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto	156
3.4. I sostituti dell'amianto	158
4. Lo stato di fatto accertato dalla Commissione	158
4.1. Le audizioni.	159
4.1.1 L'audizione di Napoli, in ordine alla presenza di amianto sulle navi e sugli aliscafi	159
4.1.2 Sopralluogo presso la discarica di Cavriana (MN)	161
4.2. I soggetti coinvolti.	161
4.3. I rappresentanti dei lavoratori.	163
4.4. Gli altri grandi produttori	164
5. La legislazione vigente	168
6. Conclusioni	169
ALLEGATO 1	171
ALLEGATO 2	172
ALLEGATO 3	194

1. Premessa.

Per decenni l'asbesto, o amianto, è stato utilizzato in applicazioni diverse e variegata in ambito civile ed industriale, nel campo dei trasporti e quale elemento importante di una vasta serie di manufatti, fossero essi in matrice compatta o meno. La fortuna di questo minerale, appartenente a due famiglie per sei tipi, tutti a matrice fibrosa, è stata determinata dalle sue elevate qualità meccaniche, unite ad eccellenti proprietà chimiche e ad una relativamente semplice lavorabilità. L'utilizzo dell'amianto ha rappresentato un'efficace e conveniente soluzione a problemi di protezione passiva al fuoco, coibenza termica, correzione acustica, consolidamento di matrici cementizie ed elementi d'attrito.

Successivamente a questo periodo di notevole espansione, fin dai primi anni settanta, chiarendo dubbi già sorti all'esordio sul mercato di questo materiale, la medicina ha dimostrato la tossicità del prodotto per l'apparato respiratorio. Le manifestazioni tipiche sono state determinate nell'insorgenza di neoplasie a carattere tumorale, riconducibili all'esposizione ad asbesto; studi epidemiologici hanno evidenziato, poi, che lo sviluppo di patologie ha un periodo di latenza nell'ordine dei venti - venticinque anni.

Pertanto, dal 1983, si è assistito alla progressiva, ma continua, produzione di norme comunitarie e nazionali volte alla dismissione dell'uso di amianto, in applicazione a spruzzo ed all'interno di manufatti, fino alla situazione attuale che ne vieta qualunque uso. La produzione normativa si è accompagnata, poi, ad una sempre maggiore sensibilità alla problematica da parte dei titolari di un «rischio amianto», dei *media* e degli organismi preposti al controllo.

Oggi, parallelamente all'interdizione all'uso dell'amianto, esiste una serie di obblighi nei confronti dei detentori d'amianto, a questi spesso non noti, verso i quali, per contro, gli organismi di controllo hanno maturato un livello di competenza e d'attenzione sicuramente importante. Appare evidente come, nel corso del tempo, le problematiche collegate all'utilizzo dell'amianto siano transitate dall'aspetto medico-legale a quello medico generale, a quello ambientale, fino ad incidere, allo stato attuale, sulla vivibilità delle città ed in genere sulla qualità della vita di ciascun cittadino.

L'indagine, pertanto, non può prescindere da alcune considerazioni mediche in ordine alle malattie scaturenti dall'esposizione all'amianto (in fibre) e dalla sensibilizzazione al problema da parte della coscienza collettiva: infatti, da un primo momento in cui il problema dell'esposizione all'amianto riguardava unicamente i lavoratori addetti alla sua lavorazione, si è man mano giunti ad una più diffusa sensibilizzazione, a dimostrazione di come il problema da medico-legale sia divenuto ambientale. Questo passaggio, già messo in evidenza, nella precedente legislatura, dalla Commissione d'inchiesta monocamerale sul ciclo dei rifiuti, è stato nuovamente focalizzato dalla Commissione attraverso una serie di accer-

tamenti e di audizioni dei soggetti maggiormente interessati a livello nazionale.

Le problematiche relative all'amianto avevano dunque indotto la Commissione a programmare il proprio lavoro per il secondo biennio di attività mediante la costituzione di un gruppo di lavoro che svolgesse un'approfondita indagine conoscitiva, e di tale proposito la Commissione stessa aveva dato atto nella relazione alle Camere sull'attività svolta (1). Prima di passare, però, all'analisi di quanto acquisito dalla Commissione nel corso delle numerose audizioni, occorre, seppur brevemente, dare conto degli aspetti medici.

L'indicatore sintomatico della nocività dell'amianto fibroso all'apparato respiratorio, in primo luogo degli addetti ai lavori comportanti l'impiego di amianto, emerge nei primi studi sul mesotelioma maligno della pleura ed interessa anzitutto la medicina del lavoro, attraverso il riconoscimento della probabile insorgenza di malattia professionale, poi culminato nella previsione contenuta nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. (2) Con tale normativa si compie un passaggio dalla semplice fenomenologia della malattia connessa all'amianto, agli aspetti di prevenzione delle patologie professionali, predisponendo una struttura completa delle protezioni necessarie al lavoratore; configurazione e mezzi di protezione ancora valide ed efficaci e che, forse, sono quelle che hanno portato alle maggiori conoscenze in materia di «rischio» da amianto.

Indubbiamente, il proliferare degli infortuni e delle malattie professionali, se da un lato ha dato luogo a vicende non sempre limpide di riconoscimento della malattia professionale, dall'altra ha contribuito ad una maggiore sensibilizzazione rispetto al problema, la quale si è concretata con il nascere di associazioni volte a tutelare gli interessi dei soggetti esposti all'amianto, associazioni il cui contributo è stato non irrilevante sia per il monitoraggio del fenomeno sia per la stessa predisposizione della normativa espulsiva dell'amianto.

Interessante è osservare come il legislatore, forse per la prima volta nel campo degli infortuni sul lavoro, si sia preoccupato, all'articolo 26 del citato decreto legislativo, di predisporre un'adeguata «Informazione dei lavoratori», facendone carico ai datori di lavoro. Tale informazione non si limita alla semplice segnalazione dei rischi, ma si snoda attraverso un'adeguata, preventiva, illustrazione: «a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione; d) le misure di pre-

(1) Doc. XXIII n. 35, paragrafo 9, lettera c.

(2) Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, capo III (Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro).

cauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione», e si completa attraverso una sua «periodicità triennale e in ogni caso ogniqualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento indicativo dell'esposizione».

Attraverso quest'obbligo informativo, l'aspetto negativo del rischio si sarebbe dovuto trasformare in un corretto momento di cultura del rischio stesso, che è l'anticamera della prevenzione generale alla quale si giunge attraverso la previsione di un registro dei tumori, tenuto presso l'Ispesl, nel quale devono essere segnalati «i casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati» (articolo 36 dello stesso decreto legislativo).

A fronte delle dichiarazioni di principio contenute nel decreto legislativo n. 277 del 1991, la Commissione ha potuto accertare che la legge è stata in larga parte disattesa, poiché un vero registro di tutte le patologie asbesto-correlate non è stato predisposto neppure nelle regioni che hanno definito il piano di dismissione dall'amianto e neppure rispetto alle patologie minime. (3) La previsione dell'articolo 36, infatti, non solo non è stata allargata a tutte le patologie asbesto-correlate (secondo l'auspicio espresso dalle Commissioni parlamentari all'unanimità), ma in molte regioni italiane anche il semplice registro dei soli mesoteliomi non è stato ancora attivato e resta pertanto insoluta la questione del monitoraggio sanitario dei lavoratori esposti all'amianto. D'altra parte il problema viene ancor più amplificandosi, perché l'impatto con l'amianto di per sé non provoca nessun particolare fastidio immediato, dal che ne consegue che solo una seria e capillare campagna di informazione può rendere edotta la coscienza collettiva della gravità del fenomeno.

2. Gli aspetti ambientali.

Come detto, gli aspetti ambientali collegati prima alla lavorazione dell'amianto e dei suoi derivati, poi alla dismissione del prodotto, imposta dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) avevano già attirato l'attenzione della Commissione monocamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti operante nella XII legislatura, la quale aveva espresso perplessità circa la destinazione dell'amianto contenuto nelle baracche del Belice (4), ed oggi di questa Commissione, che peraltro ha avuto notizia di procedimenti penali concernenti l'illecita decontaminazione di carrozze ferroviarie (5) e, più recentemente, di procedimenti in corso presso la procura della Repubblica di Torre Annunziata e presso quella di Napoli, concernenti, rispettivamente, il ritrova-

(3) V. audizione di Vito Totire, presidente dell'associazione esposti amianto e rischi ambientali, nella seduta del 15 marzo 2000.

(4) V. Atti Parlamentari, XII legislatura, Camera dei deputati, *Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, Relazione conclusiva*, § 11.2, *La missione in Sicilia*, Lo smantellamento delle baracche del Belice contenenti amianto.

(5) Documento, n.688/5, relativo alla ELSID di Avellino.

mento di amianto presso lo stabilimento Avis di Castellammare di Stabia (6) e la bonifica del siti industriali dismessi delle aree ex Eternit ed ex Ilva-Italsider di Bagnoli (7) In verità, proprio in materia di amianto si è più volte messo in evidenza come si può inquinare mentre formalmente si decontamina, e come i problemi di inquinamento siano strettamente connessi a quelli della salute dei lavoratori. D'altra parte, che la bonifica del territorio dall'amianto, in particolare dall'eternit, abbia provocato situazioni praticamente poco controllabili in tutto il Paese, viene testimoniato da più parti (8).

In tali occasioni, le persone ascoltate hanno messo in evidenza da una parte le difficoltà di classificazione dell'amianto rifiuto, in particolare di quello sotto forma di cemento-amianto, e dall'altra i ritardi nell'attuazione dei piani regionali di bonifica.

Anche per quanto concerne la quantità di amianto presente sul territorio nazionale, la Commissione ha avuto modo di raccogliere dati discordanti, pubblicati nel «Documento sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti nelle aziende a rischio di incidente rilevante» (9), dal quale si evince con tutta evidenza l'approssimazione dei numeri forniti da più parti, atteso che solo una minima percentuale delle industrie che hanno risposto al questionario hanno affermato di possedere la mappa dell'amianto.

Nel corso delle audizioni è emerso poi che, nonostante i quasi dieci anni trascorsi dalla prima legge che bandisce l'amianto, esistono ancora enormi difficoltà nell'individuazione del limite di ammissibilità di fibre di amianto per litro d'aria. Al riguardo, la polemica connessa alla risarcibilità del danno per i lavoratori sembra essere stata risolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000, secondo la quale «onde valutarne compiutamente la portata, conviene muovere dal contesto normativo in cui esse si collocano, e cioè dalla legge 27 marzo 1992, n. 257», la quale, preceduta da una disciplina comunitaria, già da tempo consapevole della necessità di protezione contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto sul luogo di lavoro (direttiva del Consiglio n. 477 del 1983, modificata dalla direttiva n. 382 del 1991), ha dettato «norme relative alla cessazione dell'impiego» di tale sostanza, esplicitando, tra le proprie finalità, quelle della dismissione dalla produzione e dal commercio dell'amianto medesimo e dei relativi prodotti, nonché della decontaminazione e della bonifica (articolo 1). Il medesimo provvedimento legislativo – per quanto riguarda i «valori limite» – ha rinviato a quelli fissati dall'articolo 31 del

(6) Dove viene effettuata la coibentazione delle carrozze ferroviarie.

(7) V. audizione del 7 luglio 1999 del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, Alfredo Ormanni, nonché quella di Daniela Traverso, rappresentante dell'associazione verdi ambiente e società, del 15 marzo 2000.

(8) Ad esempio, nel comune di Cavriana (MN) viene segnalata, con un esposto presentato alla Commissione il 25 ottobre 2000 e con l'interrogazione n. 4-31865 dei deputati Anghinoni e Terzi al ministro dell'ambiente, la presenza di una discarica irregolare di eternit nell'ex cava Gallina, che crea notevoli problemi alla salute della popolazione.

(9) V. il § 3.7 di detto documento approvato nella seduta del 7 giugno 2000 (doc. XXIII n. 41).

decreto legislativo n. 277, che ha provveduto esso stesso a modificare tramite l'articolo 3, comma 4, a sua volta recentemente sostituito dall'articolo 16 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Ed ancora, secondo la Corte, «lo scopo della disposizione censurata, secondo quanto si evince dall'accennata ricostruzione della relativa vicenda normativa, va rinvenuto nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo (almeno dieci anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso articolo 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL. Nell'ambito di tale correlazione, il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (articoli 1 e 3 del DPR n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche).»

Sgombrato il campo dalla questione del limite di ammissibilità negli ambienti di lavoro, ai fini del riconoscimento della posizione agevolata ai lavoratori, si deve affermare che è risultato accertato dalla Commissione nel corso delle audizioni che il livello di due fibre/litro è quello proposto per la certificazione di restituibilità dopo la bonifica e corrisponde ad una misura proposta nell'ambito di uno dei decreti del 1996 in materia di bonifica dall'amianto; la *ratio* di tale limite è legata alla constatazione che, anche dopo aver bonificato un ambiente di lavoro, aprendo la finestra potrebbe rientrare qualche fibra litro dall'esterno. Va tuttavia rilevato come anche tale limite non esclude del tutto i rischi, atteso che anche due fibre litro – secondo una stima epidemiologica fatta negli Stati Uniti d'America da Nicholson sulla popolazione scolastica – rappresenta un impatto notevole, sia pure calcolato su alcuni milioni di esposti, dal punto di vista dell'insorgenza di mesoteliomi della pleura e di tumori polmonari.

3. *Le problematiche relative alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto.*

3.1. *Definizione e classificazione dei rifiuti contenenti amianto.*

I rifiuti di amianto sono definiti all'articolo 2, lettera c), della legge n. 257 del 1992 come «i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, an-

che provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3». La legge n. 277 del 1991, di recepimento delle direttive comunitarie in materia di amianto negli ambienti di lavoro, aveva precedentemente imposto i seguenti valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore: 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo e 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.

Relativamente alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto (Rca) occorre ricordare che già l'articolo 2, comma 2, del DPR n.915 del 1982 classificava i rifiuti in urbani, speciali, tossici e nocivi. Lo stesso articolo 2 al comma 5) recitava: «Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto.....in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente». Nell'allegato al DPR n. 915/82 la voce 21) aveva l'indicazione dell'amianto (in polveri o fibre). La deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, in attuazione dell'articolo 4 del DPR n. 915/82, stabiliva che sono «rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'articolo 2 comma 4, punti 1), 2) e 5) del DPR n. 915/82 che contengono una o più sostanze indicate nella tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite». Per quanto riguarda l'amianto, la concentrazione limite indicata nella tabella è (mg/kg) 100.

Con il decreto legislativo n. 22 del 1997 i rifiuti sono classificati in urbani e speciali secondo la loro origine e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in speciali pericolosi e speciali non pericolosi. La tossicità e la nocività di cui alla classificazione del DPR n. 915/82 sono pertanto due (H6, H5) delle quattordici classi di pericolosità, per cui un rifiuto di amianto, classificato speciale non tossico e non nocivo con il DPR n. 915/82 (es. con una CL inferiore a 100 mg/Kg), può essere classificato pericoloso a seconda se appartiene ad una delle altre dodici classi di pericolosità dell'allegato I del decreto legislativo n. 22/97. Nel caso dell'amianto, data la cancerogenicità che possono indurre nell'uomo le fibre libere inalate, la classe di pericolosità di riferimento è la H7. Secondo quanto recita l'articolo 12, punto 6, della sopra citata legge n. 257/92, le caratteristiche fisiche che determinano la pericolosità dell'amianto sono la friabilità e la densità che condizionano il rilascio delle fibre. Il decreto ministeriale 6 settembre 1994, attuativo della legge n. 257/92, al punto 1 afferma che sono «friabili i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale» e che sono «compatti i materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (quali dischi abrasivi, frese, trapani, ecc)».

Il decreto legislativo, per quanto sopra detto, classifica i Rca in pericolosi e non pericolosi a seconda del codice europeo (Cer). Pertanto sono

pericolosi i Rca il cui codice è: 06.07.01 (rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici) oppure il codice 17.06.01 (materiali isolanti contenenti amianto); di converso sono rifiuti non pericolosi i Rca aventi i seguenti codici: 10.13.02 (rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto), 16.02.04 (apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre), 16.02.06 (rifiuti derivanti da processi di lavorazione dell'amianto) e 17.01.05 (materiali da costruzione a base di amianto).

3.2. *Le problematiche poste dalla classificazione dei RCA.*

Come si è sopra visto, i codici Cer sono attribuiti a Rca pericolosi e non pericolosi, la cui discriminante è la pericolosità intesa nel caso in esame come cancerogenicità. Secondo i criteri comunitari, sono rifiuti di amianto pericolosi quelli con un contenuto di amianto superiore allo 0,1 per cento. Ciò ha fatto finora nascere numerose polemiche e dibattiti nella comunità scientifica, in quanto non appare del tutto logico che si faccia riferimento alla sola concentrazione assoluta di amianto per stabilire la pericolosità di un determinato manufatto, dal momento che la pericolosità è strettamente correlata alla capacità del manufatto di liberare fibre inalabili. Ne deriva che, a parità di contenuto percentuale di amianto di un determinato rifiuto, un rifiuto friabile è più pericoloso di un rifiuto compatto. Per tale motivo, la commissione nazionale amianto (10) già nel 1993 affidò al Cnr uno studio per mettere a punto un parametro che potesse definire in maniera più obiettiva la pericolosità dell'amianto. Da uno studio assai approfondito sono scaturiti i disciplinari tecnici presentati nel 1995 alla stessa commissione nazionale, che si basano sull'indice di rilascio dei Rca inteso come rapporto tra il contenuto percentuale di amianto e la densità relativa; essa risulta a sua volta come rapporto tra densità reale misurata del campione e quella teorica che dovrebbe avere il materiale se non vi fossero vuoti. In altri termini, ciò significa che tanto più piccola è la densità relativa tanto più alto è l'indice di rilascio di fibre e quindi tanto più alta la pericolosità del materiale. Quindi, quanti più vuoti ha un Rca più facilmente si sgretolerà e quindi libererà fibre.

3.3. *Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.*

Nel DPR 8 agosto 1994, era previsto che «i rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del DPR n. 915/82, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata» (11) il che, in pratica, significava che di fatto era proibito qualsiasi trattamento sui rifiuti di amianto e che i Rca derivanti per esempio dalle operazioni di bonifica erano di fatto destinati

(10) Istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 257 del 1992.

(11) Articolo 5, comma 1.

alle discariche 2C se costituiti da amianto friabile, o alle discariche di tipo 2B o 2A se costituiti da amianto compatto. Nonostante tale proibizione, la Commissione ha potuto verificare che in più di una regione del nostro Paese, sono stati effettuati trattamenti di inertizzazione vera o virtuale prima dei conferimenti in discarica controllata senza che le regioni siano intervenute con sanzioni disciplinari o con sequestro degli impianti o per modificare precedenti decreti assessoriali che prevedevano i trattamenti in regime di DPR n. 915/82. Il caso più eclatante ed emblematico è quello della ditta Giovanni Aprile che per anni, anche in regime di vigenza delle clausole poste dal DPR 8 agosto 1994, ha effettuato trattamenti di amianto presso i propri impianti autorizzati di Melilli, più virtuali che reali, senza alcun rispetto delle norme ambientali e di sicurezza imposte dal decreto legislativo n. 626/94, su quantitativi notevoli di amianto provenienti dalle carrozze ferroviarie delle FS di Alcamo, da altri dipartimenti ferroviari e da numerose aziende siciliane, in particolare del territorio di Siracusa. Anche in Lombardia ed in Emilia Romagna sono state riscontrate dalla Commissione situazioni analoghe a quella siciliana.

Secondo la deliberazione del 27 luglio 1984, in attuazione dell'articolo 4 del DPR n. 915/82, i Rca fino a 100mg/Kg di polveri e fibre di amianto erano classificati speciali e potevano essere smaltiti in discariche di tipo 2A se legati in matrice cementizie o resinoidi provenienti da attività di demolizione, costruzioni o scavi, purché espressamente previsto dai piani regionali di smaltimento. In caso contrario, dovevano andare in discarica di tipo 2B. I Rca con concentrazioni di polveri e fibre da 101 a 10.000 mg/Kg erano classificati tossici e nocivi e dovevano essere smaltiti in discarica di tipo 2B. Infine i Rca con concentrazioni di polveri e fibre oltre i 10.000 mg/Kg – naturalmente classificati tossici e nocivi – dovevano essere smaltiti in discarica di tipo 2C.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/97 ed in particolare con il Decreto legislativo n. 389/97 di modifica, tutti i Rca possono essere avviati sia in discariche controllate di adeguata tipologia sia in impianti di trattamento e inertizzazione. I trattamenti di inertizzazione hanno lo scopo di bloccare le fibre libere per ridurre la pericolosità, e quindi quello di declassificare i Rca in maniera da poterli smaltire in discariche di categoria inferiore alla 2C, a costi più contenuti. I processi di trattamento di inertizzazione dell'amianto sono vari e numerosi, da quelli di stabilizzazione e solidificazione ai trattamenti chimico-fisici (vetrificazione, vetroceramizzazione ecc). Di ciò ha riferito alla Commissione la dottoressa Marabini del Cnr nell'audizione del 3 febbraio 2000. Il nostro Paese, secondo quanto riferito dalla dottoressa Marabini, ha diversi brevetti Cnr ed ha già approntato i disciplinari tecnici per i trattamenti di vetrificazione e vetroceramizzazione. Tali processi intervengono sulla natura cristallo-chimica dei minerali di amianto e rendono inerte, in quanto la trasformano, la matrice di amianto. I sistemi chimico-fisici offrono quindi la possibilità di reimpiego e/o riciclo dell'amianto. Al momento, però, non essendo stati recepiti i disciplinari tecnici nazionali in sede europea, non si può attivare il meccanismo di trattamento ai fini del recupero ma

solo il trattamento al fine di eliminazione della pericolosità e conseguente smaltimento in discarica controllata. Con l'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/97, ossia del decreto ministeriale n. 471/99 sulle bonifiche dei siti contaminati, assumono un ruolo assai importante i trattamenti di inertizzazione o quelli di tipo chimico-fisico, i cui disciplinari tecnici sono ancora fermi presso i Ministeri ambiente e sanità per la concertazione. La Commissione ritiene che ulteriori ritardi in materia non solo fanno aumentare i costi di smaltimento, ma di fatto consentono agli operatori senza scrupoli di commettere illeciti lucrosi in un mercato che peraltro appare assai carente di idonei impianti di discarica di tipo 2B e 2C.

3.4. I sostituti dell'amianto.

Materiali alternativi, in fibra di carbonio o sintetici organici, con *performances* vicine a quelle dell'amianto, sono stati finora utilizzati anche nei settori industriali. Sostitutivi dell'amianto spray sono alcuni intonaci a base di miscele di vermiculite-cemento e leganti inorganici o miscele di silicato di calcio e vermiculite, aventi svariati nomi commerciali. Si è anche pensato che materiali fibrosi alternativi all'amianto potessero essere alcuni tipi di lana di vetro, di lana di roccia, di filato di vetro o di filato di vetro fine. Studi internazionali, però, hanno mostrato che tali sostituti dell'amianto possono essere pericolosi perché, se non proprio cancerogeni, tali materiali sono certamente mutageni. Il motivo di tale pericolosità sarebbe insito nella natura fibrosa che comporterebbe fenomeni degenerativi nei polmoni analoghi a quelli indotti dalle fibre di amianto (12). Dall'analisi delle risultanze acquisite la Commissione ha potuto rilevare che sul problema dei materiali sostitutivi dell'amianto, la situazione appare preoccupante e bisogna assolutamente evitare che la scelta dei materiali alternativi si riveli, nel tempo, altrettanto pericolosa dell'amianto; ritiene, pertanto, che occorra intensificare l'attività di ricerca per giungere, in tempi relativamente brevi, ad individuare, eventualmente anche normativamente, i materiali che presentino minori rischi.

4. Lo stato di fatto accertato dalla Commissione.

Lo stato di fatto relativo all'amianto su tutto il territorio nazionale risulta alla Commissione dalla documentazione acquisita nel corso di indagini relative ai piani regionali di smaltimento dei rifiuti – dalla quale si evince un generale ritardo nell'attuazione dello stesso censimento da parte

(12) Le risultanze degli studi internazionali e, in genere, della ricerca sui materiali sostitutivi dell'amianto sono state esposte alla Commissione dal professor Gianfranco Donelli, dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, nel corso dell'audizione del 9 febbraio 2000.

delle regioni (13) – e dalle audizioni dei soggetti interessati in vario modo al «ciclo dell'amianto». Infine, una delegazione della Commissione si è recata il 16 ottobre 2000 a Napoli per ascoltare i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori del settore marittimo e delle compagnie armatoriali che gestiscono le linee di collegamento veloci tra Napoli e le isole del golfo (14).

Prima di passare, però, all'esposizione delle risultanze delle audizioni, occorre mettere in evidenza che rispetto all'amianto il classico ciclo di smaltimento dei rifiuti si arricchisce di ulteriori elementi, derivanti dalla circostanza che la legge n. 257 del 1992, articolo 10, prevede a carico dello Stato e, per esso, delle regioni l'erogazione di contributi per la formazione professionale, per la riconversione delle aziende e, infine, per il risanamento dei siti.

4.1. Le audizioni.

Passando all'esame delle risultanze delle audizioni, occorre preliminarmente dare atto di quanto sostenuto dal dottor Alfredo Ormani, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, il quale ha sottoposto all'attenzione della Commissione i primi risultati e le prime osservazioni relativi ad un'indagine in corso presso l'Avis di Castellammare di Stabia. Orbene, a prescindere dai risultati concreti dell'indagine, si deve affermare che i problemi focalizzati sono essenzialmente due: la possibilità di enfattizzazione dell'esposizione all'amianto, in considerazione delle agevolazioni concesse ai lavoratori del settore (15), e le difficoltà di individuazione delle discariche destinate allo smaltimento.

4.1.1. L'audizione di Napoli, in ordine alla presenza di amianto sulle navi e sugli aliscafi.

Di particolare interesse si rivela l'audizione svoltasi, come detto, da ultimo a Napoli riguardante la presenza di amianto sulle navi e sugli aliscafi, ove sono emersi problemi relativi agli accertamenti della presenza di questo materiale, accertamenti che sono fatti, per così dire, a bocce ferme, in altre parole senza le macchine in movimento, mentre la maggior parte delle fibre di amianto a bordo delle imbarcazioni si sviluppa proprio quando sono in corso le attività; ciò comporta un virtuale rispetto della

(13) Vedi tabella dei piani regionali approvati.

(14) La delegazione, composta dai senatori Cozzolino, Iuliano e Lubrano di Ricco, ha incontrato i rappresentanti della CGIL-FILT, UGL-Mare, UIL, CISL, della Aliscafi Snav e della Caremar, nonché alcuni lavoratori marittimi.

(15) Da più parti la Commissione ha ricavato segnali di enfattizzazione dei quantitativi di amianto presenti sul territorio e delle stime di dismissioni. V. anche quanto si dirà in seguito riguardo all'indagine della procura della Repubblica di Napoli relativa all'ex area Italsider di Bagnoli.

normativa. I lavoratori marittimi ascoltati suggeriscono che la misurazione delle fibre aerodisperse sia effettuata dalle aziende sanitarie locali in piena autonomia, e non da privati su mandato delle società armatoriali; anche le bonifiche sulle imbarcazioni dovrebbero seguire un protocollo idoneo alla loro specificità. I lavoratori del settore, poi, lamentano la mancata applicazione da parte delle Casse di previdenza per i marittimi delle disposizioni previdenziali previste dalla legge 257 del 1992, a causa dell'esclusione contenuta nell'articolo 2 della legge 277 del 1991 stessa. Sul punto la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi, con ordinanza n. 7 del 2000, ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, atteso che, «in sostanza, è invocata, da un canto, l'estensione del suddetto beneficio previdenziale ad una categoria di lavoratori ritenuti esclusi dallo stesso, e, d'altro canto, così ampliata la platea dei potenziali fruitori, è prospettata l'illegittimità della censurata disposizione giacché, in assenza di parametri predeterminati, essa troverebbe applicazione »ad una serie indeterminata di destinatari». In verità, la stessa Corte costituzionale aveva già affrontato il problema con la sentenza n. 5 del 2000, affermando che «Lo scopo della disposizione censurata, secondo quanto si evince dall'accennata ricostruzione della relativa vicenda normativa, va rinvenuto nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo (almeno dieci anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene. Il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso articolo 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL», per cui si comprenderebbe l'esclusione e ne deriverebbe una necessità di ampliamento dell'operatività del predetto articolo 13. Il problema, inoltre, sebbene affrontato per la protezione dei lavori in ambito portuale dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che all'articolo 2 estende ai lavoratori in ambito portuale i benefici della legge n. 626, non sembra risolto rispetto a chi è esposto all'azione dell'amianto pur non essendo addetto a specifici lavori di decontaminazione; lo stesso decreto ministeriale 31 maggio 1999 indica solo i lavori relativi alla decontaminazione da amianto come particolarmente usuranti. Rimane, pertanto, scoperta la posizione dell'esposizione all'amianto dei lavoratori nel ciclo normale di produzione (navigazione) che, però, non è per niente difforme, come ha sostenuto la stessa Corte costituzionale, da quello del lavoratori ferroviari e, pertanto, non rientra nella tutela prevista per le «mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità».

Altro elemento emergente dall'indagine e che ritorna d'attualità, se mai tale problematica è stata abbandonata, la questione relativa alla decontaminazione delle carrozze ferroviarie dall'amianto, questione che aveva avuto risvolti giudiziari interessanti fin dall'inizio degli anni novanta e che aveva portato all'attenzione dell'opinione pubblica il problema già prima del varo della legge n. 257 del 1992.

4.1.2. Sopralluogo presso la discarica di Cavriana (MN).

La discarica di II categoria tipo A è sita in località Croce Bianca di Cavriana, nota anche come ex cava Gallina, dal nome del proprietario che già negli anni settanta effettuava attività di escavazione di ghiaia. La delibera n. 950 della giunta provinciale di Mantova del 23 luglio 1996 autorizza il conferimento di inerti, derubricati inerti e rifiuti speciali contenenti miscele cemento-amianto. La disponibilità attuale dell'area è affidata alla SOECO (costituita per il 70 per cento da Fertilvita e per il 30 per cento da Ecodeco) che ne è affittuaria. In periodi precedenti all'utilizzazione attuale, ossia immediatamente prima dell'entrata in vigore del DPR n. 915/82 e negli anni seguenti, è stato effettuato tra l'altro uno smaltimento illegale di rifiuti tossici e nocivi consistenti in morchie di verniciatura, terre di fonderia ed altre tipologie di rifiuti che hanno contaminato il sottosuolo e compromesso la falda idrica.

Vi è infatti, in fase di approvazione, un progetto di messa in sicurezza del sito, che non sembra tuttavia offrire tutte le garanzie ambientali; a giudizio della Commissione, tale messa in sicurezza dovrebbe comportare non solo l'impermeabilizzazione delle pareti laterali, attualmente esposte a dilavamento, ed il *capping* superficiale anch'esso realizzato con materiali impermeabilizzanti, ma anche la completa sigillatura del fondo della discarica, attribuendo ad una serie di pozzi, esterni alle pareti di intercettazione della falda, il compito non solo di monitoraggio dell'eventuale contaminazione residua ma anche quello di emungimento dei contaminanti stessi in caso di diffusione degli stessi in falda. La messa in sicurezza, inoltre, dovrebbe essere esclusivamente un fatto tra privati, ossia realizzata a cura dell'azienda proprietaria del sito in accordo con l'affittuario, senza che il comune sia coinvolto in qualche misura.

Proprio in considerazione dei rischi ambientali, mentre per la gestione e la messa in sicurezza del pregresso appare opportuno che il comune mantenga una neutralità istituzionale, per il definitivo ripristino dello stato dei luoghi sembra opportuno un ruolo più incisivo di controllo.

In ogni caso, il sopralluogo ha messo ancora una volta in evidenza, qualora ve ne fosse ancora la necessità, la stretta correlazione esistente tra coltivazione di cave, traffici di rifiuti, smaltimenti illeciti e non, dimostrando come, al di là dell'individuazione delle responsabilità per il passato, il futuro di una corretta gestione del poliedrico mondo dei rifiuti passi necessariamente attraverso una ricognizione della situazione delle cave e delle altre estrazioni, nonché attraverso la predisposizione di un piano integrato di riqualificazione delle cave stesse, ripristino del territorio e smaltimento dei rifiuti.

4.2. I soggetti coinvolti.

Proprio in considerazione dell'aspetto rilevante delle problematiche relative alla decontaminazione da amianto delle carrozze la Commissione

ha ritenuto di svolgere audizioni dei soggetti interessati al ciclo, vale a dire dei rappresentati delle ferrovie dello Stato e dei lavoratori del settore. I dirigenti del settore tecnico delle ferrovie dello Stato hanno, nel corso delle audizioni, tracciato complessivamente un quadro soddisfacente della situazione, quadro che si può sintetizzare nelle considerazioni del dottor Mario Raspini, dirigente tecnico per il materiale rotabile delle ferrovie dello Stato, nel corso dell'audizione dell'1 marzo 2000, secondo il quale «nel 1996 erano circolanti 2.033 rotabili con amianto-cassa, mentre ad oggi ne sono circolanti 133; in quello stesso anno erano circolanti 3.318 rotabili decoibentati prima del 1990, a fronte degli attuali 2.538. Per quanto riguarda i rotabili con componenti in amianto, questi non erano oggetto di indagine nel 1996, per cui il dato non è disponibile a quel momento; dalla campagna del 1997 ad oggi abbiamo introdotto 2.432 rotabili con componenti amianto, mentre attualmente ne esistono solo 2.017». In ogni caso, sostiene il rappresentante delle ferrovie dello Stato, «quando si parla di componenti ci si riferisce sostanzialmente ad un bassissimo rischio, anzi a rischio zero, trattandosi di manufatti in amianto che liberano fibre soltanto se lavorati».

Sulla politica generale dell'azienda, poi, si accertava, nel corso della medesima audizione e in base alla documentazione fornita alla Commissione, che «per quanto concerne i rotabili con componenti, quando trattasi di semplice sostituzione del particolare contenente amianto con materiali alternativi, sia in matrice compatta sia friabile, l'attività di bonifica è realizzata negli impianti di manutenzione corrente (circa 75 impianti su tutta la rete), mentre quando la sostituzione del particolare richiede tempi di sosta del rotabile elevati o necessita di attrezzature, strutture ed impianti complessi e dedicati l'attività di bonifica è svolta presso le officine di grande riparazione FS o dall'industria privata».

Sempre secondo quanto affermato dal rappresentate dell'azienda, «ogni attività di bonifica, ovunque essa sia realizzata, avviene in ossequio alle normative di legge sulla tutela della salute dell'ambiente e del personale, in particolare attraverso la redazione e la successiva approvazione e controllo dei piani di lavoro da parte delle competenti autorità territoriali. Per quanto riguarda il piano degli interventi manutentivi e lo stato di attuazione delle bonifiche, le ferrovie dello Stato hanno espressamente vietato ai costruttori l'uso dell'amianto come isolante termo-acustico ed avviato la bonifica dei rotabili coibentati con amianto fin dal 1980. In questo contesto è stato avviato un piano di decoibentazione dei mezzi ferroviari mediante l'attrezzamento delle officine FS e l'apporto dell'industria privata». Analoga alla posizione espressa dalle ferrovie dello Stato è quella dei rappresentanti delle compagnie marittime (16).

Anche per quanto riguarda la situazione alla data dell'audizione, i predetti rappresentati delle ferrovie dello Stato hanno assicurato il rispetto integrale delle prescrizioni sia per quanto riguarda l'aspetto infortunistica

(16) V. audizione del 16 ottobre 2000 a Napoli.

sul lavoro che quello ambientale; in particolare hanno affermato che «nell'ambito di una collaborazione tra ferrovie dello Stato ed Enea per lo sviluppo e la qualificazione di sistemi di bonifica da amianto, attuato con la fattiva partecipazione dell'Ispepl e dell'Istituto superiore di sanità, sono state sviluppate e qualificate le procedure standard di decoibentazione per la licenziabilità e la messa in esercizio o per la demolizione del materiale rotabile. Tali procedure sono state prese a riferimento nella stesura delle norme e metodiche tecniche per la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti sui rotabili ferroviari di cui al decreto ministeriale del 26 ottobre 1995. In base all'esigenza di attuare un programma di bonifica del materiale rotabile, in particolare di quello accantonato, con la collaborazione di Enea e di qualificati esperti esterni, sono state definite procedure negoziali e contrattuali per attivare in regime di massima sicurezza e trasparenza tale programma. Sono state quindi definite norme e criteri di qualificazione di imprese che, per capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa, erano in grado di prestare servizi di bonifica del materiale rotabile, comprendendo le operazioni di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei rifiuti. L'avvio del sistema di qualificazione, che ha la durata di 38 mesi, è stato pubblicato mediante bando sulla Guce nel 1995 e la nuova pubblicazione è del 1998. Un'apposita commissione mista, con la partecipazione dei rappresentanti di Enea e di professionisti esterni, provvede alla valutazione dei soggetti richiedenti la qualificazione, ad identificare la capacità produttiva annuale di ogni soggetto qualificato e a curare le successive procedure di negoziazione».

In definitiva secondo i dati forniti alla Commissione «si è passati dai 4.652 rotabili del 1996, dei quali 2.671 con amianto in cassa, ai 1.315 attuali (dato aggiornato al gennaio 2000), dei quali solo 108 con amianto in cassa. Ciò ha comportato una drastica riduzione del potenziale di rischio dei siti di accantonamento, come del resto una loro consistente riduzione, passando da circa 245 del 1996 agli attuali 79».

4.3. *I rappresentanti dei lavoratori.*

A fronte della sostanziale conformità alle prescrizioni tecniche e legislative emergente dall'audizione dei rappresentati delle ferrovie dello Stato, si pone in evidenza, da parte delle associazioni ambientaliste e dei rappresentati dei lavoratori (17), sotto diversi aspetti, una costante violazione della legislazione vigente e, in sostanza, una sostanziale arretratezza ed approssimazione dei piani di decontaminazione approntati dalle ferrovie stesse. In effetti, tali organizzazioni sostengono che quasi nulla

(17) V. audizione del 15 marzo 2000 dei rappresentanti dell'associazione esposti amianto e rischi ambientali, dell'associazione verdi ambiente e società, del comitato vertenza amianto di Casale Monferrato e del coordinamento macchinisti uniti ferrovie dello Stato.

si è fatto per provvedere sia alla tutela della salute dei lavoratori, sia soprattutto al risanamento ambientale dall'inquinamento da amianto.

Sostiene, infatti, Giovanni Tiberia, responsabile per la sicurezza del coordinamento macchinisti uniti delle ferrovie dello Stato, che «è dal 1983 che abbiamo scoperto la presenza nei locomotori di amianto usato in abbondanza per la coibentazione e come componente delle parti elettriche, ma non è stata l'azienda ad avvisarci bensì un medico del servizio sanitario, che lo ha fatto a titolo, per così dire, di favore», e che «le ferrovie dello Stato non ci forniscono segnalazioni circa la situazione dei rotabili (quanti sono accantonati in attesa di smaltimento e quanti sono circolanti) e non c'è alcuna trasparenza né trasmissione di dati ai lavoratori da parte dell'azienda», così che i dati non possono essere controllati dagli interessati».

In ogni caso le predette rappresentanze in corso di audizione hanno sostenuto che «le ferrovie dello Stato non hanno avuto un comportamento trasparente in questa vicenda e vorrei segnalare in particolare due episodi significativi dell'atteggiamento e della strategia dell'azienda. Il primo episodio risale alla seconda metà degli anni ottanta quando, anche a seguito di interventi della magistratura su denuncia dei lavoratori per mancanza di prevenzione, le ferrovie decisero di avviare un programma di scoibentazione dei vagoni e delle locomotive; in quel caso invece di ricorrere a risorse interne, fu deciso di rivolgersi a ditte private e fu scelta, tra le altre, l'impresa Elsid di Avellino (18). La scoibentazione era effettuata a cielo aperto, senza alcuna protezione per i lavoratori e per la popolazione e veniva attuata secondo criteri non corretti; inoltre, le stesse ferrovie dello Stato nel 1995 ammisero che i rotabili scoibentati prima del 1990 non davano garanzie rispetto all'eliminazione dell'amianto. L'altro episodio, verificatosi nel 1994, è il sequestro di cento vagoni alla frontiera della ex Jugoslavia: le ferrovie stavano cercando di liberarsi del problema inviando questi vagoni in Albania nell'ambito di un programma di aiuti umanitari» (19).

4.4. *Gli altri grandi produttori.*

La situazione emergente per quanto riguarda le ferrovie dello Stato non si discosta di molto da quella relativa agli altri grandi produttori ed utilizzatori di amianto. Le audizioni dell'Enel, dei rappresentati della marina mercantile e militare, sull'argomento, non hanno, invero, fatto grande

(18) Detta società era subentrata negli impianti e nei contratti con le ferrovie dello Stato già stipulati dall'imprenditore Graziano con la società Isochimica di Avellino, a seguito del fallimento della stessa società coinvolta con il suo proprietario nello scandalo delle «lenzuola d'oro». La stessa Elsid risulta essere stata condannata per aver decoibentato in maniera irregolare (lasciando sul posto scorie di amianto fibroso) le carrozze ferroviarie già oggetto di contratto con le FS (v. doc. 688/5 trasmesso alla Commissione dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Avellino).

(19) V. audizione del 15 marzo 2000 citata.

chiarezza né sugli aspetti della prevenzione sanitaria per i lavoratori e per la popolazione, né sulle procedure di decontaminazione da amianto; in particolare nulla si è potuto accertare di preciso in ordine ai flussi finanziari, che a seguito dei contributi statali, si muovono a favore delle industrie e delle aziende nel campo dello smaltimento e della decontaminazione dall'amianto.

La mancanza di chiarezza e di trasparenza delle procedure, pur determinate legislativamente, induce a sospetti sia in ordine all'avvenuto effettivo smaltimento sia in ordine al costo dello stesso per le casse dello Stato. D'altra parte è una costante, nelle audizioni, il rinvio ad inadempimenti e ritardi degli organi nazionali e regionali nell'approvazione dei piani e nell'approntamento delle procedure, come è costante il riferimento a situazioni tipiche, particolarmente rilevanti, come quella di Casale Monferrato, quella dell'area ex Eternit di Siracusa (20), quella dell'area ex Italsider di Bagnoli, nonché delle aree ex Fibronit di Broni e di Bari.

Rispetto a tali realtà la Commissione ha avuto modo di raccogliere segnalazioni nel corso delle audizioni su vicende per le quali sono in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. In particolare nessun elemento nuovo rispetto a quanto già detto nella relazione territoriale sulla Puglia (21) si è potuto acquisire in ordine alla situazione della Fibronit di Bari, ove pure sorgono sospetti di un'illecita, o, quanto meno, superficiale, gestione della fase di bonifica del territorio, atteso che da più parti si è contestata una proposta di finanziamento di riqualificazione urbana che risale al luglio 1998 e che, sostanzialmente, nella logica di riqualificare il sito tende a realizzare il vero e proprio piano di lottizzazione che l'azienda Fibronit aveva presentato nel 1994 (22), provocando, in tal modo, una rimessa in circolazione delle circa settanta tonnellate di rifiuti di amianto in fibre accumulatosi nel corso dell'intero periodo di lavorazione (1935-1985) della ditta.

Anche per l'area Fibronit di Broni la situazione non sembra essere differente da quella di Bari: il progetto di bonifica approvato e prorogato, per il completamento, al dicembre 2000, non sembra tecnicamente sufficiente ad evitare i pericoli dell'esposizione all'amianto anche in considerazione del fatto che sul territorio, come riferito nel corso dell'audizione del 6 giugno 2000 (23), si sono riscontrati episodi di mesoteliomi pleurici che hanno colpito anche la popolazione civile, cioè quella non soggetta specificamente al rischio di amianto nell'ambiente di lavoro. L'impres-

(20) Questa, già richiamata sia per lo smaltimento illecito presso la ditta Aprile, sia nella relazione territoriale sulla Sicilia (doc. XXIII n. 34), non si discosta da quelle delle altre aree geografiche in cui la società Eternit ha operato.

(21) V. doc. XXIII n. 19, relazione sulla Puglia, §§ 4 e 5.3.

(22) V. relazione di Salvatore Valletta, rappresentante dell'associazione Anarres, nel resoconto stenografico dei lavori del seminario svoltosi a Bari il 7 marzo 2000; v. anche audizione del 15 marzo 2000 dei rappresentanti dell'associazione esposti amianto e rischi ambientali, nonché dell'associazione verdi ambiente e società.

(23) V. seduta del 6 giugno 2000, audizione di Andrea Astanti, rappresentante del comitato difesa ambiente di Broni.

sione che si può ricavare, anche in questo caso, è che gli organi istituzionali (compresi i rappresentanti dell'industria) tendono a dichiarare che il fenomeno di esposizione all'amianto è sotto controllo ed in fase calante, mentre le associazioni dei cittadini, dei lavoratori, e, in genere, di quelli che hanno vissuto direttamente il problema, ritengono che non sono stati approntati mezzi sufficienti di protezione.

Proprio per Broni, la Commissione ha avuto modo di verificare come in materia i tempi della giustizia, in questo caso amministrativa e di controllo sugli atti, siano tali da scoraggiare i cittadini e gli organi istituzionali dal proporre opposizioni o istanze. Sempre relativamente al territorio di Broni, desta preoccupazione l'incidente verificatosi nei primi mesi del 2000, del quale ha riferito alla Commissione Andrea Astranti, rappresentante del comitato difesa ambiente di Broni, e relativo all'immissione nell'atmosfera di una quantità di polvere di amianto da parte della ditta Italcementi. L'episodio è tanto più preoccupante perché l'emissione si è verificata nel corso dei lavori di decontaminazione dall'amianto.

Anche in merito alla situazione di Casale Monferrato la Commissione ha avuto modo di accertare ritardi preoccupanti e superficialità inquietanti. Secondo Bruno Pesce, rappresentante del comitato vertenza amianto di Casale Monferrato, «il rischio, come è ben noto, non è identificabile solo negli ex siti industriali o nelle cave, ma purtroppo ha una diffusione tale da riguardare buona parte degli edifici privati e pubblici sotto varie forme». A Casale, in particolare, sta partendo la bonifica relativa alla sponda destra del Po dove venivano scaricati i reflui della fabbrica; mentre la bonifica dell'ospedale, che è tutto coperto di eternit, dovrebbe partire tra qualche mese. In pericoloso ritardo è, poi, la bonifica dello stabilimento perché al riguardo c'è stato un notevole contenzioso in quanto il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso, respinto due volte dal TAR, della ditta vincitrice: al riguardo, secondo le associazioni ambientaliste, «c'è il rischio di reazioni clamorose da parte dei cittadini perché il contenzioso è stato una presa in giro; se poi l'impresa che ha vinto l'appalto mena il can per l'aia e fa perdere molti mesi, non ci si fida molto».

Ancora oscura, poi, è la vicenda relativa alla bonifica dei siti industriali dismessi delle aree ex Eternit ed ex Ilva-Italsider di Bagnoli. Secondo le associazioni ambientaliste, che riportano dichiarazioni del sindaco di Napoli, nell'area vi è la presenza di 7 mila tonnellate di cemento amianto abbandonate alle intemperie e all'erosione degli agenti atmosferici nell'area dell'ex Eternit(24). Sul punto la Commissione, stante lo stato dell'indagine preliminare della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, ha potuto accertare unicamente l'esistenza del procedimento che sembra destare, per altro, sospetti anche di altra natura; mentre nessun accertamento specifico risulta essere stato fatto in ordine alla presenza di cemento amianto nelle discariche della provincia di Avellino, di cui pure si era avuto notizia nel corso delle citate audizioni.

(24) V. audizione del 15 marzo 2000.

Il quadro di sostanziale divergenza tra le notizie assunte dagli organi istituzionali e quelle rese note alla Commissione dalle associazioni ambientaliste e da quelle di categoria è stato peraltro confermato dall'audizione del sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Monica Bettoni Brandani, la quale ha riferito i risultati della conferenza nazionale sull'amianto, tenuta nel marzo 1999, che è stata ed è un riferimento importante sia per fare il punto della situazione relativamente all'attuazione della legge n. 257, sia per le prospettive di qui a medio termine.

La conferenza, pur se indetta con ritardo rispetto ad un adempimento previsto dalla legge (entro due anni dall'entrata in vigore della stessa), rappresenta la ferma determinazione del Governo e, in particolare, della commissione nazionale sull'amianto, che l'ha ritenuta un appuntamento importante. Nell'ambito della conferenza è stato fatto il punto della situazione relativamente a vari aspetti e problemi sui quali ha, indubbiamente, inciso anche la predisposizione sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, adottato dal Ministero della sanità. «Trattandosi di salute collettiva» afferma il sottosegretario «occorrono politiche integrate, quindi non solo sanitarie, che possano dare risposte in termini di salute prima ancora che di sanità».

Sempre secondo quanto affermato in Commissione dal sottosegretario, «nel corso della conferenza nazionale, dove sono stati resi noti i risultati di ricerche epidemiologiche, è emerso un dato non dico allarmante ma comunque degno di preoccupazione: il fenomeno della mortalità correlato all'amianto, quindi il mesotelioma pleurico, ma non solo questo, si sta diffondendo nella popolazione, e non solo nei soggetti esposti professionalmente». In questo quadro emergono casi eclatanti come quelli del comune di Biancavilla, dove lo studio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità ha messo in evidenza un aumento della mortalità per mesotelioma pleurico nella popolazione in genere, collegato al fatto che il materiale utilizzato per la costruzione del paese contiene amianto ed alla presenza di strade non asfaltate che contengono amianto, per cui esso viene immesso nell'atmosfera.

Altro dato emergente dall'audizione è che i censimenti hanno registrato una situazione a macchia di leopardo: rispetto a regioni che hanno portato avanti un'azione importante, con azioni di educazione sanitaria e con interventi di risanamento, ve ne sono altre che non hanno ancora fatto né i censimenti né i piani di bonifica (25). È emerso altresì, che solo con la finanziaria del 1999 è stato creato un fondo complessivo di 1.130 miliardi, che comprende i risanamenti delle aree a rischio ambientale, aree critiche in cui vi è anche la situazione amianto. Nella finanziaria vi è anche una prima – ancorché insufficiente – previsione di specifici fondi finalizzati alla soluzione del problema amianto: 6 miliardi per il 2000, 8 miliardi per il 2001, 8 miliardi per il 2002.

(25) V. tabella allegata.

Altro problema emerso nel corso della conferenza nazionale, di cui ha dato comunicazione alla Commissione la senatrice Bettoni, riguarda i sostituti dell'amianto, per i quali in alcuni casi si è dovuto procedere ad una deroga, molto limitata e sotto controllo, perché il materiale, se non adeguatamente sostituito, poteva comportare rischi per i lavoratori e per gli impianti stessi; a fronte di una pericolosità per tali impianti, si è scelto di mantenere le guarnizioni. Più in generale è emerso che il problema dei sostituti dell'amianto è nuovo, non ancora studiato approfonditamente sotto il profilo dell'innocuità dei materiali sostitutivi e per il quale servono ricerche e fondi che consentano di testare i vari materiali proposti come sostituti.

Il quadro complessivo tracciato nell'audizione – sebbene necessiti di ulteriori approfondimenti sia sugli impegni di spesa che sull'effettività di tali impegni e sulla loro ricaduta ai fini della soluzione del problema – consente comunque di affermare che rispetto alla messa al bando dell'amianto, a livello europeo (che si deve concludere nel 2005), sotto l'aspetto legislativo l'Italia è stata tra le prime nazioni ad affrontare il problema in termini corretti, mentre si è in corsa per recuperare i ritardi operativi accumulati dall'emanazione della legge ad oggi.

Tale attività è appena avviata e sta tenendo in debito conto gli errori e le negligenze accumulate nel passato, per le quali, però, non tutti gli aspetti sono stati ancora chiariti ed alcuni meritano approfondimenti perché possono recuperarsi ritardi sia tecnici scientifici che normativi contabili. Inoltre, dal Ministero della sanità sono stati stanziati fondi stanziati per la bonifica dei siti contaminati dall'amianto, pari a 115 miliardi per il 2000, 125 per il 2001 e 55 per il 2002. Tali finanziamenti riguardano anche l'Ispesl per la ricerca in materia di sostituti dell'amianto (26).

5. *La legislazione vigente.*

Così come completata dagli ultimi provvedimenti del 1999, è anticipatoria, sotto certi aspetti, della definitiva messa al bando dell'amianto nell'ambito dell'Unione europea e contiene anche aspetti avanzati di tutela dei lavoratori sia dal punto di vista medico sanitario, sia dal punto di vista della riconversione degli addetti ad altri lavori; essa tuttavia manca di un adeguato controllo contabile e di una trasparente visualizzazione del flusso dei finanziamenti e, soprattutto, pecca sotto l'aspetto di un'individuazione sufficientemente motivata dei materiali sostitutivi. Sempre rispetto alla legislazione vigente si deve osservare che non sempre le regioni hanno adempito ai compiti di legislazione secondaria e, in ogni caso, molte volte l'adempimento è avvenuto con ritardo.

(26) V. Ministero della sanità, commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, verbale della riunione del 1° febbraio 2000, agli atti della Commissione.

6. Conclusioni.

La Commissione ritiene che dall'indagine conoscitiva fin qui svolta sia emersa da una parte un'attenzione adeguata al problema, che finalmente è stato inquadrato sotto tutti gli aspetti siano essi sanitari preventivi o risarcitori che ambientali o di prevenzione generale della salute del cittadino, mentre dall'altra ancora necessita una pratica attuazione dei dettati normativi che non può non passare attraverso l'approfondimento di casi emblematici e di allarme sociale dai quali si deve desumere il canone operativo per il futuro.

In punto di fatto, invero, la necessità di approfondire situazioni emblematiche come quella dell'area ex Italsider di Bagnoli o quella della Fibronit di Bari o dell'amianto contenuto nei vagoni ferroviari e, in genere, gli aspetti oscuri o di contrasto emersi nel corso delle audizioni, non può che essere auspicio della Commissione stessa che, nei limiti temporali consentiti, si riserva di tracciare un quadro analitico approfondito di tali situazioni all'esito di ulteriori necessarie indagini.

Conclusivamente, la Commissione ritiene che il quadro emergente dalle audizioni svolte e dagli accertamenti espletati sia indice della necessità di un ulteriore approfondimento di alcune realtà particolari, sia di fatto che tecnico-giuridico.

In fatto sono emerse:

a) discrepanze in ordine allo smaltimento ed alla decontaminazione dell'amianto del materiale rotabile fra quanto affermato dalle ferrovie dello Stato ed altri soggetti; va anche considerato il fatto che le FS hanno gestito e continuano a gestire, nonostante la privatizzazione, denaro pubblico;

b) la decontaminazione e, in genere, la restituzione di alcune aree fortemente interessate all'inquinamento da amianto, quali la Fibronit di Bari, la Eternit di Casale Monferrato, la situazione di Broni e l'Italsider di Bagnoli, hanno avuto vicende giudiziarie e destato allarme nei cittadini.

Dal punto di vista tecnico-giuridico:

c) le procedure di controllo sulle spese per la decontaminazione dall'amianto non hanno trovato alcun riscontro in quanto i piani regionali sono stati approvati da poco tempo e non sono stati accertati i flussi economici ed i beneficiari di tali flussi;

d) rimane ancora insoluto il problema e non sufficientemente chiara la classificazione dei materiali contenenti amianto, atteso che non sembra risolta la *querelle* tra il Ministero dell'ambiente e quello della sanità in ordine alla classificazione di tale rifiuto fra i nocivi;

e) la volontà di un maggiore approfondimento dello studio dei materiali sostitutivi, manifestata nel corso della conferenza nazionale, abbisogna di concrete iniziative di finanziamento della ricerca e dello studio, anche perché le deroghe all'espulsione dell'amianto, giustificate proprio in funzione della mancanza di risultati certi in ordine alla non nocività dei

materiali sostitutivi stessi, non possono protrarsi all'infinito e non sempre le esigenze industriali possono ripercuotersi così drasticamente, come nel caso dell'amianto, sulla salute dei cittadini;

f) un discorso a parte meritano i materiali sostitutivi, i quali abbisognano di una maggiore attenzione scientifica e su tale punto la Commissione auspica un impegno finanziario tale da agevolare ed incrementare la ricerca stessa;

g) ritiene, infine, la Commissione che le problematiche emerse nel corso dell'indagine e la complessità della materia, coinvolgente sia aspetti di tutela dei lavoratori, di tutela sanitaria degli stessi e dei cittadini esposti, nonché di corretta gestione dei rifiuti provenienti dalla decontaminazione e di individuazione dei materiali sostitutivi, imponga una rivisitazione dell'intero argomento, eventualmente integrando le competenze della commissione nazionale amianto, previa delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia, attesa la pleora di disposizioni esistenti in materia (v.allegato 2) e le palesi posizioni di disparità che possono verificarsi in concreto rispetto a lavoratori, non formalmente esposti al rischio amianto, ma che dalla presenza di questo nel luogo di lavoro possono aver contratto una delle patologie amianto-dipendenti.

h) va, infine, osservato come la scheda di accertamenti sanitari, semestrale o annuali, secondo le cadenze della legge n. 626 del 1994 vada, in concreto, adeguatamente calibrata non alle tipologie formali di lavoro, ma all'ambiente stesso in cui il lavoratore si trovi ad operare e, in tal senso, la Commissione auspica un intervento chiarificatore da parte del Ministero competente.

Allegato 1.

TABELLA DEI PIANI REGIONALI APPROVATI

Regione	Delibera di adozione del piano
ABRUZZO	Delibera di giunta n. 2573 del 10.12.1999
BASILICATA	Delibera consiglio regionale n. 128 del 5.12.1995 Delibera di giunta regionale n. 1959 del 1999 (30 agosto)
CALABRIA	
CAMPANIA	Delibera giunta regionale marzo 1997 n. 1078 pubblicata bollettino regionale n. 19 del 14 aprile 1997
EMILIA ROMAGNA	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Decreto presidente giunta regionale 11 ottobre 1996, n. 0376/pres
LAZIO	Delibera giunta regionale n. 5892 del 10.11.1998 pubblicato bollettino regione Lazio del 10.6.1999 supplemento ordinario n. 4
LIGURIA	Delibera consiglio regionale del 20.12.1996, n. 105
LOMBARDIA	Delibera giunta regionale 22.9.1995, n. 62490 (piano protezione e decontaminazione) Delibera giunta regionale 22.5.1998, n. 633262 (approvazione linee guida)
MARCHE	Delibera giunta regionale n. 3496 del 30.12.1997
MOLISE	
PIEMONTE	Delibera giunta regionale del 26.7.1999, n. 7627931
PUGLIA	Delibera giunta regionale n. 4409 del 29.12.1998
SARDEGNA	Delibera giunta regionale del 20.12.1995, n. 61/81
SICILIA	Decreto presidente della regione del 27.12.1995
TOSCANA	Delibera giunta regionale dell'8.4.1997, n. 102 – bollettino regione Toscana giugno 1997 n. 51
TRENTINO ALTO ADIGE	Delibera giunta provinciale di Trento n. 12801 del 20 novembre 1998 Delibera giunta provinciale Bolzano del 27.1 1997, n. 274
UMBRIA	
VALLE D'AOSTA	
VENETO	Delibera giunta regionale del 3.12.1996, n. 5455 pubblicata nel bollettino della regione Veneto n. 6 del 21.1.1997.

Allegato 2.

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI AMIANTO

LEGGI NAZIONALI.

Decreto ministeriale 20 dicembre 1999 – Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000 (27).

DPR 3 dicembre 1999 N. 549 – Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente (28).

Decreto legislativo 4 agosto 1999, N. 372 – Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (29).

Decreto legislativo 04 agosto 1999, n. 372 (Allegato III) – Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (30).

O.M. 31 maggio 1999, n. 6 – Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana (31).

Decreto ministeriale 26 maggio 1999 – Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del Decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (32).

31 marzo 1999 – Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999 (33).

Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 – Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (34).

Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (35) – Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e

(27) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305, S.O.

(28) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 2000, n. 67.

(29) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.

(30) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.

(31) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 giugno 1999, n. 132.

(32) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 1999, n. 194, S.O.

(33) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 86, S.O.

(34) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1999, n. 48, S.O.

(35) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1999, n. 293, S.O.

il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto ministeriale 20 agosto 1999 (36) – Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

CIPE 6 agosto 1999 – Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (articolo 3 della L. n. 144/1999.) (Deliberazione n. 141/99) (37).

Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 – Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485 (38).

Decreto ministeriale 31 maggio 1999 – Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196 (39).

Decreto ministeriale 19 maggio 1999 – Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti (40).

Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 – Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (41).

DPR 23 luglio 1998 – Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (42).

Decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406 – Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (43).

Decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 – Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (44).

(36) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249. V. anche il comma 1 dell'articolo 5, L. 27 marzo 1992, n. 257.

(37) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 1999, n. 257.

(38) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.

(39) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 1999, n. 161.

(40) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 1999, n. 208.

(41) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 1998, n. 258.

(42) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288, S.O.

(43) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 276 e rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1998, n. 298.

(44) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1998, n. 109. V., anche, Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente.

Decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 – Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (45).

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (46).

Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 – Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196 (47).

Decreto ministeriale 29 agosto 1997 (48).

Decreto ministeriale 12 febbraio 1997 – Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto (49).

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (50).

Decreto ministeriale 14 maggio 1996 (51). – Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

Legge 5 gennaio 1996, n. 25 (52).

Decreto ministeriale 26 ottobre 1995. – Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili (53).

Decreto ministeriale 28 marzo 1995, n. 202 – Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di

(45) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 1998, n. 110. V. anche Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente.

(46) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. e corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116. V. anche Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998, emanata da: Ministero dell'interno; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 20 agosto 1998, n. 192, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 23 ottobre 1998, n. 223, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 20 novembre 1998, n. 239, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 dicembre 1998, n. 250, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

(47) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.

(48) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 1997, n. 214.

(49) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 1997, n. 60.

(50) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. V. anche Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, emanata da: Ministero dell'ambiente; Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E, emanata da: Ministero delle finanze.

(51) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 1996, n. 251, S.O.

(52) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 1996, n. 16.

(53) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1996, n. 91, S.O.

amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (54).

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114 – Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (55).

Legge 3 novembre 1994, n. 640 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991 (56).

Decreto ministeriale 6 settembre 1994 – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto (57).

Decreto ministeriale 5 settembre 1994 – Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie (58).

DPR 8 agosto 1994 – Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (59).

DPR 9 maggio 1994, n. 608 – Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato (60).

Legge 22 febbraio 1994, n. 146 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1993 (61).

DPR 2 febbraio 1994, n. 196 – Regolamento concernente il riordino del Ministero della sanità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (62).

Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 – Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti (63).

Legge 4 agosto 1993, n. 271 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (64).

(54) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123.

(55) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 1995, n. 92.

(56) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 novembre 1994, n. 273, S.O.

(57) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220, S.O.

(58) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 1994, n. 220, S.O. e ripubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1994, n. 288, S.O., dopo la registrazione alla Corte dei conti.

(59) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1994, n. 251.

(60) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255. V. Circ. 20 giugno 1996, n. 128, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

(61) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 marzo 1994, n. 52, S.O. V. Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 17 febbraio 1996, n. 40/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 14 novembre 1996, n. 29, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali.

(62) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1994, n. 69.

(63) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O. V. Circ. 22 febbraio 1997, n. 41, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

D.L. 5 giugno 1993, n. 169 – Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto (65).

Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 – Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE (66).

Legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (67).

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 – Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 (68).

LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

Legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 – Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti (69).

Delib.G.R. 23 febbraio 2000, n. 206, Allegato E alla Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante «Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo» – Articolo 17, 5° comma. Atto di organizzazione relativo all'individuazione dei Servizi, posizioni di Staff ed Uffici nell'ambito delle Direzioni Regionali e Strutture speciali di supporto (70).

Delib.G.R. 29 luglio 1997 2797/C, Allegato C, Programmazione integrativa del POP 94-96 e del POM 94-96 per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie aggiuntive FESR e FEOGA attribuite alla Regione

(64) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 181.

(65) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130.

(66) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n. 188, S.O. V. Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29, emanata da: Ministero di grazia e giustizia.

(67) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O. V., anche, il regolamento approvato con D.M. 28 marzo 1995, n. 202, nonché il D.P.R. 8 agosto 1994. V. Circ. 30 giugno 1998, n. 295, emanata da: Ministero per la pubblica istruzione; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 21 giugno 1997, n. 139, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 2 agosto 1997, n. 181, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 5 marzo 1997, n. 49, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 ottobre 1996, n. 196, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 11 febbraio 1998, n. 35, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 29 marzo 1996, n. 69, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 5 giugno 1998, n. 120, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

(68) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1991, n. 200, S.O. V. Circ. 14 novembre 1996, n. 29, emanata da: Ministero per i beni culturali e ambientali; Circ. 12 marzo 1996, n. 60, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

(69) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 giugno 2000, n. 16.

(70) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 aprile 2000, n. 5, Suppl.

Abruzzo nella ripartizione delle maggiori disponibilità del QCS 94-99 derivanti dall'indicizzazione dell'ECU (71).

Legge regionale 30 agosto 1996, n. 75 – Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (72).

Legge regionale 24 agosto 1992, n. 79, Prime norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti e per il riutilizzo delle materie prime secondarie in attuazione dell'articolo 2, comma VI, della legge 9 novembre 1988, n. 475 (73).

Regione Basilicata

Delib.G.R. 04 settembre 2000, 1814 – Dimensionamento ed articolazione delle strutture e posizioni dirigenziali – Graduazione transitoria delle posizioni dirigenziali – Individuazione degli Uffici, delle Strutture di Progetto, dei Servizi e delle Posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati (74).

Legge regionale 08 settembre 1999, n. 27 – Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto (75).

Delib.G.R. – 30 agosto 1999, n. 1959 – Piano regionale di protezione dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto predisposto in applicazione delle previsioni di cui al punto 10) del documento approvato dal Delib.C.R. 5 dicembre 1995, n. 128 (76).

Legge regionale 01 febbraio 1999, n. 3 – Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale (77).

Provincia autonoma di Bolzano

D.P.G.P. 16 dicembre 1999, n. 69 – Regolamento relativo al recupero di materiali da costruzione e demolizione e per la qualità dei materiali edili riciclati (78).

Legge provinciale 24 luglio 1998, 7 – Valutazione dell'impatto ambientale (79).

D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21 – Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro – Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano (80).

(71) Pubblicata nel B.U. del 14 novembre 1997, n. speciale Politiche comunitarie.

(72) Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1996, n. 30 Speciale.

(73) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 settembre 1992, n. 28.

(74) Pubblicata parzialmente nel B.U. Basilicata 13 settembre 2000, n. 58 e interamente nel B.U. Basilicata 18 settembre 2000, n. 60.

(75) Pubblicata nel B.U. Basilicata 13 settembre 1999, n. 52.

(76) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 settembre 1999, n. 53.

(77) Pubblicata nel B.U. Basilicata 5 febbraio 1999, n. 8.

(78) Pubblicata nel B.U. 1 febbraio 2000, n. 5, I suppl.

(79) Pubblicata nel B.U. 4 agosto 1998, n. 32.

Delib.G.P. 16 gennaio 1995, n. – Direttiva concernente l'impiego di prodotti ecocompatibili negli edifici pubblici (evitare prodotti contenenti formaldeide e solventi) (81).

D.P.G.P. 14 gennaio 1992 n. 2 – Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Direttive per l'edilizia scolastica» (82).

Regione Calabria

Delib.G.R. 26 ottobre 1999, n. 3431 – Programma operativo regionale (P.O.R.) e relativo documento di valutazione ex ante. Presa d'atto (83).

Delib.G.R. 27 ottobre 1998, n. 5593 – Legge regionale n. 10 del 1997 – Approvazione indirizzi e criteri per la ricognizione delle opere esistenti, programmi di intervento piano economico finanziario (84).

Legge regionale 03 aprile 1995, n. 9 – Piano sanitario regionale 1995-1997 (85).

Delib.C.R. 08 marzo 1972, n. 54 – Regolamento interno del Consiglio regionale (86).

Regione Campania

O.P.G.R. 12 giugno 1998, n. 7 – Modalità per la regolarizzazione dei lavori eseguiti fino al 4 giugno 1998, direttiva transitoria nelle more dell'attuazione del primo stralcio del piano di interventi infrastrutturali e di prima sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 3, comma 2, dell'O.M. 21 maggio 1998, n. 2787, e approvazione atti connessi ai lavori (87).

O.P.G.R. 09 giugno 1997, n. 27 – Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania (88).

Delib.G.R. 14 marzo 1997, 1078 – Linee guida per la redazione del Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (89).

(80) Pubblicato nel B.U. 30 luglio 1996, n. 34, II suppl. ord.

(81) Pubblicata nel B.U. 21 febbraio 1995, n. 8.

(82) Pubblicato nel B.U. 3 marzo 1992, n. 10, I suppl. ord.

(83) Pubblicata nel B.U. Calabria 6 dicembre 1999, n. 118, Ed. Straord.

(84) Pubblicata nel B.U. della Regione Calabria 8 aprile 1999, n. 36.

(85) Pubblicata nel B.U. 11 aprile 1995, n. 39.

(86) Pubblicata nel B.U. Calabria 8 aprile 1972, n. 15, S.O.

(87) Pubblicata nel B.U. 18 giugno 1998, n. 35.

(88) Pubblicata nel B.U. 14 luglio 1997, numero speciale.

(89) Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1997, n. 19.

Regione Emilia-Romagna

Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 268 – Schema di regolamento edilizio tipo – Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, articolo 2, Legge regionale n.**** (90)

Delib.C.R. 11 dicembre 1996, n. 497 – Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione di smaltimento o di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (Proposta della giunta regionale in data 29 ottobre 1996, n. 2580) (91).

Delib.G.R. 29 ottobre 1996, n. 2580 – Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (92).

Delib.G.R. 28 febbraio 1995, n. 593 – Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo (articolo 2, Legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni) (93).

Legge regionale 18 aprile 1992, n. 21 – Norme concernenti le Materie prime secondarie (M.P.S.) in attuazione della legge 9 novembre 1988, n. 475 (94).

Reg. Friuli-Venezia Giulia

D.P.G.R. 14 dicembre 1999, 0398/Pres – Legge regionale n. 13/1998, articolo 16, comma 1. Modifica del regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto (95).

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 – Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 (96).

D.P.G.R. 17 giugno 1999 0192/Pres – Legge regionale n. 13/1998, articolo 16, comma 1. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto (97).

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 – Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999) (98).

Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 – Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare

(90) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 21 marzo 2000, n. 47.

(91) Pubblicata nel B.U. 17 febbraio 1997, n. 18.

(92) Pubblicata nel B.U. 17 febbraio 1997, n. 18.

(93) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 8 maggio 1995, n. 83.

(94) Pubblicata nel B.U. 23 aprile 1992, n. 52.

(95) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2000, n. 6.

(96) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 8 settembre 1999, n. 36, supplemento straordinario n. 7.

(97) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 luglio 1999, n. 30.

(98) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 1999, n. 6, supplemento straordinario n. 3.

pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate (99).

D.P.G.R. 04 novembre 1998, 0385/Pres. – Modifica attribuzione risorse finanziarie a specifiche voci di spesa del «Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (100).

D.P.G.R. 17 giugno 1998, 0224/Pres. – Legge regionale n. 22 del 1996, articolo 8, comma 1. Adozione del Progetto di Piano regionale di smaltimento dei rifiuti. Sezione rifiuti solidi urbani (101).

D.P.G.R. 11 ottobre 1996, 0376/Pres. – Approvazione del «Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (102).

Legge regionale 03 settembre 1996, n. 39 – Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto (103).

D.P.G.R. 08 ottobre 1991, 0502/Pres. – Revoca del D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres. ed approvazione del nuovo «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» (104).

Regione Lazio

Legge regionale 06 agosto 1999, n. 14 – Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo (105).

Delib.G.R. 10 novembre 1998, 5892 – Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Spesa complessiva lire 562.540.000, quanto a lire 212.500.000 sul capitolo 41354 e quanto a lire 350.040.000 sul capitolo 41353, esercizio 1998 (106).

Legge regionale 06 ottobre 1998, n. 45 – Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (A.R.P.A.) (107).

Legge regionale 09 luglio 1998, n. 27 – Disciplina regionale della gestione dei rifiuti (108).

(99) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 novembre 1998, n. 17 supplemento straordinario.

(100) Pubblicato nel B.U. 30 dicembre 1998, n. 52.

(101) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 21 settembre 1998, n. 4, I S.O. al B.U. 16 settembre 1998, n. 37.

(102) Pubblicato nel B.U. 9 dicembre 1996, n. 36, S.S.

(103) Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1996, n. 24 S.S.

(104) Pubblicato nel B.U. 10 marzo 1992, n. 33.

(105) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 1999, n. 24, S.O. n. 2.

(106) Pubblicata nel B.U. della Regione Lazio 10 giugno 1999, n. 16, S.O. n. 4; pubblicazione disposta con Delib.G.R. 23 febbraio 1999, n. 745.

(107) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 ottobre 1998, n. 29, S.O. n. 3.

(108) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 luglio 1998, n. 21, S.O. n. 2.

Legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 – Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 (109).

Delib.G.R. 05 maggio 1998, 1520 – Direttive ed indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica (110).

Delib.G.R. 06 maggio 1997, 2575 – Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (111).

Regione Liguria

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, n. 42 – Termine di presentazione della scheda relativa al «Rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti» (112).

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, 41 – Piano regionale di protezione dall'amianto – Rilascio dei titoli di abilitazione da parte della Regione Liguria, relativi ai corsi di formazione di cui all'articolo 10 del DPR 8 agosto 1994 (113).

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, 40 – Piano regionale di protezione dall'amianto – Piano di censimento dei siti estrattivi di pietre verdi (114).

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, 39 – Piano regionale amianto – Progetto di miglioramento della qualità analitica dei laboratori liguri per la misura di concentrazione di fibre di amianto in aria in microscopia ottica (115).

Delib.G.R. 21 gennaio 2000, 38 – Piano regionale di protezione dell'amianto – Adozione della procedura per il rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» (116).

Legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 – Disciplina della valutazione di impatto ambientale (117).

Delib.G.R. 23 dicembre 1998, 2593 – Censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto – Adozione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di informazione (118).

Delib.G.R. 29 maggio 1998, 1678 – Differimento dei termini di consegna delle schede di autonotifica per il censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto (119).

(109) Pubblicata nel B.U. Lazio 25 maggio 1998, n. 14, S.O. n. 5.

(110) Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1998, n. 20.

(111) Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1997, n. 17, S.O. n. 1.

(112) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, supplemento.

(113) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

(114) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

(115) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

(116) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

(117) Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1.

(118) Pubblicata nel B.U. Liguria 9 febbraio 2000, n. 6, suppl.

Delib.G.R. 30 dicembre 1997, 5600 – Ridefinizione dei termini previsti all'allegato IV alla deliberazione consiliare n. 105 del 20 dicembre 1996 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992 n. 257)(120).

Delib.G.R. 03 dicembre 1997, 4911 – Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Costituzione Gruppo di Lavoro(121).

Delib.G.R. 17 ottobre 1997, 4099 – Lavori socialmente utili – Progetto Amianto(122).

Delib.C.R. 20 dicembre 1996, 105 – Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257(123).

Legge regionale 21 febbraio 1995, n. 11 – Disciplina delle attività di smaltimento(124).

Legge regionale 20 aprile 1994, n. 22 – Disciplina della valutazione di impatto ambientale(125).

Circ.P.G.R. 22 novembre 1993, n. 10 – Circolare interpretativa dell'articolo 21-quater della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1, come modificata dalla legge regionale 23 agosto 1993, n. 40(126).

Delib.C.R. 24 novembre 1992, n. 124 – Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'articolo 5, D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito in L. 9 novembre 1988, n. 475(127).

Legge regionale 08 gennaio 1990, n. 1 – Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento(128).

Regione Lombardia

Delib.C.R. 09 febbraio 2000, VI/1486 – Piano generale triennale di programmazione 1999-2001, nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica»(129).

Circ. 12 gennaio 2000, n. 3 – Direzione Generale Formazione e Lavoro – Termini di presentazione domande di contributo per l'edilizia sco-

(119) Pubblicata nel B.U. 24 giugno 1998, n. 25, parte II.

(120) Pubblicata nel B.U. Liguria 1 aprile 1998, n. 13, S.O.

(121) Pubblicata nel B.U. Liguria 1° aprile 1998, n. 13, S.O.

(122) Pubblicata nel B.U. Liguria 1° aprile 1998, n. 13, S.O.

(123) Pubblicata nel B.U. Liguria 5 febbraio 1997, n. 6.

(124) Pubblicata nel B.U. della Regione Liguria 15 marzo 1995, n. 5.

(125) Pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994, n. 11.

(126) Pubblicata nel B.U. 9 dicembre 1993, n. 49.

(127) Pubblicata nel B.U. 12 maggio 1993, n. 19.

(128) Pubblicata nel B.U. Liguria 17 gennaio 1990, n. 2.

(129) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 marzo 2000, n. 12, I S.S.

lastica minore – Legge regionale n. 70/1980 articolo 3 ex Legge regionale n. 40/1974 titolo II – Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 2000 (130).

Delib.G.R. 29 dicembre 1999, 6/47553 – Approvazione del progetto globale di bonifica del settore 2 relativo al progetto di recupero ambientale delle aree industriali dismesse ex acciaierie Falck (Area Vobarno) nel territorio comunale di Vobarno, trasmesso dalla Società Progetto Vobarno s.r.l., in ottemperanza all'Accordo di Programma per la reindustrializzazione dell'Area Vobarno in attuazione della Legge regionale n. 30/1994 e della Delib.C.R. 7 marzo 1995, n. V/1419, approvato con D.P.G.R. 23 febbraio 1998, n. 53299 (131).

Delib.G.R. 19 novembre 1999, 6/46391 – «Linee di indirizzo per la predisposizione del 2° Piano generale triennale 1999/2001 e del Piano di attuazione relativo alla prima annualità 1999 ai sensi della L. 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 4 "Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi di edilizia scolastica"» (132).

Delib.C.R. 27 ottobre 1999, VI/1357 – Piano annuale di intervento ordinario per l'edilizia scolastica per l'anno 1999 formulato ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica» (133).

Delib.G.R. 22 maggio 1998, 6/36262 – Approvazione delle linee guida per la gestione del rischio amianto (134).

Delib.C.R. 08 aprile 1998, VI/848 – Progetto obiettivo «Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia – 1998-2000» (135).

Circ. 10 marzo 1998, 16 – Circolare esplicativa delle disposizioni contenute nella Legge regionale 28 aprile 1997, n. 13, «Disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della L. 28 dicembre 1995, n. 549» (136).

Legge regionale 08 settembre 1997, n. 35 – Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 – III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali (137).

Delib.G.R. 07 giugno 1996, 6/14095 – Approvazione delle modalità procedurali di attuazione della Procedura A (valutazione di impatto ambientale di livello regionale) e della Procedura B (verifica di applicabilità della procedura di VIA) da applicarsi ai relativi progetti di piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como (articolo 5 della L. 2 maggio 1990, n. 102, e D.P.C.M. 4 dicembre 1992). Istituzione di un apposito gruppo di lavoro

(130) Pubblicata nel B.U. Lombardia 31 gennaio 2000, n. 5.

(131) Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 gennaio 2000, n. 4, II S.S.

(132) Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 dicembre 1999, n. 50.

(133) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 novembre 1999, n. 48.

(134) Pubblicata nel B.U. 25 giugno 1998, n. 25, III suppl. straord.

(135) Pubblicata nel B.U. Lombardia 19 maggio 1998, n. 20, I S.S.

(136) Pubblicata nel B.U. 27 marzo 1998, n. 12, IV suppl. straord.

(137) Pubblicata nel B.U. Lombardia 11 settembre 1997, n. 37, I S.O.

presso l'unità operativa organica VIA del servizio programmazione per l'area degli interventi sul territorio del settore urbanistica e territorio (138).

Circ. 18 dicembre 1995, 47 – Procedure per l'individuazione degli interventi prioritari da parte delle amministrazioni provinciali – Settore istruzione – Formazione professionale e lavoro – Termini di presentazione domande di contributo per l'edilizia scolastica minore – Legge regionale n. 70 del 1980 articolo 3 ex Legge regionale n. 40 del 1974 – Titolo II – Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 1996 (139).

Delib.G.R. 15 dicembre 1995, 6/6393 – Distretto N. 8 – Sebino Bergamasco – Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/64928 del 7 marzo 1995 concernente l'approvazione dei programmi di sviluppo dei distretti industriali predisposti in base alla legge regionale n. 7/1993 e concessione dei contributi regionali per l'attuazione dei relativi progetti d'intervento (140).

Delib.G.R. 11 dicembre 1995, 6/6096 – Riconoscimento alle provincie delle funzioni amministrative in materia di raccolta delle comunicazioni relative al trattamento allo stoccaggio o al riutilizzo dei residui inerti e sostitutivi dei materiali di cava e miniera (esecutiva con provvedimento della CCAR n. 674/1147 del 21 dicembre 1995) (141).

Delib.G.R. 22 settembre 1995, 6/2490, – Adozione del «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (142).

Delib.G.R. 25 luglio 1995, 6/444 – Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di Gembro» (articolo 14 della Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86) (143).

Circ. 05 giugno 1995, 38790 – Settore ambiente ed energia – Circolare prot. n. 38790 del 5 giugno 1995 – DPR 8 agosto 1994. Smaltimento di rifiuti costituiti da cemento-amianto (144).

Circ. 05 giugno 1995, 38790 – Settore ambiente ed energia – Circolare prot. n. 38790 del 5 giugno 1995 – DPR 8 agosto 1994. Smaltimento di rifiuti costituiti da cemento-amianto (145).

Delib.G.R. 07 marzo 1995, 5/64968 – Approvazione dei «Criteri di ammissibilità alle agevolazioni fiscali ex articolo 11, 6° comma, n. 102 del 1990» e dell'allegata modulistica in attuazione al punto 5.2.1. del piano di ricostruzione e sviluppo delle provincie di Bergamo, Brescia e Como (146).

Delib.G.R. 03 agosto 1994, 5/56372 – Attuazione articolo 12 legge 2 maggio 1990, n. 102 – «Approvazione del bando per la presentazione

(138) B.U. 30 luglio 1996, n. 31. I Suppl. Straord.

(139) Pubblicata nel B.U. Lombardia 5 gennaio 1996, n. 1, II suppl. straord.

(140) B.U. 20 gennaio 1996, n. 3, IV suppl. straord.

(141) B.U. 1 febbraio 1996, n. 5, II suppl. straord.

(142) B.U. 1 dicembre 1995, n. 48, III suppl. straord.

(143) B.U. 3 ottobre 1995, n. 40, I suppl. straord.

(144) B.U. 6 novembre 1995, n. 45.

(145) B.U. 6 novembre 1995, n. 45.

(146) Pubblicato nel B.U. Lombardia 27 aprile 1995, n. 17, I S.S.

delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie» e della allegata modulistica in attuazione del punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como – Assunzione impegno di spesa per la divulgazione del bando (147).

Delib.G.R. 25 gennaio 1994, 5/47583 – Determinazioni in ordine all'attuazione del D.L. 5 novembre 1993, n. 433, reiterato con modifiche ed integrazioni col D.L. 7 gennaio 1994, n. 12 «Disposizioni in materia di utilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» ed alle correlate procedure amministrative – «Deliberazione della giunta regionale del 25 gennaio 1994 – n. 5/47583) (esecutiva con provvedimento della CCAR n. spec. 169/013/147 del 3 febbraio 1994) (148).

Delib.G.R. 16 aprile 1993, 5/35101 – Tariffario delle prestazioni fornite dalle unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) (149).

Circ. 18 marzo 1993 – Settore sanità e igiene – Delib.G.R. 19 febbraio 1993, n. 33170 «Campagna di controlli straordinari e altri provvedimenti urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico» (150).

Circ. 04 febbraio 1993, 4 – Settore sanità e igiene servizio igiene pubblica – Criteri di classificazione ai fini dello smaltimento in discarica dei rifiuti di cui alle lettere a) e b) della tabella allegata alla legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (151).

Delib.G.R. 30 luglio 1991, 5/12183 – Autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e artt. 6 e 16 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 all'Azienda generale servizi municipalizzati di Verona (ASM) e all'Azienda servizi municipalizzati di Brescia (ASM) proprietarie della «Centrale termoelettrica del Mincio», con sede legale in Brescia, via Lamarmora 230, alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio, conto proprio, di grunerite di amianto (amosite) nell'insediamento produttivo sito in via S. Nicolò, Comune di Ponti sul Mincio (MN) (152).

Delib.C.R. 31 maggio 1989, IV/1373 – Piano di interventi per l'individuazione dei rischi connessi all'uso di componenti di amianto nel trattamento fonoassorbenti di edifici scolastici e ospedalieri di ogni ordine e grado, pubblici e privati – Piano di indagine per le strutture ad uso collettivo pubbliche e private – Dimensionamento del problema (153).

Delib.G.R. 04 dicembre 1984, 3/45485 – Istituzione Commissione tecnica per lo studio e la predisposizione di un programma regionale di

(147) B.U. 29 settembre 1994, n. 39, I Suppl. Straord.

(148) B.U. 2 aprile 1994, n. 13, VI suppl. straord.

(149) Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 giugno 1993, n. 23, III S.S.

(150) B.U. 8 maggio 1993, n. 18, 4 S.S.

(151) B.U. 17 aprile 1993, n. 15, 3 S.S.

(152) B.U. 21 gennaio 1992, n. 4, I suppl. straord.

(153) Pubblicata nel B.U. Lombardia 13 settembre 1989, n. 37.

interventi inteso all'individuazione e all'eliminazione dei rischi connessi all'uso di componenti di amianto nei trattamenti fono-assorbenti di alcune strutture dei plessi scolastici di ogni ordine e grado (154).

Regione Marche

Delib.C.R. 15 dicembre 1999, 284 – Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti – legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, articolo 15 (155).

Legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 – Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (156).

Delib.C.R. 06 luglio 1999, 255 – Piano regionale per l'artigianato di cui all'articolo a della Legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 (157).

Legge regionale 20 maggio 1997, 33 – Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano (158).

Legge regionale 04 settembre 1992, n. 44 – Nuove norme per l'agricoltura biologica (159).

Regione Molise

Legge regionale 14 novembre 1997, n. 25 – Utilizzo di materiali per il ripristino paesistico dei siti (160).

Regione Piemonte

Delib.G.R. 15 maggio 2000, 33-33 – Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 «Disposizioni relative alla disciplina dei Lavori Socialmente Utili» (161).

Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 – Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (162).

Legge regionale 07 aprile 2000, n. 42 – Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.) Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71 (163).

(154) Pubblicata nel B.U. Lombardia 17 aprile 1985, n. 16.

(155) Pubblicata nel B.U. Marche 25 gennaio 2000, n. 7.

(156) Pubblicata nel B.U. Marche 5 novembre 1999, n. 107.

(157) Pubblicata nel B.U. della Regione Marche 22 luglio 1999, n. 74, suppl. n. 15.

(158) Pubblicata nel B.U. Marche 29 maggio 1997, n. 31.

(159) Pubblicata nel B.U. 16 settembre 1992, n. 78.

(160) Pubblicata nel B.U. Molise 15 novembre 1997, n. 22.

(161) Pubblicata nel B.U. Piemonte 31 maggio 2000, n. 22.

(162) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 maggio 2000, n. 18.

Delib.C.R. 01 marzo 2000, 627-3800 – Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica). Approvazione del piano triennale 1999/2001 e del piano annuale 1999 per gli interventi di edilizia scolastica (164).

Delib.G.R. 11 ottobre 1999, 36-28343 – Formazione Professionale – Direttiva concernente i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di Formazione per il conseguimento della qualifica di «Responsabile Tecnico» al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. – Approvazione (165).

Delib.C.R. 29 luglio 1999, 548-9691 – Approvazione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 relativa a «Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)» (166).

Delib.C.R. 29 luglio 1997, 436-11546 – Piano regionale di gestione dei rifiuti (167).

Delib.G.R. 09 ottobre 1995, 34 – Criteri relativi allo smaltimento ed al riutilizzo di rifiuti contenenti amianto (168).

Circ.P.G.R. 01 luglio 1992, 17/ECO – Smaltimento rifiuti – Criteri per l'assimilabilità di rifiuti speciali a rifiuti inerti ai fini del collocamento in discarica 2A – Criteri per la collocabilità di rifiuti speciali in discarica di 1ª categoria come agente coprente o infrastrato – Possibilità di riutilizzo di residui quali scorie o ceneri o terre o sabbie o polveri o materiali sterili di laveria provenienti, ad esempio, da fonderie, processi di combustione, di sbavatura e sabbiatura, di lucidatura – Smaltimento rifiuti contenenti amianto (169).

Regione Puglia

Legge regionale 03 giugno 1996, n. 6 – Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 (170).

Reg. 20 febbraio 1988, n. 1 – Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura (171).

(163) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 aprile 2000, n. 15, Supplemento.

(164) Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 aprile 2000, Suppl. al n. 14.

(165) Pubblicata nel B.U. Piemonte 20 ottobre 1999, n. 42.

(166) Pubblicata nel B.U. Piemonte 1° settembre 1999, n. 35, suppl.

(167) Pubblicata nel B.U. Piemonte 29 settembre 1997, III S.S. al n. 38.

(168) Pubblicata nel B.U. 8 novembre 1995, n. 45.

(169) Pubblicata nel B.U. 8 luglio 1992, n. 28.

(170) Pubblicata nel B.U. Puglia 10 giugno 1996, n. 61, S.O.

(171) Pubblicato nel B.U. Puglia 6 aprile 1988, n. 64.

Regione Sardegna

Delib.G.R. 16 marzo 1999, 16/13 – Legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, articolo 9 e Legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, articolo 78. Piano stralcio per la protezione civile regionale per l'anno 1999 e relative previsioni di spesa (172).

Legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 – Interventi in materia ambientale e modifiche alla Legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, alla Legge regionale 15 maggio 1990, n. 13, alla Legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, alla Legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 e alla Legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (173).

Legge regionale 15 maggio 1990, n. 13 – Interventi in materia ambientale e modifiche alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986) e alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi) (174).

Regione Sicilia

Decr. 25 luglio 2000 – Approvazione del documento delle priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti in Sicilia e della suddivisione del territorio siciliano negli ambiti e sub ambiti concernenti gli impianti di produzione di CDR e relative stazioni di trasferimento (175).

Circ.Ass. 23 maggio 2000, 1025 – Registro regionale dei mesoteliomi – Definizione delle procedure di segnalazione e registrazione dei casi e modalità applicative del decreto 24 giugno 1998 (176).

D.P.Reg. 11 maggio 2000 – Piano sanitario regionale 2000-2002 (177).

Dec.Ass. 12 novembre 1998 – Prescrizioni tecniche minime necessarie per l'attivazione, all'interno di una discarica di tipo 2A, di una specifica sezione dedicata al conferimento dei rifiuti di amianto in matrice cementizia o resinosa (178).

Circ.Ass. 30 settembre 1997, 278 – Piano straordinario di lavori di pubblica utilità e borse di lavoro – Articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 – Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (179).

(172) Pubblicata nel B.U. della Regione Sardegna 22 maggio 1999, n. 16, Suppl. straord. n. 18.

(173) Pubblicata nel B.U. Sardegna 5 ottobre 1993, n. 38.

(174) Pubblicata nel B.U. 22 maggio 1990, n. 19.

(175) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 agosto 2000, n. 36, S.O. n. 19. Emanato dal Commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti.

(176) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 luglio 2000, n. 34. Emanata dall'Assessore della sanità.

(177) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 giugno 2000, n.26, s.o.

(178) Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 12 dicembre 1998, n. 62.

D.P.Reg. 27 dicembre 1995 – Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (180).

Circ. Ass. 17 marzo 1995, n. 798 – Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (181).

Dec.Ass. 05 agosto 1994 – Allegato A Elenco delle attività produttive e delle lavorazioni – Individuazione delle attività produttive e delle lavorazioni che non possono essere intraprese e autorizzate senza il preventivo nulla osta all'impianto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 (182).

Circ.Ass. 22 ottobre 1992, 664 – Direttive sulla sorveglianza sanitaria del laboratori in applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (183).

Circ.Ass. 10 aprile 1987, 14854 – Legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, articolo 24 – Scarichi degli insediamenti civili esistenti – Modalità di smaltimento dei reflui sul suolo – Realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri (184).

Circ.Ass. 30 giugno 1983, 132 – Censimento delle attività produttive e compilazione mappe di rischio (185).

Dec.Ass. 02 giugno 1982, 201 – Individuazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, delle attività produttive e delle lavorazioni da non potersi intraprendere ed autorizzare senza il preventivo nulla osta all'impianto (186).

Legge regionale 01 ottobre 1956, n. 54 – Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione (187).

(179) Circolare dell'Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 ottobre 1997, n. 55.

(180) Decreto del Presidente della Regione, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 marzo 1996, n. 10.

(181) Circolare dell'Assessorato regionale per la sanità ed Assessorato per il territorio e l'ambiente, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 22 aprile 1995, n. 21.

(182) Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 15 ottobre 1994, n. 51.

(183) Circolare dell'Assessorato regionale per la sanità, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 5 dicembre 1992, n. 57.

(184) Circolare dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 3 ottobre 1987, n. 43.

(185) Circ. dell'Assessorato Regionale per la sanità, non pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic.

(186) Decreto dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 giugno 1982, n. 28.

(187) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 18 ottobre 1956, n. 67.

Regione Toscana

Delib.C.R. 21 dicembre 1999, 385 – Legge regionale n. 25/1998 articolo 9 comma 1 «Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi» (188).

Delib.C.R. 17 febbraio 1999, 41 – Piano sanitario regionale 1999-2001 (189).

Delib.C.R. 07 aprile 1998, 88 – Legge regionale n. 4 del 1995, articolo 5 – Piano regionale di gestione dei rifiuti – Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati (190).

Delib.C.R. 08 aprile 1997, 102 – Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Articolo 10, legge 27 marzo 1992, n. 257 e DPR 8 agosto 1994 (191).

Provincia autonoma di Trento

Delib.G.P. 29 ottobre 1999, 7160 – Compensazioni agromonetarie per rivalutazione sensibile della lira italiana del marzo 1997 – Programma operativo Misura 2 «Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, in applicazione dell'articolo 12, comma 2 e 4 del Reg. (CE) n. 950/97» – Criteri e modalità di attuazione della Misura 2 – Bando per l'accesso agli aiuti (192).

Delib.G.P. 08 ottobre 1999, 6900 – Censimento edifici contenenti amianto – differimento di termini (193).

Delib.G.P. 20 novembre 1998, 12801 – Approvazione del «Piano provinciale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (194).

Delib.G.P. 27 gennaio 1995, 780 – Legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, articolo 4, come da ultimo modificato dall'articolo 90 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18. Deliberazione attuativa (195).

Legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 – Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (196).

(188) Pubblicata nel B.U. Toscana 1° marzo 2000, n. 9, Suppl. straord n. 30, Parte seconda.

(189) Pubblicata nel B.U. Toscana 14 aprile 1999, n. 15, Suppl. straord. n. 40.

(190) Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1998, n. 18.

(191) Pubblicata nel B.U.R. 4 giugno 1997, n. 22, Supplemento straordinario.

(192) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 novembre 1999, n. 50.

(193) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 ottobre 1999, n. 48.

(194) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 gennaio 1999, n. 3.

(195) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 14 marzo 1995, n. 11, suppl. ord. n. 3.

(196) Pubblicato nel B.U. 31 agosto 1993, n. 40, I suppl. ord.

D.P.G.P. 30 luglio 1991, 12 – Articolo 87, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: approvazione del regolamento di esecuzione (197).

Regione Umbria

Delib.G.R. 28 giugno 2000, 694 – Linee guida vincolanti per le aziende USL relative alla vigilanza negli studi medici – odontoiatrici con riferimento al Decreto legislativo n. 626/1994 (198).

Delib.G.R. 30 settembre 1997, 6250.

Decreto legislativo n. 22/1997, artt. 30 e 57. Modifica disposizioni autorizzative – Determinazioni in merito alle procedure per la gestione del periodo transitorio (199).

Delib.G.R. 22 ottobre 1996, 7485 – Piano regionale per l'amianto di cui alla Delib.G.R. n. 9426/1995; direttive sullo smaltimento dei rifiuti e materiali contenenti amianto (200).

Regione Valle D'Aosta

Legge regionale 20 marzo 1959, n. 2 – Disciplina delle voci merceologiche per il rilascio delle nuove licenze di commercio (201).

Regione Veneto

Delib.G.R. 23 giugno 2000, 1873 – Piano triennale 1999-2001 degli interventi di Edilizia scolastica. Piano annuale 2000. L. 11 gennaio 1996, n. 23 (202).

Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 – Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti (203).

Delib.G.R. 28 dicembre 1999, 4781 – Istituzione del Sistema epidemiologico regionale (S.E.R.) (204).

Delib.G.R. 14 luglio 1999, 2528 – Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero disciplinate dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Revoca della Delib.G.R. 15 dicembre 1998 (205).

Delib.G.R. 28 dicembre 1998, 5083 – L.R n. 5 del 1996. Approvazione del «Piano triennale per la promozione della salute e della sicurezza

(197) B.U. 17 settembre 1991, n. 40.

(198) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 agosto 2000, n. 41.

(199) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 novembre 1997, n. 54.

(200) Pubblicata nel B.U. Umbria 4 dicembre 1996, n. 54.

(201) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 31 marzo 1959.

(202) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 luglio 2000, n. 67.

(203) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 gennaio 2000, n. 8.

(204) Pubblicata nel B.U. Veneto 28 marzo 2000, n. 29.

(205) Pubblicata nel B.U. Veneto 13 agosto 1999, n. 70.

negli ambienti di lavoro» e del progetto operativo «Sistema informativo e informatico regionale SPISAL net» (206).

Provincia di Bolzano

Provvedimenti comunitari

Dec. 23 marzo 2000, 2000/415 415 – Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico (207).

Dir. 26 luglio 1999, 1999/77 77 – Direttiva della Commissione che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto) (208).

Dec. 28 ottobre 1998, 2000/66 66 – Decisione della Commissione relativa agli aiuti che l'Italia intende concedere all'impresa siderurgica Acciaierie di Bolzano Spa (209).

Concl. 07 aprile 1998 – Conclusioni del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla tutela dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto (210).

Dir. 27 gennaio 1998, 98/12 12 – Direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (211).

Dir. 24 settembre 1996, 96/61 61 – Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (212).

Dir. 23 luglio 1996, 96/49 49 – Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (213).

Racc. 08 giugno 1995, 95/216 216 – Raccomandazione della Commissione sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (214).
Reg. (CE) 21 marzo 1994, 95/216 216 – Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie in favore della Bulga-

(206) Pubblicata B.U. 16 febbraio 1999, n. 14.

(207) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 157. Entrata in vigore: V. l'articolo 49 della presente decisione.

(208) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 agosto 1999, n. L 207. Entrata in vigore il 26 agosto 1999.

(209) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.

(210) Pubblicate nella G.U.C.E. 7 maggio 1998, n. C 142.

(211) Pubblicata nella G.U.C.E. 18 marzo 1998, n. L 81. Entrata in vigore il 7 aprile 1998.

(212) Pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. Entrata in vigore 30 ottobre 1996.

(213) Pubblicata nella G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. L 235. Entrata in vigore il 17 settembre 1996.

(214) Pubblicata nella G.U.C.E. 20 giugno 1995, n. 134. Entrata in vigore il 9 giugno 1995.

ria, della Repubblica Ceca, della Slovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Armenia, dell'Azerbaijan, della Bielorussia, dell'Estonia, della Georgia, del Kazakistan, della Russia, del Tagikistan, del Turkmenistan, dell'Ucraina, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabili fino al 31 dicembre 1994, e dirette a tener conto dell'unificazione tedesca (215).

(215) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 marzo 1994, n. 83. Inizio applicazione l'1 gennaio 1994.

Allegato 3.

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PER I LAVORATORI A CONTATTO,
PER QUALSIASI MOTIVO, CON FIBRE DI AMIANTO.

Cadenza (in mesi)	Esami specialistici	Esami di laboratorio
12	Visita medica del lavoro	Espettorato per corpus asbesto
12	Esame spirometrico	Espettorato per siderucili
36	Rx torace	Esame emocromocitometrico
12	Visita cardiologica	Creatininemia
12	Elettrocardiogramma	Transaminasi GOI e GPI Esame completo urine

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che è pervenuta la richiesta di un incontro con i rappresentanti della Commissione da parte della Commissione per petizioni della Camera dei deputati della Repubblica Ceca. Considerato che tale richiesta è stata trasmessa anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, reputo opportuno programmare un incontro congiunto che potrebbe svolgersi in data 21 novembre alle ore 12.

Comunica altresì che è stata trasmessa alla Commissione una rettifica degli allegati nn. 1 dei quindici DPCM in materia di mercato del lavoro già esaminati dalla Commissione.

La Commissione consente.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con indirizzi)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo il 25 ottobre 2000.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), relatore, ricorda che la Commissione aveva richiesto al Governo chiarimenti in ordine al personale del

Magistrato alle acque di Venezia da trasferire alle regioni. Prendendo atto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario nella precedente seduta, propone di integrare la proposta di parere già depositata (*vedi Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari del 17 ottobre 2000*) con la seguente osservazione: «Appare opportuno chiarire che le 142 unità di personale dipendente dal Magistrato alle acque di Venezia da trasferire alle regioni secondo quanto previsto nella tabella *d*) allegata al provvedimento, dovranno essere ripartite tra la regione Friuli-Venezia Giulia, previa norma di attuazione, e la regione Veneto, visto che fra le unità suddette figura anche il personale assegnato agli uffici ministeriali del Genio Civile di Gorizia, Pordenone e Udine ai quali è riservata una collocazione speciale di dipendenza funzionale dal Magistrato alle acque, pur essendo incardinato, con propria autonomia, nel Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli».

Relativamente poi ai rilievi sollevati in ordine al mancato bilanciamento della ripartizione delle risorse tra le diverse regioni, sottolinea che non è pervenuta alla Commissione alcuna segnalazione da parte delle regioni sull'incongruenza delle risorse loro trasferite. Si dichiara comunque favorevole ad inserire nella premessa della proposta di parere un punto circa l'opportunità di una puntuale verifica sull'equilibrio nella distribuzione delle risorse.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, precisa che l'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 rinvia ai decreti di cui agli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 il riordino del Magistrato per il Po e dell'Ufficio del Genio civile per il Po di Parma. Reputa pertanto opportuno verificare la congruità della collocazione della norma contenuta all'articolo 4 del provvedimento in esame recante appunto il riordino del Magistrato per il Po. In effetti, secondo il disposto del decreto legislativo richiamato, il riordino del Magistrato dovrebbe intervenire o con regolamento o con decreto legislativo.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), relatore, sottolinea la necessità di mantenere la gestione unitaria delle funzioni attualmente esercitate dal Magistrato per il Po anche in considerazione dei recenti eventi alluvionali. Pertanto reputa utile segnalare nella proposta di parere la opportunità di una revisione delle norme primarie sul punto in modo da rendere esplicita la necessità di una gestione unitaria in tale ambito.

Il senatore Armin PINGGERA osserva che nelle tabelle allegate al provvedimento le risorse imputate unitariamente alla regione Trentino Alto Adige devono essere attribuite distintamente alle province autonome di Trento e Bolzano che sono gli enti effettivamente titolari delle funzioni trasferite.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricordando che in diverse occasioni è stato affrontato il problema del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni a statuto speciale e

alle province autonome, precisa che in relazione a tali regioni e province il trasferimento di risorse previsto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ha un valore meramente programmatico. L'effettiva determinazione dei contingenti di personale e delle risorse da trasferire avverrà pertanto secondo le modalità previste dalla Costituzione e quindi con norma di attuazione.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), relatore, propone di inserire nella premessa della proposta di parere un rilievo circa l'opportunità di chiarire nelle tabelle allegate al provvedimento che le risorse imputate alla regione Trentino Alto Adige sono da ripartire tra le province autonome di Trento e Bolzano che sono gli enti effettivamente titolari delle funzioni trasferite.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dalle integrazioni formulate dal relatore.

La Commissione approva (*allegato*).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente, relatore*, rileva che lo schema di decreto in esame stabilisce le modalità e le procedure relative al trasferimento del personale dall'amministrazione statale alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112. Il provvedimento si inserisce nel processo di trasferimento di compiti e funzioni alle autonomie locali promosso dalla legge 15 marzo 1997 n.59 e dai decreti legislativi previsti dalla stessa legge. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi di tali decreti legislativi, si è provveduto a quantificare le risorse materiali ed umane necessarie per lo svolgimento delle funzioni conferite.

Sottolineando che il provvedimento in esame individua i criteri che ciascuna amministrazione centrale dovrà seguire per la scelta del personale da trasferire, precisa che il disegno di legge finanziaria per il 2001 (AC 7328-*bis*, articolo34, comma 1) prevede che, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità, le regioni e gli enti locali possano avvalersi, per l'esercizio delle funzioni loro trasferite, delle strutture delle amministrazioni statali competenti prima del loro trasferimento.

Dopo aver delimitato l'ambito di operatività del decreto alle modalità dei trasferimenti del personale delle amministrazioni statali alle regioni e

agli enti locali in attuazione del conferimento di funzioni (articolo 1, comma 1), lo schema in esame fissa la procedura di tali trasferimenti:

1) la Conferenza unificata individua con propria deliberazione le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale (articolo 2, comma 1); 2) ciascuna amministrazione ministeriale, entro 10 giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, comunica per iscritto ai dipendenti interessati l'elenco delle sedi (articolo 2, comma 1): in allegato alla comunicazione viene inviato uno schema di domanda di trasferimento predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (articolo 2, comma 2); 3) i dipendenti, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'elenco delle sedi, presentano domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell'ambito della propria o di altra regione (articolo 2, comma 2); 4) entro lo stesso termine di cui sopra, il personale non interessato al trasferimento presenta domanda di permanenza: in ogni caso, è previsto che la mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza (articolo 2, comma 2); 5) l'amministrazione predispone più graduatorie, una per ciascuna regione, sulla base dei criteri di cui alla tabella A allegata allo schema in esame (articolo 3, comma 1); 6) nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero dei posti da coprire si procede attingendo alle graduatorie regionali. Per quanto riguarda l'ambito territoriale della mobilità, lo schema rinvia al protocollo d'intesa del 20 luglio, che individua l'ambito in quello provinciale (articolo 3, comma 1); 7) le amministrazioni interessate provvedono alla formazione delle graduatorie, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di trasferimento, e le trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica (articolo 3, comma 3); 8) il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro, dispone l'assegnazione del personale alle regioni e agli enti locali entro 10 giorni dalla formulazione delle graduatorie (articolo 8, comma 1).

Il comma 1 dell'articolo 4 disciplina il trattamento economico del personale trasferito. In conformità al principio sancito nell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 112/98 che garantisce il mantenimento della posizione retributiva già maturata, si dispone che il personale trasferito, ferme restando le dinamiche retributive del comparto di destinazione, conservi il trattamento economico fisso e continuativo acquisito, individuandone le componenti nello stipendio, nell'indennità integrativa speciale, nella retribuzione individuale di anzianità e nella indennità di amministrazione.

Il comma 2 disciplina invece il trasferimento delle risorse finanziarie tra l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione: tale trasferimento dovrà avvenire contestualmente a quello del personale, ed avrà ad oggetto «il trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi».

L'articolo 5 contiene la tabella di equiparazione tra l'attuale inquadramento professionale del personale da trasferire e le corrispondenti ca-

tegorie di inquadramento secondo il CCNL del comparto di destinazione (regioni - enti locali).

L'articolo 6 detta disposizioni in materia previdenziale. Al personale trasferito è riconosciuta la continuità del rapporto di lavoro, nonchè l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Il personale - come richiesto dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112/1998 - potrà inoltre optare per la permanenza nel regime previdenziale proprio del personale del comparto di provenienza.

Infine l'articolo 7 contiene una disposizione di deroga secondo la quale le amministrazioni che abbiano acquisito per legge nuove competenze, per le quali è stato determinato un aumento dell'organico, dispongono il trasferimento alle regioni e agli enti locali soltanto del personale che ne ha fatto richiesta, compensando le eventuali differenze con risorse finanziarie. Il personale non trasferito proveniente dagli uffici competenti nelle materie conferite alle autonomie locali viene collocato nelle strutture destinate a coprire i nuovi fabbisogni.

Conclude precisando che, a seguito del riconoscimento della natura regolamentare il provvedimento è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame secondo cui la Conferenza unificata delibera in ordine alle sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale. A tale proposito reputa inopportuno il riconoscimento in capo alla Conferenza unificata di un potere deliberante in luogo del potere consultivo che dovrebbe essere proprio della Conferenza medesima.

Per quanto riguarda le tabelle allegate al provvedimento, rileva l'opportunità di modificare, in ordine al criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale, il sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha presentato domanda di trasferimento. In effetti nella tabella si riconosce un punteggio pari a 3 per il dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni e un punteggio pari a 3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio, per il dipendente con anzianità inferiore ai 20 anni. In base a tale meccanismo il personale prossimo alla pensione verrebbe ad essere equiparato al personale con anzianità di servizio pari a 20 anni. Sembrerebbe pertanto opportuno mantenere la graduazione nel punteggio anche per il personale con anzianità di servizio superiore ai 20 anni, escludendo così tale graduazione solo per i dipendenti con anzianità di servizio prossimo al pensionamento.

Per quanto concerne poi il rapporto tra il criterio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica funzionale e il criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia, osserva che potrebbe verificarsi il caso di una penalizzazione dei dipendenti con quattro persone a carico ai fini fiscali e con anzianità di servizio inferiore ai 20 anni rispetto ai dipendenti

con quattro persone a carico ai fini fiscali e una anzianità di servizio superiore ai 20 anni.

Reputa infine necessario verificare la congruità della previsione secondo cui il maggiore punteggio di cui godrebbe il dipendente per le persone a carico ai fini fiscali aumenta di 0,5 solo per il coniuge e per i primi 3 figli.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), condivide le osservazioni formulate dal senatore Gubert ritenendo necessario delineare un sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha presentato domanda di trasferimento tale da non penalizzare il criterio della maggiore incidenza dei carichi di famiglia rispetto al criterio della maggiore anzianità di servizio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime perplessità sull'opportunità di prevedere un identico sistema di punteggio sia per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha presentato domanda di trasferimento sia per la formazione delle graduatorie regionali del personale che ha optato per la permanenza nell'amministrazione statale.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), reputa necessario mantenere un identico sistema di punteggio in modo da evitare la penalizzazione di dipendenti che abbiano il nucleo familiare in luogo diverso da quello di lavoro.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di protezione civile.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e le province autonome delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di opere pubbliche;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di opere pubbliche;

preso atto dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali in data 22 aprile 1999, così come modificato in data 4 novembre 1999 e da ultimo integrato in data 20 gennaio 2000;

rilevato il parere favorevole della Conferenza Unificata reso nella seduta del 3 agosto 2000;

considerata l'opportunità di chiarire nelle tabelle allegate al provvedimento che le risorse imputate alla regione Trentino Alto Adige sono da ripartire tra le province autonome di Trento e Bolzano che sono gli enti effettivamente titolari delle funzioni trasferite;

valutata l'opportunità di una verifica circa il bilanciamento della ripartizione delle risorse tra le diverse regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

appare opportuno chiarire che le 142 unità di personale dipendente dal Magistrato alle acque di Venezia da trasferire alle regioni secondo quanto previsto nella tabella *d)* allegata al provvedimento, dovranno essere ripartite tra la regione Friuli Venezia-Giulia, previa norma di attuazione, e la regione Veneto, visto che fra le unità suddette figura anche il personale assegnato agli uffici ministeriali del Genio Civile di Gorizia, Pordenone e

Udine ai quali è riservata una collocazione speciale di dipendenza funzionale dal Magistrato alle acque, pur essendo incardinato, con propria autonomia, nel Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli;

all'articolo 4, osservando che l'organismo interregionale previsto come subentrante al Magistrato per il Po non appare in alcuna norma primaria, e tuttavia condividendo la necessità di garantire la gestione unitaria delle funzioni trasferite per la loro specificità, resa ancor più attuale dai recenti eventi alluvionali, si valuti l'opportunità di rivedere nel loro complesso le norme primarie in modo da rendere esplicita la gestione unitaria in tale ambito.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Seguito dell'audizione del dottor Silvio Pellizzoni

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Silvio Pellizzoni per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Ricorda, infine, che il dottor Pellizzoni è stato già ascoltato dalla Commissione nelle sedute del 20 luglio e del 23 settembre 1999.

Prendono quindi la parola per svolgere considerazioni e per porre domande il senatore MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor PELLIZZONI.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento al dottor Pellizzoni per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 16 novembre 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del dottor Ivo Greco.

La seduta termina alle ore 14,55.

SOTTOCOMMISSIONI

ISTRUZIONE (7^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2000

123^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Ossicini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4375-B) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.